LXXXV SEDUTA

GIOVEDÌ 11 MARZO 1954

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 3250

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 3250

Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti 3251

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 3252

Deferimento all'esame di Commissione speciale:

De Bosio 3267

Magrì 3267

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 - primo provvedimento » **(226)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Rinvio della discussione):

Giacometti 3268

Vanoni, *Ministro del bilancio* 3268

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 » **(77)** (Discussione e approvazione):

Gerini, *relatore* 3268

Pastore Ottavio 3268

Tupini, *Ministro senza portafoglio* . . . 3268

« Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: *a*) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale, firmati in Roma il 5 maggio 1953; *b*) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale, firmati in Roma il 5 maggio 1953; *c*) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale, firmati in Roma il 12 maggio 1953 » **(140)** (Discussione e approvazione):

Pastore Ottavio . . . . . *Pag.* 3274

Santero, *relatore* 3274

Tupini, *Ministro senza portafoglio* . . . 3274

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere ed a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952 » **(190)** (Discussione e approvazione):

Santero, *relatore* 3344

Tupini, *Ministro senza portafoglio* . . . 3344

Zucca 3343

« Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità » **(294)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

Presidente 3356

Condorelli 3362

Mancinelli 3362

Merlin Angelina 3353

Minio 3350

Nasi 3355

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

PRESTISIMONE . . . . . *Pag.* 3361
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 3358
TOMÈ, *relatore* 3357
TUPINI, *Ministro senza portafoglio* 3359

Interpellanze:

Annunzio 3362

Per lo svolgimento:

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 3366
MANCINELLI 3365
PASTORE Ottavio 3366

Interrogazioni:

Annunzio 3362

Per lo svolgimento:

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 3366
MANCINELLI 3365
PASTORE Ottavio 3366

Svolgimento:

AGOSTINO 3257, 3262
ANGRISANI 3266
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 3266
BUIZZA 3259
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . 3257, 3258, 3262, 3265
CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3263
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 3254, 3255, 3256
ERMINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 3259
GIACOMETTI 3261
SPEZZANO 3264
TERRACINI 3254, 3256
TERRAGNI 3265

Per la morte dell'onorevole Salvatore Italia:

PRESIDENTE 3253
ANGRISANI 3253
AZARA 3252
DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia* 3253
LOCATELLI 3253
TERRACINI 3253

Registrazioni con riserva:

Trasmissione di elenco 3252

Relazioni:

Presentazione 3252

Trasmissione di nota preliminare al bilancio di previsione 1954-55 3252

La seduta è aperta alle ore 16.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 febbraio, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Calauti per giorni 8, Cingolani per giorni 20, Cornaggia Medici per giorni 1, Sartori per giorni 20, Trabucchi per giorni 5.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa:

dei senatori Palermo, Carelli e Mancinelli:

« Riforma dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » (393);

del senatore Boggiano Pico:

«Collocamento a riposo degli insegnanti elementari » (394);

del senatore Salomone:

« Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria » (395);

del senatore Braschi:

« Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (396);

dei senatori Terragni e Toselli:

« Risanamento della montagna » (399);

del senatore Marzola:

« Concessione di indennizzo ai danneggiati dal nubifragio del 18 luglio 1953 nei comuni

di Castano Primo, Turbigo, Nosate e Magnago in provincia di Milano » (397).

Il senatore Marzola, presentatore di questo disegno di legge, propone che esso sia rimesso alla Commissione speciale a cui sono stati deferiti altri disegni di legge riguardanti analoga materia.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore Marzola. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Comunico, altresì, che il Ministro del tesoro ha presentato il seguente disegno di legge:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1953, n. 923, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 290.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1953-45 » (398).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modificazioni alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato » (383), di iniziativa dei senatori Palermo ed altri;

« Riordinamento dei ruoli organici dell'Istituto centrale di statistica » (390), d'iniziativa dei senatori Spagnolli ed altri (previo parere della 5ª Commissione);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Erezione in Cosenza di un monumento ai fratelli Bandiera » (391), di iniziativa del senatore Vaccaro (previo parere della 7ª Commissione);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Provvedimenti a favore degli ex dirigenti di scuole rurali » (387), di iniziativa dei senatori Lamberti ed altri (previo parere della 5ª Commissione);

« Collocamento a riposo degli insegnanti elementari » (394), di iniziativa del senatore Boggiano Pico (previo parere della 5ª Commissione);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modificazioni all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 966, concernente sistemazione del personale del ramo esecutivo dei gradi inferiori al decimo delle Ferrovie dello Stato distaccato agli uffici » (385), di iniziativa del senatore Trabucchi (previo parere della 5ª Commissione);

« Modificazione degli articoli 62, 63, 75 e 81 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato » (388), di iniziativa dei senatori Massini ed altri;

« Provvidenze per la attuazione delle opere di ricostruzione dell'edificio demaniale dell'Educandato agli Angeli in Verona » (392), di iniziativa del senatore Trabucchi (previo parere della 5ª Commissione);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria » (395), di iniziativa del senatore Salomone (previo parere della 5ª Commissione);

« Modifica all'articolo 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione » (396), di iniziativa del senatore Braschi (previo parere della 5ª Commissione).

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Riforma dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra » (393), di iniziativa dei senatori Palermo ed altri (previo parere della 5ª Commissione);

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad Aziende sociali, Cooperative, Associazioni politiche o sindacali durante il periodo fascista » (382), di iniziativa dei senatori Giacometti ed altri (previo parere della 5ª Commissione);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Modifica alle norme sulla riforma fondiaria ed agraria nel territorio del Fucino » (384), di iniziativa del senatore Tirabassi;

« Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, a tutti i terreni delle Isole Eolie » (386), di iniziativa del senatore Zagami (previo parere della 5ª Commissione).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Cornaggia Medici, a nome della 4ª Commissione permanente (Difesa), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (371).

Questa relazione sarà stampata e distribuita e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Comunico, inoltre, che il senatore Tomè, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità » (294), iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

Tale relazione è stata stampata e distribuita.

Trasmissione di nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro del tesoro ha trasmesso la nota preliminare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (Documento LXIV).

Trasmissione di elenco di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di febbraio.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Per la morte dell'onorevole Salvatore Italia.

AZARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante l'interruzione delle nostre sedute ha cessato di vivere il senatore Salvatore Italia che era stato nostro caro compagno di lavoro, molto apprezzato, nella passata legislatura. Nato l'8 luglio 1896 in quella ardente terra di Sicilia a cui era fortemente ed affettuosamente legato, appena laureato si dedicò alla professione forense che esercitò con fortuna, con profonda competenza, con scrupolo e con alta dignità. Si distinse presto e qui in

Roma eccelse poi fra i penalisti perchè, con la sua eloquenza calda ed appassionata, poderosa addirittura, attraeva, incatenava tutti gli uditori, e poi, con quella conoscenza profonda che egli aveva di tutti i più piccoli meandri del Codice penale e particolarmente di quelli del Codice di procedura penale, sapeva comportarsi nell'arengo forense in modo da riportare vittoria anche in situazioni processuali veramente difficili.

Cattolico fervente ed osservante, applicava anche nella vita privata le massime eterne del Vangelo. Visse pensando più agli altri che a se stesso. Amante della libertà, nel periodo della oppressione fascista e nazista di Roma egli contribuì molto all'opera della resistenza.

Nel 1948 fu eletto senatore nel collegio di Noto e portò nella Commissione di Giustizia ed anche in questa Aula contributo notevole in molte importanti discussioni. Tra le sue opere buone resta, per i suoi colleghi del Foro, la Cassa per l'assistenza e previdenza per gli avvocati e procuratori: egli lavorò molto per riuscire a costituirla e poi la diresse con tanta abilità ed onestà di amministrazione da farne un organismo produttivo e fiorente, tanto che gli avvocati ed i procuratori ne godono già largamente i benefici.

La memoria di lui resta e resterà. Nel ricordarlo, a nome del Gruppo democristiano del Senato, mi sia consentito di pregarla, signor Presidente, di voler presentare alla famiglia le condoglianze del Senato.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Onorevoli colleghi, il nostro collega Italia era un galantuomo. E non è inutile rammentare che fu amico sincero della Resistenza e diede la sua fervida opera di pubblico ministero nei primi processi contro i gerarchi fascisti.

A nome del Gruppo parlamentare del Partito socialista italiano, a cui ho l'onore di appartenere, mi associo alle parole commemorative che sono state pronunziate dal senatore Azara.

TERRACINI .Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. A nome del Gruppo comunista mi associo alle espressioni di cordoglio che sono qui risuonate in memoria reverente dello scomparso collega senatore Italia.

ANGRISANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGRISANI. A nome del Gruppo degli indipendenti di sinistra, mi associo alle nobili parole pronunziate dal senatore Azara.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* A nome del Governo, mi associo alle parole di compianto rivolte alla memoria dell'onorevole Italia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, coloro che ebbero l'onore di far parte della prima legislatura repubblicana ricordano, con sincero rimpianto, l'onorevole Salvatore Italia come un membro fervido, operoso e intelligente di quest'Assemblea.

La Presidenza del Senato ha già espresso i suoi sentimenti di profondo cordoglio alla famiglia dello scomparso. Ora si associa alle nobili parole di compianto che sono state pronunciate in questa Aula.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Terracini al Ministro di grazia e giustizia. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Premesso che verso le ore quattro della notte sul 29 luglio 1953 forti drappelli di carabinieri si presentavano al carcere di Macerata e vi prelevavano, con teatrali schieramen-

ti di forza, i condannati del processo Manzoni, contro i quali da due ore appena quella Corte aveva pronunciato una durissima sentenza di condanna a chiusura di un appassionante e drammatico dibattito attorno al quale si era raccolta e acuita la più fervida e nobile attesa popolare, traducendoli immediatamente ad Ancona; che i difensori, presentatisi nella mattinata al carcere per conferire, secondo loro diritto, con i loro assistiti intorno alla sentenza e per quanto attinente al ricorso in Appello, dovevano pertanto, in preda al più giustificato sdegno e con grave danno, trasferirsi anch'essi in Ancona onde non mancare, nonostante la temeraria offesa ordita contro di essi, al loro dovere; che analogamente i familiari, fra la commossa riprovazione universale, si videro impedita dalla disumana e arbitraria misura la missione pietosa e tenera di conforto alla quale si accingevano; l'interrogante chiede se sia lecito ad un magistrato di umiliare il proprio ministero, per mal celati sentimenti di irosa ritorsione, ad atti che si denunciano di per sè come meramente persecutorii e che, suonando disprezzo della personalità umana, offendono e violano spavaldamente i diritti elementari del cittadino — vilipendio, se mai altro ve ne fu, della stessa superba maestà della giustizia, al cui riparo si sollecita una pronta, severa e aperta deplorazione del responsabile » (31).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* A seguito della sentenza nel processo Manzoni, il Procuratore della Repubblica fu mosso da grave preoccupazione, sia per quanto si riferiva alla sicurezza interna del carcere, sia per quanto si riferiva all'ordine pubblico. Il Procuratore della Repubblica di Macerata ritenne che il carcere non offrisse sufficienti garanzie di sicurezza per la custodia dei detenuti; ritenne altresì che una folta schiera di amici dei condannati, che erano giunti dalla Romagna, potesse rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico. Credette, pertanto, di doversi regolare in questo modo: ordinare la immediata traduzione dei condannati dal carcere di Macerata al carcere di Ancona. E questo fu fatto.

Non risulta che sia stato impedito ai congiunti dei detenuti di accostarli. È vero che gli avvocati avranno dovuto subire l'incomodo di spostarsi fino ad Ancona per poter conferire con i loro clienti. Ma per quanto si riferisce alle famiglie dei detenuti posso assicurare che il mattino stesso del loro arrivo in carcere furono concessi 12 colloqui ai congiunti con i condannati.

Queste notizie posso fornire all'onorevole senatore interrogante.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TERRACINI. Onoratissimo del fatto eccezionale e lodevole che l'onorevole Ministro in persona abbia ritenuto di dover rispondere alla mia interrogazione, rammarico tuttavia che l'onorevole Ministro si sia limitato a rispondere alla mia interrogazione leggendo o ripetendo, così come normalmente e comprensibilmente gli onorevoli Sottosegretari fanno, quanto dalle autorità contro le quali avevo levato la mia accusa gli è stato benignamente comunicato. Onorevole Ministro, io mi attendevo invece da lei, e gliela avevo richiesta, una deplorazione ch'ella poteva ben esprimere in quanto nella fattispecie non si può invocare l'indipendenza della Magistratura, sia perchè il responsabile è un magistrato dipendente dal Ministro e sia perchè non si tratta di un atto di giustizia ma di un atto di polizia. E quando i magistrati esplicano la loro funzione su questo terreno essi sono passibili e di biasimo e critica, come anche eventualmente di lode. In questo caso tuttavia la lode forse sarebbe davvero soverchia! Onorevole Ministro, ella ha parlato, su suggerimento del magistrato in causa, della preoccupazione che mosse quest'ultimo per la sicurezza interna del carcere di Macerata. Come non ha avvertito la profonda ironia dell'argomento in un momento nel quale in tante carceri del nostro Paese avvengono episodi che denunciano l'assoluta indifferenza per tale problema degli ambienti e delle persone preposte alla loro direzione? Per quanto si riferisce al carcere di Macerata si può rilevare inoltre che da ben 5

mesi e mezzo i detenuti contro cui si agì con tanta durezza vi erano custoditi senza che mai nulla fosse avvenuto che potesse far presumere che essi potessero prendere un'iniziativa di turbamento. Ma ancora una volta l'iniziativa del turbamento è stata presa dall'autorità pubblica, il che costituisce una significativa caratteristica della situazione del nostro Paese. E anche il dibattimento processuale per cinque mesi e mezzo si era svolto senza disordini ed incidenti. Neanche una volta il Presidente della Corte aveva dovuto anche soltanto blandamente minacciare provvedimenti all'uopo, come certamente avrebbe fatto se qualche cosa avesse turbato l'ordinato svolgimento delle udienze.

In quanto alle persone giunte a Macerata dalla Romagna, esse si erano avvalse di un loro diritto elementare per soddisfare l'umano desiderio di assistere al processo dei loro concittadini, dato che, grazie ad una norma del codice fascista, per vergogna nostra non ancora abrogato, questi erano stati sottratti al loro giudice naturale e deferiti ad una di quelle Corti che sono state investite del compito di una particolare spietatezza contro gli appartenenti al movimento partigiano. Ma i romagnoli avevano comunque assistito al procedimento senza dare alcun segno di insofferenza e di inquietitudine. E la sera stessa nella quale, a tarda ora, era stata pronunciata la terribile e ingiusta sentenza, se non si erano levati gli applausi del pubblico, non la più piccola voce di protesta si era udita. Così le smisurate forze di polizia che erano state schierate a difesa di un ordine non minacciato poterono rientrare senz'altro nelle loro caserme.

Nessun pericolo di disordine, dunque, nè sulle strade, nè all'interno del carcere. E nulla poteva giustificare la misura presa dal Procuratore generale di Macerata, salvo una irosa ritorsione contro la difesa e gli imputati che più volte nel corso del dibattimento erano riusciti a smascherare l'atteggiamento pregiudizialmente ostile assunto dal rappresentante del Pubblico ministero fattosi esclusivamente, e contro la legge, rappresentante dell'accusa, « accusatore pubblico » — termine, questo, che nel diritto italiano più non figura perchè nessuna funzione vi corrisponde.

Onorevole Ministro, sì, le famiglie dei condannati hanno potuto visitare i loro congiunti. Ma solo affrontando il viaggio notturno da Macerata ad Ancona. Si è dunque imposto a povera gente angosciata, accasciata, lo strapazzo inutile del viaggio, e poi l'umiliazione della lunga attesa alle porte del carcere di Ancona fino a che non furono aperte per il normale orario quotidiano — grande manifestazione di bontà davvero da parte di quell'alto magistrato...

PRESIDENTE. Senatore Terracini, sono costretto a ricordarle che il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

TERRACINI. Ed anche gli avvocati furono obbligati all'improvviso e ingiustificato viaggio, mentre avrebbero avuto diritto di ritrovare i loro tutelati sul luogo. Il che ha portato a conseguenze gravi d'ordine procedurale. Ella sa infatti, onorevole Ministro, che vi sono dei termini perentori per la dichiarazione di appello, e perchè non scadessero vi dovettero provvedere gli imputati stessi. Di qui la conseguenza che ad essi, nel carcere, si eseguono le notifiche dei vari atti giudiziari, e che essi devono di volta in volta ritrasmetterle ai difensori. E col disordine che regna nei carceri italiani ciò crea pericolo permanente di disguidi e ritardi, dannosissimi per l'espletamento della difesa stessa.

Riaffermo che tutto l'episodio che ho denunciato è deplorevole. Ed io deploro che ella, onorevole Guardasigilli, non abbia sentito il dovere di deplorare i responsabili di questa cattiva azione. (*Applausi dalla sinistra*).

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero assicurare l'onorevole interrogante che io, come gli ho detto alla fine della mia risposta, non ho fatto altro che riferire le notizie che ho ricevuto.

TERRACINI. Il Ministro doveva esprimere un giudizio, non fare il portalettere.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Fino a questo momento sono il Ministro guardasigilli e non il Ministro delle poste. (*Ilarità*).

Mi permetto di rispondere al senatore Terracini, verso il quale ho sempre ricambiata la cortesia che egli ha usato nei miei riguardi, che non mi attendevo un simile affronto. (*Interruzione del senatore Terracini*). Io non sono chiamato ad esprimere qui un giudizio sulle sentenze...

TERRACINI. Sul comportamento del magistrato in un atto di polizia!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Non sono chiamato a far neanche questo o per lo meno non in sede di interrogazione.

TERRACINI. In che sede? (*Commenti, interruzioni*).

PRESIDENTE. Lascino parlare il Ministro.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevole Terracini, abbia la bontà di ascoltarmi. Fino a questo momento non credo di avere gli elementi di giudizio sufficienti per pronunciare una deplorazione, poichè le informazioni che ho potuto ottenere, da quanto mi è stato comunicato su questa interrogazione, si riducono unicamente ad una esposizione di fatti. Sui fatti — ed anche qui non mi permetto di esprimere un giudizio su quanto mi è stato segnalato dalle Autorità cui avevo il dovere di chiedere le informazioni — mi sembra che non ci sia ragione di deplorazione. Stava al Procuratore della Repubblica il giudizio sulla sicurezza del carcere. (*Interruzione del senatore Terracini*). Noi non possiamo sostituirci al criterio di un Procuratore della Repubblica che è chiamato a rispondere della sicurezza di un carcere e dell'ordine pubblico.

PALERMO. Sarebbe il caso dell'Ucciardone.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* L'oggetto dell'interrogazione consiste precisamente nell'esposizione che mi ha fatto il senatore interrogante: ed allora io non avevo altro dovere che quello di riferire al senatore interrogante quali furono i motivi che indussero il Procuratore della Repubblica a disporre l'immediata traduzione. Le ripeto che il giudizio sulla sicurezza interna del carcere, sulla possibilità di turbamento dell'ordine pubblico, non spetta a me e non spetta neanche al senatore Terracini perchè la responsabilità spettava al Procuratore della Repubblica.

TERRACINI. Già, sono al di là del bene e del male i procuratori.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma quando essi sono chiamati a rispondere delle loro azioni è giusto che...

TERRACINI. Rispondano anche al Parlamento invece di rispondere a se stessi.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* Rispondono dinanzi al Parlamento ed è qui presente il Ministro guardasigilli a dire al senatore interrogante quali furono i motivi per cui si ritenne autorizzato ad agire nel modo in cui agì; se questi motivi rispondono a verità ed esattezza e non già a irosa ritorsione, il che non sono assolutamente autorizzato a presumere, non vedo che vi sia motivo di deplorazione. Se questo fosse stato fatto unicamente per le ragioni che sono state addotte nell'interrogazione, allora vi sarebbe qualche cosa da deplorare, ma non mi risulta che abbiano prevalso motivi di questo genere. Invece il Procuratore della Repubblica si preoccupò, anche se eccessivamente, soltanto delle ragioni di ordine pubblico e della sicurezza del carcere. Mi sembra che non vi sia altro da aggiungere. (*Applausi dal centro. Commenti dalla sinistra. Interruzioni dei senatori Terracini e Gramegna*).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Agostino al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere quali provvedimenti siano stati presi, o quali si intendano prendere, a favore delle numerose famiglie del comune di Sinopoli (Calabria), che, nella notte tra il 13 ed il 14 agosto 1953, in seguito ad un violentissimo incendio che distrusse circa 60 vani abitati,

perdettero tutti i propri beni, e si trovano oggi in strazianti condizioni economiche » (48-*Urgenza*).

PRESIDENTE. A questa interrogazione risponderà l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

L'onorevole Colombo ha facoltà di parlare.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondo io alla interrogazione del senatore Agostino anche a nome del Ministro dell'interno perchè la materia oggetto dell'interrogazione riguarda i due Ministeri. Assicuro intanto che nella stessa mattina del 14 agosto, appena ricevuta la notizia di questo incendio verificatosi a Sinopoli, è stato provveduto attraverso l'intervento dell'Arma dei carabinieri e dei vigili del fuoco accorsi da Palmo, Bagnara e Reggio Calabria a circoscrivere l'incendio e disporre i primi provvedimenti di assistenza. La stessa Prefettura dispose immediate assegnazioni per venire incontro ai bisogni delle famiglie sinistrate. Non tutte, del resto, si trovano in condizioni economiche difficili.

C'è stato poi anche un secondo intervento di assistenza da parte della Prefettura e si sta affrontando il problema dell'edilizia popolare in quel Comune.

Vi è intanto una assegnazione per alloggi popolari per dieci milioni; il progetto relativo, già preparato, non ha potuto essere appaltato per difficoltà sorte durante la esecuzione dell'appalto stesso, ma avrà sollecito seguito.

È stato poi redatto anche un altro progetto per 42 milioni che consentirà l'appalto di 22 alloggi popolari. Quando detti appalti saranno eseguiti e gli alloggi stessi saranno costruiti, un notevole contributo sarà stato dato per eliminare i baraccamenti che sussistono tuttora nel comune di Sinopoli, in dipendenza ancora del terremoto del 1908.

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AGOSTINO. Sono parzialmente soddisfatto, onorevole Presidente e onorevole rappresentante del Governo. Sinopoli è un paese di antica civiltà ed è sciagurato assai. Ha subìto le conseguenze del terremoto del 1783 e poi quelle del terremoto del 1908. In seguito a ciò si provvide a dei baraccamenti in notevolissima quantità. Questi baraccamenti esistono ancora, o meglio esistono quelli che non sono stati distrutti dal fuoco. Infatti, spesso il fuoco imperversa in questa disgraziatissima cittadina perchè vi è stato un incendio il 29 luglio del 1953, con questo bilancio: 4 abitazioni distrutte, 4 famiglie senza tetto, quattro famiglie che vivevano in baraccamenti. Si dice che queste famiglie non fossero in condizioni misere; io dico che se queste famiglie vivevano in quelle baracche, dalle tavole tarlate e dai tetti di zinco arrugginito, dovevano assolutamente essere in condizioni miserrime, perchè nessuno nel 1953 avrebbe continuato ad abitare in simili baracche. Nella notte dal 13 al 14 agosto, vi fu un altro incendio, disastroso più del primo; ne parlarono i giornali, ne parlò persino la radio. Vi furono effettivamente degli interventi da parte dei pompieri, accorsi da altri centri a portare aiuto a quelle famiglie; in quell'occasione si ebbero: case bruciate 7, famiglie senza tetto 6, case danneggiate 4, o meglio baracche danneggiate 4; 22 componenti senza baracche, e senz'altro, perchè, in quell'occasione, l'incendio distrusse le baracche, ma distrusse anche tutto quello che c'era dentro, tutte le ricchezze di quella povera gente. La Prefettura intervenne solo dopo la mia interrogazione, e una prima volta mandò, o meglio dispose che si corrispondessero alle famiglie dei sinistrati 180.000 lire; per due incendi 180.000 lire! Una seconda volta disse: si distribuiscano altre 260.000 lire. In verità le prime 180.000 lire non vennero distribuite perchè erano stato devolute per altri scopi, ma le 260.000 lire vennero distribuite. Ora io dico che è assolutamente insufficiente questa somma per tante baracche distrutte, per tante famiglie senza tetto, per tante famiglie che hanno perduto tutto; e non si può parlare di persone che stessero piuttosto bene, ma si deve parlare di persone in condizioni di assoluta miseria. Che cosa sono dunque complessivamente 260.000 lire per tante famiglie senza tetto? Ben piccola cosa. Mi consola però la promessa del Governo che, per la popolazione di Sinopoli, si costruiranno degli alloggi, sia pure ultra-popolari. Onorevole

rapresentante del Governo, si eliminino le baracche in quel povero sito, si costruiscano degli alloggi, si vada incontro alle esigenze di quella popolazione, laboriosissima, ma disgraziata; si dia la sensazione che effettivamente in Italia vi è solidarietà anche per i poverelli.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Buizza e Zane al Ministro dei lavori pubblici. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere:

« *a*) Quali provvedimenti intenda adottare per eliminare gli inconvenienti ai quali dà luogo lo svaso del lago di Garda spinto al disotto delle magre normali.

« Sono fognature e greti che emergono, sui quali le fogne da tempo depositano, dando luogo a emanazioni maleodoranti specialmente a contatto dei " Lungolago " sui quali prospettano notevoli centri urbani già sistemati ed attrezzati a tutto il conforto di soggiorno, rendendo anche difficile od impossibile ai natanti l'ingresso nei porti lacuali o l'attracco alle banchine.

« Discutendosi lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1952-53 nella seduta del 16 maggio 1952 il Senato ha approvato un ordine del giorno col quale ha chiesto la costituzione del Consorzio del Mincio sulla falsariga del Consorzio dell'Oglio, del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Adda.

« Il Consorzio del Mincio, costituito in tal modo, sarebbe l'organo competente ed efficiente per provvedere ai dragaggi dei greti e al prolungamento in profondità delle fognature; in una parola alla regolamentazione delle sponde rivierasche.

« *b*) Se non ritenga urgente spingere con la massima alacrità il completamento della galleria per lo scarico dell'Adige nel Garda, provvedimento che, senza eliminare i sopra lamentati inconvenienti, potrebbe attenuarli » (54).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per la regolarizzazione del lago di Garda è stata costituita un'apposita Commissione per lo studio delle provvidenze che dovranno attuarsi onde eliminare od attenuare le cause degli inconvenienti lamentati. Le conclusioni a cui detta Commissione perverrà saranno utili per la soluzione della questione. Comunque desidero far presente che i bassi livelli delle acque del lago di Garda verificatisi nella stagione cui l'interrogazione si riferisce dipendono dalle condizioni idrometriche preesistenti e dalla necessità di contemperare le diverse esigenze degli usi irrigui ed industriali.

Tutti sanno che la situazione dalla data dell'interrogazione alla data attuale è notevolmente mutata. Io rispondo naturalmente riferendomi alle condizioni che avevano provocata in quel momento l'interrogazione del senatore Buizza.

Per la costituzione del consorzio del Mincio si rende noto che, ravvisandosi l'opportunità della costituzione d'ufficio di un consorzio per la regolarizzazione del lago di Garda, venne nominato con decreto del 10 maggio 1950 un Commissario straordinario che predispose la documentazione richiesta dalla legge per tale costituzione, compreso lo schema di statuto del nuovo consorzio.

A seguito delle insistenti richieste delle autorità delle provincie di Verona, di Padova, di Venezia e di Rovigo per un riesame del predisposto schema di statuto e a seguito di vari convegni fra i rappresentanti delle Provincie interessate, è stato raggiunto un accordo che contempera i contrastanti punti di vista. Nella riunione del 15 novembre 1952, svoltasi presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona, i rappresentanti degli enti mantovani e veronesi hanno dichiarato che la questione delle modalità della utilizzazione delle acque del lago viene superata dal nuovo schema di statuto del consorzio del Mincio che dovrebbe assumere le funzioni di consorzio per la utilizzazione idrica ai sensi dell'articolo 72 del testo unico della legge 11 dicembre 1933, n. 775.

La soluzione proposta è tuttora in corso di esame presso il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste, che

è stato anche recentemente interpellato in merito e si spera di poter avere quanto prima gli elementi per poter proseguire nell'istruttoria.

Per quanto riguarda la richiesta della prosecuzione e del completamento dei lavori della galleria di scarico dell'Adige nel Garda si precisa che è stato redatto il relativo progetto, che sarà esaminato in questi giorni dal Consiglio dei lavori pubblici. Bisognerà naturalmente provvedere al finanziamento relativo e si spera di poterlo fare con i prossimi stanziamenti in relazione alle provvidenze votate dal Parlamento per la legge dei fiumi.

PRESIDENTE. Il senatore Buizza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUIZZA. Anzitutto ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle notizie che ci ha fornito e mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Dico parzialmente, perchè tra le Provincie chiamate a studiare la costituzione di questo consorzio non ho sentito elencare dall'onorevole rappresentante del Governo la provincia di Brescia, la quale ha pure interessi rivieraschi di notevole importanza .

Mi dichiaro solo parzialmente soddisfatto anche perchè penso che la Commissione che è stata nominata per lo studio e la formazione del consorzio che dovrà provvedere all'esercizio della regolamentazione del lago di Garda, pur dovendo concludere formando un consorzio che dovrà essere costituito sul modello dei consorzi che attualmente funzionano per gli altri laghi prealpini, lago Maggiore, di Como e d'Iseo, richiederà per i suoi studi molto tempo.

Non mi perderò a rilevare l'importanza che assume la gestione della regolazione del lago di Garda.

Lo sbarramento mobile costruito a Salionze sul Mincio è oggi manovrato non si sa esattamente da chi, se dal Consorzio di irrigazione o dal cosiddetto Consorzio del Mincio a cui l'onorevole Sottosegretario ha fatto cenno, o dal Genio civile di Verona. Sta di fatto che un'opera del genere dovrebbe essere manovrata da un ente che rappresentasse gli interessi delle utenze industriali a monte e a valle del lago, delle utenze irrigue a valle del lago e dei rivieraschi. Sta di fatto che questo ente non potrebbe essere che costituito da rappresentanti di tutti i vari interessati. Io mi auguro che gli studi di quella Commissione a cui ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario vengano comunicati e si concludano con una certa sollecitudine. Sappiamo che altre due Commissioni, per esigenze di carattere idraulico, sono state nominate già da tre o quattro anni, ma ancora i risultati dei loro studi non sono stati portati a nostra conoscenza. Io mi permetto di insistere presso l'onorevole Sottosegretario perchè la Commissione istituita per studiare la gestione del lago di Garda, trasformato in serbatoio artificiale, abbia a concludere sollecitamente i propri lavori.

PRESIDENTE. Essendo stata rinviata ad altra seduta, d'accordo con la interrogante, la interrogazione presentata dalla onorevole Merlin Angelina al Ministro degli affari esteri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (59), passiamo alla interrogazione successiva, rivolta dai senatori Giacometti, Locatelli, Liberali, Merlin Angelina, Pellegrini, Cianca e Caldera, al Presidente del Consiglio dei ministri. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere i criteri che lo guidano nell'assegnare contributi alle Compagnie stabili e semi-stabili drammatiche e per sapere se reputi vantaggioso all'Arte il verificarsi di episodi eroicomici quali quelli che non onorarono la nascita della Compagnia cosidetta Triveneta, episodi che hanno stupito ed accorato il mondo artistico e disgustato i contribuenti i quali vedono — in tale maniera — sperperato il pubblico denaro » (75).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

ERMINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In merito alla interrogazione dei senatori Giacometti ed altri si fa presente che i criteri con i quali si procede alla assegnazione dei contributi statali alla attività del teatro drammatico vengono stabi-

liti anno per anno, in attesa della emanazione della nuova legge in corso di studio, dalla Direzione generale dello spettacolo in base agli stanziamenti di bilancio dei relativi fondi ed ai risultati dei precedenti esercizi, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, prorogato con legge 29 dicembre 1949, n. 959.

Erano così previste per la corrente stagione, come nelle precedenti, sovvenzioni per i teatri stabili, le compagnie primarie e secondarie di giro, gli spettacoli straordinari di Siracusa e di Venezia, organizzati rispettivamente dall'Istituto nazionale del dramma antico e dall'Ente autonomo della biennale, nonchè speciali provvidenze per l'incremento e la difesa del repertorio nazionale.

Mentre per le compagnie primarie di giro le sovvenzioni vengono erogate sulla base di contributi proporzionati agli incassi lordi conseguiti dalle singole formazioni, cui possono seguire adeguati premi finali a seconda dei risultati raggiunti nel corso della stagione, per i teatri stabili il finanziamento viene fissato all'inizio dell'attività, in base all'esame dell'elenco artistico, del programma e della durata. I principali requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica di teatro stabile sono: il riconoscimento ufficiale da parte del Comune sede del teatro, riconoscimento che assicuri anche all'istituzione un funzionamento; la disponibilità della sala e ogni altra possibile facilitazione; la costituzione di un Consiglio di amministrazione responsabile e di un direttore qualificato, lo svolgimento di un repertorio scelto con criteri di arte, che riservi agli autori italiani, classici e contemporanei, una adeguata partecipazione. L'entità, poi, del contributo statale viene proporzionata all'importanza della iniziativa e alle comprovate necessità di gestione.

I teatri stabili riconosciuti tali e pertanto ammessi al finanziamento statale per la corrente stagione, sono: il Piccolo Teatro di Milano, il Piccolo Teatro di Roma, il Teatro « Duse » di Genova, il Teatro stabile di Bolzano, quello delle Tre Venezie e quello del Sud. Tutti questi hanno già funzionato nella passata stagione meno gli ultimi due, cioè i teatri delle Tre Venezie e del Sud che sono di nuova istituzione.

Per il teatro delle Tre Venezie si è trattato di una iniziativa delle Amministrazioni provinciali della regione che, consorziatesi in una unione delle Provincie trivenete, hanno voluto dar vita ad una speciale compagnia regionale che avesse il preciso scopo di realizzare, nei centri grandi ed anche nei piccoli del Veneto, centri di solito trascurati dalle normali compagnie, un degno programma artistico, a prezzi inferiori a quelli di solito praticati.

L'iniziativa si presentava organizzativamente ed amministrativamente in regola, con un finanziamento fornito dalle Amministrazioni provinciali, che costituiva una sicura garanzia di serietà e di continuità; con un direttore artistico qualificato, perchè già favorevolmente affermatosi nella direzione del teatro universitario di Padova; con un programma che nel complesso sembrava rispondere alle finalità sperate dai promotori.

Il debutto e i primi passi della compagnia, per imprevisti avvenimenti e per le inevitabili contrarietà connesse con la fase iniziale di ogni nuova iniziativa, furono alquanto difficili, per cui vennero adottate anche delle misure atte a migliorare la struttura organizzativa della istituzione ed atte ad assicurare il proseguimento dell'attività fino al termine del periodo previsto. La compagnia stessa, dopo una prima fase di assestamento, ha proseguito la sua attività fino al 31 gennaio ultimo scorso.

L'iniziativa, come primo esperimento di un teatro regionale, è stata comunque utile e direi interessante anche se i risultati finanziari sono stati piuttosto modesti. È mia opinione che, ad iniziative del genere, convenga, sia pure con tutta la dovuta prudenza, dare incoraggiamento perchè anche le popolazioni dei centri minori abbiano modo di ascoltare un teatro che sia degno delle tradizioni artistiche del nostro Paese. Ad ogni modo è opportuno ricordare che il contributo globale concesso a favore dell'Unione delle Provincie trivenete, responsabile della gestione della compagnia delle Tre Venezie, è stato di 15 milioni; e poichè l'iniziativa, di fatto, ha assorbito quello che era il teatro universitario di Padova, sovvenzionato fin dallo scorso anno sui fondi del 6 per cento con un contributo di 8 milioni, il

maggior onere derivante allo Stato assomma a 7 milioni di lire.

PRESIDENTE. Il senatore Giacometti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GIACOMETTI. Tra tutte le incongruenze e i vecchiumi che il Senato della Repubblica ha ereditato dal Senato del Regno, c'è anche l'istituto della interrogazione, la quale dà luogo a discussioni su fatti avvenuti sette od otto mesi prima, talchè avviene che episodi, che hanno vivamente interessato l'opinione pubblica e la cronaca vengano dalla inesorabilità del tempo assopiti, e discussi in questa Assemblea, come è avvenuto oggi, quando ormai sono coperti dal velo della burocrazia che copre od attenua ogni eventuale protesta.

Onorevole Sottosegretario, se nella vita dei Governi c'è una necessaria continuità si deve riconoscere la impossibilità di colpire lei come responsabile.

Ho visto passare nell'emiciclo l'onorevole Ponti, suo Ministro, ed avevo sperato che come rappresentante autorevole di Venezia avesse potuto dare a questa interrogazione una risposta più concreta. Lei, onorevole Sottosegretario, ha parlato di teatro regionale, e precisamente con questo programma tutte le Amministrazioni provinciali del Veneto furono attirate a dare la loro adesione a questa iniziativa perchè ella sa che a Venezia e nel Veneto il teatro ha una rinomanza ed una importanza che ella, letterato, certamente conosce e valuta.

Ma i fatti sono stati completamente diversi. Lei ha accennato ad « inconvenienti » — frase puramente parlamentare —. Il debutto di questa compagnia è stato doppiamente censurabile: censurabile perchè il programma non aveva niente a che fare col teatro Triveneto che ha un passato grandioso ed un presente onorevole. È necessario che lei sia informato ed io avrei qui una quantità di giornali che non cito e son passati dalla cronaca alla storia. Il debutto è avvenuto precisamente al teatro della Fenice per opera di questa compagnia che ha rappresentato una commedia nuova di un ignoto autore americano, ciò che è non soltanto dispregio del genio veneto, ma rappresenta un inopportuno atto di servilismo. Quella commedia è caduta in maniera disastrosa e mi permetta, onorevole Sottosegretario, di aggiungere il particolare che la commedia ha recato nella scena episodi che hanno provocato la protesta degli stessi promotori. Accenno al fatto che nella commedia si sono portate attorno alla tormentata figura del grande Toulouse Lautrec le prostitute parigine, con grande scandalo dei democratici cristiani presidenti delle Giunte provinciali.

Quindi non solo la commedia è caduta ignominiosamente — ed i pareri dei critici sono concordi nella constatazione dell'insuccesso completo — non solo si è mancato all'ossequio che si doveva per il teatro Triveneto, ma si è creata anche attorno a questa organizzazione artistica una fama poco lusinghiera.

Io non mi soffermo ad esaminare tutto quello che è capitato. Si è parlato di un direttore che porta il nome di un illustre nostro collega che non voglio nominare per non provocare dei fatti personali e poi anche perchè è poco simpatico parlarne durante l'assenza dei colleghi stessi. Da qualche parte si è sostenuto che questo nome influente potesse eventualmente, non dico pesare, per il troppo rispetto che ho dell'indipendenza dei funzionari che dirigono la sezione dello spettacolo, ma in qualche modo influire. In conclusione, mi sono convinto che l'organismo statale preposto allo spettacolo deve vigilare a che i quattrini dei contribuenti sieno bene spesi. Si profila ora un Ministero dello spettacolo, ed io mi auguro che il nuovo Ente saprà vigilare perchè l'arte, in genere e soprattutto l'arte del teatro, non ha bisogno di questi gravi incidenti. Il teatro è in crisi ed ha bisogno di essere sostenuto validamente e dal punto di vista finanziario e dal punto di vista morale.

Ella permetterà quindi, onorevole Sottosegretario, che concluda dichiarandomi non soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Agostino al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio Campilli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere quali provvedimenti si vogliano prendere, affinchè siano rapidamente iniziati

i lavori di derivazione e canalizzazione delle acque potabili, destinate al comune di San Giovanni di Gerace, ove tutti gli anni, proprio per mancanza di acque potabili, oltre che per mancanza di fognature, si verificano numerosi casi, spesso letali, di tifo e di altre malattie addominali infettive » (76).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La domanda presentata dal comune di San Giovanni di Gerace, per ottenere la derivazione delle acque della sorgente posta in contrada Scialota, al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico di quell'abitato, è in corso di istruttoria presso il competente ufficio del Genio civile. Frattanto, il progetto per la costruzione dell'acquedotto, che lo stesso Comune aveva presentato al Ministero dei lavori pubblici, è stato inoltrato, in data 1° dicembre corente anno, alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale, com'è noto, si è assunto l'onere della costruzione della condotta di adduzione e dei serbatoi mentre alle reti di distribuzione interne negli abitati debbono provvedere i Comuni interessati. La predetta Cassa non può però garantire un'immediata realizzazione dell'opera essendo questa subordinata alle disponibilità dell'acqua che dovrà alimentare l'acquedotto. Infatti la zona in cui è ubicato il comune di San Giovanni di Gerace è assai deficiente di sorgenti, per cui, ove la concessione di derivazione dalla sorgente Scialota non risolvesse il problema, bisognerebbe orientarsi per una soluzione che utilizzi acque superficiali. Una soluzione del genere dovrebbe essere curata in modo speciale e quindi richiederebbe maggior tempo.

Quando la Cassa avrà provveduto alla costruzione delle opere di adduzione e del serbatoio, il Ministero dei lavori pubblici si riserva di concedere il contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa che sarà necessaria per la rete di distribuzione interna dell'abitato di che trattasi. Per quanto riguarda la fognatura, non risulta che il Comune in parola abbia finora avanzato alcuna richiesta per ottenere il contributo di cui alla citata legge.

Se il Comune stesso intendesse presentare una tale richiesta, in base alla procedura stabilita dalla legge 15 gennaio 1953, n. 584, che ha modificato ed integrato la summenzionata legge n. 589, non si mancherebbe di prendere la domanda stessa nella migliore possibile considerazione in sede di formazione di nuovi programmi.

PRESIDENTE. Il senatore Agostino ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AGOSTINO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non sono soddisfatto. Carta, sempre carta, sempre promesse, sempre leggi per un comunello che non ha la possibilità di far nulla, per un comunello dove mancano le persone influenti. È impossibile che attraverso l'autorità del rappresentante di quel Comune si conducano in porto questi progetti. È per questo motivo che il Governo, con i propri mezzi, di propria iniziativa, deve fare in modo che questo infelice Comune non abbia più la grave sciagura dei morti di tifo.

San Giovanni in Gerace non ha farmacia, non ha medico, è stato per molto tempo senza levatrice, non ha acqua potabile. Non parliamo delle fognature; gli abitanti non le sperano nemmeno; ma è straziante che non debba avere un po' d'acqua potabile. Vi sono esseri miserrimi, non vi sono abbienti. Se qualche abbiente vi è egli l'acqua la preleva altrove; ma i miserrimi non hanno la possibilità di andare a prelevare l'acqua. Lo Stato deve sostituirsi al Comune che non riesce ad operare. Non vorrei che anche quest'anno vi fossero ancora altri morti per tifo.

Vi sono i mezzi per sanare il tifo, ma i mezzi costano e gli abitanti che si ammalano non hanno la possibilità di ricorrere ai moderni ritrovati della medicina. Pertanto, insisto che qualcosa si faccia e mi dichiaro non soddisfatto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Onorevole senatore, comprendo le ragioni ed i motivi della sua insoddisfazione,

però, come ella ha udito, non vi sono problemi finanziari da risolvere per poter portare l'acqua in questo Comune. La Cassa del Mezzogiorno si è assunto l'onere di portare l'acqua fino al centro abitato e allo stesso modo il Ministero dei lavori pubblici in questa sede assume con lei formale impegno di dare il contributo della legge 589 per la costruzione della rete interna.

Il problema grave è un altro e non può essere risolto se mancano le condizioni per risolverlo. Per poter fare l'acquedotto ci vuole l'acqua da addurre ed è questo il problema che attualmente occupa gli organi tecnici. L'Ufficio del Genio civile sta appunto facendo le necessarie indagini per vedere se è possibile soddisfare a queste esigenze con le sorgenti dello Scialota oppure se è necessario provvedere in altro modo, magari attraverso la raccolta delle acque superficiali. Il motivo della sua insoddisfazione è quanto mai degno di considerazione, però non c'è trascuratezza da parte degli organi statali, ma soltanto difficoltà obiettive che rendono difficile la risoluzione del problema.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno un'interrogazione del senatore Spezzano al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere i motivi per i quali non è stato ancora disposto, a norma dell'articolo 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (regio decreto 11 dicembre 1933), il sovraccanone spettante ai comuni rivieraschi del bacino Cecita Moccone in provincia di Cosenza, già in funzione da circa un anno, e se non ritenga che il ritardo riesca dannosissimo ai predetti Comuni » (83).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CORTESE, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con l'interrogazione in argomento il senatore Spezzano chiede in sostanza di conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto sulle domande dei Comuni rivieraschi del bacino del fiume Mucone, intesi ad ottenere il sovracanone di cui all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in dipendenza della concessione di derivazione di acqua a scopo di produzione di energia elettrica, ora della Società Meridionale di elettricità, di cui al regio decreto 12 febbraio 1943, n. 370 e al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 1746/255, il cui impianto è entrato in funzione da circa un anno.

Al riguardo, richiamando quanto venne fatto presente all'onorevole interogante in risposta alla sua precedente interrogazione n. 463 sullo stesso argomento, va ricordato che l'articolo 53 del citato testo unico non stabilisce a favore dei Comuni rivieraschi un vero e proprio diritto al sovracanone, ma conferisce al Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la facoltà di stabilire con proprio decreto, quando si verifichi il trasporto dell'energia oltre i 15 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi, un sovracanone a favore dei Comuni stessi ed a carico della ditta concessionaria. Non si può quindi parlare allo stato delle cose di sovra-canone « spettante » ai Comuni rivieraschi, ma soltanto di sovra-canone eventualmente liquidabile a favore dei predetti Comuni ed a carico della S.M.E.

Chiarito ciò, si fa presente che le domande dei Comuni interessati alla derivazione d'acqua di che trattasi furono subito inviate dalla Direzione generale del Demanio alla prefettura di Cosenza per la necessaria istruttoria tecnica da esperirsi dal locale ufficio del Genio civile con nota 6 ottobre 1952, n. 79224. Tale istruttoria tuttavia non è stata ancora espletata nonostante i solleciti fatti dalla nostra Direzione generale del Demanio alla prefettura di Cosenza con note 29 settembre 1953, n. 78093 e 13 novembre 1953, n. 81426. Ed avendo ora i comuni di Acri e di Spezzano della Sila fatto presente che per la completa definizione della istruttoria medesima sarebbero necessari alcuni dati che dovrebbero essere forniti dalla Società meridionale di elettricità, la Direzione generale del Demanio, con nota n. 72064, in data 10 marzo 1954, ha tra l'altro invitato, tramite la Prefettura, l'Ufficio del Genio civile di Cosenza a porre un breve termine entro il quale la Società stessa dovrà comunicare i dati richiesti.

Si assicura, comunque, che da parte della Direzione generale del Demanio la pratica

sarà tenuta in particolare evidenza in modo da provvedere, non appena sarà completata l'istruttoria tecnica e dopo aver sentito il prescritto parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla più sollecita sua definizione. Pur concordandosi circa la necessità di evitare ulteriori ritardi, è però da rilevare che il ritardo nel quale si è incorsi, ritardo di circa un anno, non può cagionare un danno particolarmente rilevante ai Comuni. Non vi è dubbio che i Comuni interessati hanno diritto alla liquidazione dal momento stesso in cui ha avuto inizio il trasporto di energia. Quindi la liquidazione varrà *ex tunc*.

PRESIDENTE. Il senatore Spezzano ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, quello che io dirò potrà sembrare a qualcuno una favola, purtroppo invece è una dura realtà, dura realtà della quale sono stati vittime tutti i Comuni rivieraschi d'Italia nei riguardi delle Società di elettricità. È, infatti, ormai notorio che semplicemente l'uno per cento dei Comuni è riuscito ad avere liquidato il diritto che scaturisce da una legge. Probabilmente, onorevole Sottosegretario, era questa la sorte destinata anche ai Comuni del lago Cecita Moccone. Dalla risposta che mi ha dato l'onorevole Sottosegretario ho motivo di ritenere che, ormai, questo pericolo si sia allontanato, però non posso fare a meno di rilevare come, a distanza di ben diciotto mesi dall'entrata in azione degli impianti, durante i quali la Società meridionale di elettricità è riuscita ad incassare circa sette miliardi, non si sia trovato il modo di liquidare quei pochi milioni a favore dei Comuni rivieraschi. A quale mezzo si è ricorsi? Innanzi tutto, la prima volta che io presentai l'interrogazione il suo predecessore mi rispose che ancora l'impianto non era entrato in funzione. Restai stupito perchè, essendo della zona, sapevo che questo non rispondeva a verità. Dissi allora al suo predecessore che il fatto stesso che gli uffici incaricati avevano dato una informazione così inesatta doveva metterlo in condizioni di allarme e indurlo a cercare di andare a fondo.

Successivamente si è iniziata la pratica con la quale si chiede che si accerti qual'è l'energia elettrica prodotta e quanta ne viene trasportata. Questi dati, nemmeno a farlo apposta, sono elencati nella relazione ufficiale della A.N.I.D.E.L. ed io mi sono fatto dovere di portarli al Genio civile. Per di più tali dati sono stati richiesti all'ufficio per le imposte sulla negoziazione e l'ufficio stesso li ha forniti. In ultimo il Genio civile ha ritenuto opportuno di chiedere i dati proprio alla società, cioè a quello stesso ente che deve essere sottoposto al pagamento del canone. Naturalmente la società non ha nessuno interesse a fornire i dati stessi, tanto vero che sono passati diciotto mesi e la pratica non è ancora evasa.

Ella ha detto, onorevole Sottosegretario — e mi è piaciuto che nel dir ciò ha dato un tono diverso alla sua voce —: noi del Ministero non abbiamo nessuna colpa perchè, iniziata la pratica, essa non è ancora finita nonostante i reiterati solleciti. In quel « nonostante i reiterati solleciti », se lei va a fondo, trova la verità del perchè la pratica non finisce. La S.M.E. ha modo di farla arenare.

Io mi auguro di non dover ritornare su questo penoso argomento. Farò del mio meglio presso il Genio civile e la Prefettura. Le assicuro che ogni settimana sarò in questi uffici a premurare; ritengo del resto che le mie premure sono troppo deboli di fronte alla forza della S.M.E. che rappresenta il monopolio elettrico delle nostre Regioni.

Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario di fare insistere nuovamente presso il Genio civile affinchè la pratica finalmente possa conchiudersi. Diversamente, continueremo in questa dolorosa situazione per cui la S.M.E. incassa miliardi e noi non riusciremo ad ottenere nemmeno quelle briciole alle quali abbiamo diritto per la legge del 1933.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Terragni al Ministro dei lavori pubblici. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere se, in considerazione delle sempre più numerose sciagure dovute all'inosservanza delle norme di sicurezza nelle costruzioni edilizie, non ravvisi l'opportunità di invitare le autorità periferiche a far rispettare con la dovuta severità il regio decreto 16 no-

vembre 1939, n. 2229, relativo alle ispezioni ai lavori in cemento armato. Risulta infatti che mentre le norme del predetto regio decreto sono applicate con giusto rigore a Roma, Milano ed altri centri, sono invece trascurate in molte province, donde il ripetersi di gravi e funesti incidenti che impressionano l'opinione pubblica » (86).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come l'onorevole senatore interrogante sa, la sorveglianza sulle opere costruite in cemento armato è demandata alla competenza dei prefetti, mentre quella relativa alle opere eseguite per conto dello Stato è svolta dagli organi tecnici statali. In considerazione degli inconvenienti che determinano l'inosservanza delle norme contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, il Ministero ha diramato in data 24 gennaio 1953 apposite istruzioni dirette ai prefetti e ai capi servizio dell'amministrazione dei lavori pubblici con le quali ha ribadito la necessità di far rispettare le disposizioni della citata legge ed in particolare quelle concernenti la scelta del progettista, del direttore dei lavori o dell'impresa. Se dalle cose che verrà dicendo l'onorevole interrogante risulterà opportuno di ribadire queste istruzioni, posso fin da ora assicurarlo che ciò sarà fatto.

PRESIDENTE. Il senatore Terragni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TERRAGNI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per le comunicazioni che ha dato in merito alla questione dell'osservanza delle norme per le costruzioni in cemento armato. Debbo intanto rilevare che durante il tempo trascorso dalla presentazione della mia interrogazione ad oggi si è determinata una piccola modificazione, nel senso che mentre nella mia interrogazione è scritto che le norme in materia erano applicate con giusto rigore a Roma, a Milano ed altri centri, ora mi risulta che a Milano ed a Roma non c'è più quel giusto rigore necessario in tale materia e quindi anche in queste due città su questo punto si lascia molto a desiderare. Ho ritenuto di richiamare l'attenzione del Governo sulla costruzione delle opere in cemento armato poichè attualmente, per ragioni di carattere economico, accade che le sollecitazioni cui sono sottoposti i materiali sono spinte al massimo grado. Quando entra in giuoco la speculazione bisogna stare molto attenti. C'è poi da tenere conto della inesperienza di alcune imprese che affrontano la costruzione di opere in cemento armato senza la necessaria preparazione. È opportuno quindi che il richiamo venga ripetuto, onorevole Sottosegretario, da parte degli organi competenti.

Le costruzioni in cemento armato hanno una loro particolare posizione: infatti mentre tutte le opere edilizie sono soggette, per i regolamenti comunali, a delle norme molto restrittive e bene applicate per quanto riguarda la parte urbanistica ed artistica, per la parte statica il Comune non ha alcuna competenza poichè l'organo a cui è devoluta la competenza è la prefettura. Si verifica in pratica che l'organo competente non è chiamato se non in casi eccezionali: accade che l'ottanta per cento delle costruzioni non viene denunziato, per quanto riguarda le opere in cemento armato. Così, se qualche osservazione è fatta, ciò accade soltanto quando attraverso segnalazioni pubbliche l'organo competente viene a sapere che una determinata costruzione è in corso. I costruttori da parte loro non hanno alcuna voglia di fare la denunzia per ragioni che si intuiscono. Sarebbe perciò necessario disciplinare ed aumentare la sorveglianza sulle costruzioni in cemento armato, creando un collegamento tra gli uffici del Comune per il rilascio della licenza di abitabilità e la prefettura per l'attività di sorveglianza e di collaudo per la parte che ad essa compete, in collaborazione anche con l'Ordine professionale degli ingegneri. Io proporei quindi che si subordinasse il rilascio delle autorizzazioni all'inizio delle costruzioni da parte delle autorità comunali, alla dimostrazione che è stata già fatta la denunzia delle opere di cemento armato. E ciò per dare modo di attuare effettivamente i controlli. Il costruttore al momento della denunzia delle opere in cemento armato dovrebbe essere obbligato a fare un

deposito presso la prefettura per le spese di collaudo, spese che sono poste a carico del costruttore stesso, di modo che il funzionario tecnico che esegue il controllo delle strutture in cemento armato non debba dipendere dallo stesso che deve controllare, come ora accade.

In ultimo io subordinerei il rilascio della licenza di abitabilità delle nuove costruzioni da parte dell'autorità comunale, alla dimostrazione dell'avvenuto collaudo favorevole sulle opere in cemento armato da parte del tecnico a ciò delegato.

In ultimo, pregherei l'onorevole Sottosegretario di infliggere qualche sanzione in caso di violazione della circolare. Quando l'interessato sa che vi sono norme che possono essere eluse senza conseguenze è sempre invogliato a farlo. La sanzione impedirebbe questa forma di abuso, o la renderebbe meno facile.

Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, pregandolo di insistere presso le Prefetture.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Angrisani e Petti al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere le ragioni per le quali il Prefetto di Salerno violando apertamente la legge ha sospeso gli inderogabili termini voluti dall'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, nei riguardi di un atto deliberativo del Consiglio comunale di Nocera Inferiore in data 22 settembre 1953, n. 225, che riflette la diffida al medico condotto di non occupare altra attività impiegatizia » (100).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 78 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 dispone che « l'ufficio di sanitario condotto è incompatibile con la professione di commerciante, nonchè con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'amministrazione comunale e consorziale, non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro di esso ».

Questo articolo, dunque, stabilisce anzitutto un'incompatibilità fra l'ufficio di medico condotto e la professione di commerciante; manda poi al potere discrezionale delle amministrazioni stabilire altre incompatibilità. Come va esercitato dalle amministrazioni questo potere discrezionale? Evidentemente in via generale ed obiettiva, con norme che, per loro natura, riguardano l'ufficio dei medici condotti e vanno quindi incluse nel regolamento che, secondo l'articolo 66 del testo unico, ogni amministrazione deve dettare, con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa, per disciplinare lo stato giuridico dei medici condotti.

Con la delibera cui l'interrogazione si riferisce il comune di Nocera inferiore vietò ad un medico condotto di continuare a prestar servizio presso l'ospedale civile, minacciando di dichiararlo dimissionario se non avesse ottemperato entro un dato termine.

Poichè tale delibera dettava, *ex novo*, un divieto che non era stabilito nel regolamento sulle condotte, essa evidentemente aveva natura regolamentare e perciò andava sottoposta, come fu, alla giunta provinciale amministrativa. Non poteva, dunque, divenire esecutiva nei termini di cui all'articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530, che riguarda solo le delibere « non soggette a speciale applicazione ».

Correttamente il Prefetto, avuta copia della delibera, chiese al Comune copia del regolamento sulle condotte per vedere se questo contenesse o no il divieto e se, quindi, la delibera ricadesse sotto l'articolo 3 della legge 1947, n. 530, oppure no, nel quale ultimo caso non potevano decorrere i termini di cui in tale articolo. In questo senso, sostanzialmente, il Prefetto scrisse al Comune, sia pur con qualche improprietà formale. Poi la giunta provinciale amministrativa negò la sua approvazione alla delibera.

PRESIDENTE. Il senatore Angrisani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ANGRISANI. Onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, è la prima interrogazione, da quando ho l'onore di sedere su questi banchi, che presento, ed è la prima

grande delusione, forse l'ultima in questo campo. Pensavo che l'interrogazione fosse qualche cosa di serio; immaginavo che avrei potuto collaborare con il Governo, ed a questo scopo, avevo inviato al Ministro copie delle varie deliberazioni e delle lettere del Prefetto, appunto per dare ad esso un quadro chiaro per poter esprimere un giudizio fondato e poter così reprimere un abuso che la Prefettura commetteva in danno di una amministrazione comunale. È una storia piuttosto lunga che ebbe inizio con una interrogazione dell'onorevole Zelioli Lanzini nella quale si chiedeva se un medico condotto poteva essere anche direttore di ospedale. L'Alto Commissariato rispose che era cosa assolutamente incompatibile l'essere direttore di un ospedale, anche di terza categoria, col posto di medico condotto.

L'amministrazione comunale di Nocera, avuta nelle mani questa risposta dell'Alto Commissariato, provvide colla massima celerità a deliberare e invitò il medico condotto a scegliere tra il posto di direttore dell'ospedale e quello di medico condotto. Ecco quindi sorgere le ire della Prefettura con le conseguenti lettere e deliberazioni. Comunque, la Prefettura, pur respingendo la deliberazione del Comune, diceva che bisognava richiamarsi al famoso articolo 78. L'amministrazione, ossequiente al deliberato della Giunta, decise ancora di diffidare il medico attraverso l'articolo 78, facendo preparare la deliberazione addirittura da un illustre avvocato in materia amministrativa, cioè dal titolare della cattedra del diritto amministrativo dell'Università di Napoli. La Prefettura ha ancora una volta bocciato questa deliberazione. Il comune di Nocera la riproporrà nuovamente, il Prefetto la boccerà nuovamente. A questo punto, come normalmente avviene, dovrei dire che non solo non sono soddisfatto, ma mi verrebbe la voglia di dire che sono soddisfatto perchè di questo passo non credo che le cose potranno continuare e si dovrà venire ad una decisione. Onorevole Sottosegretario, reprimete questo abuso se volete che ritorni, come è necessario, la moralità nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Russo Salvatore al Ministro della pubblica istruzione sui documentari a contenuto politico proiettati nelle scuole elementari di Enna (101).

Poichè il senatore Russo non è presente, l'interrogazione si intende ritirata.

Essendo trascorso il tempo destinato allo svolgimento delle interrogazioni, le altre interrogazioni iscritte all'ordine del giorno sono rinviate ad altra seduta.

Per il deferimento di disegni di legge all'esame di Commissione speciale.

DE BOSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BOSIO. Ho avuto l'onore di presentare al Senato, assieme al collega senatore Trabucchi, il disegno di legge n. 389, riguardante il risarcimento dei danni derivati alla provincia di Verona a seguito dell'alluvione. Mi permetto chiedere che questo disegno di legge sia deferito all'esame della Commissione speciale già costituita per l'esame di analoghi provvedimenti.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore De Bosio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

MAGRÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRÌ. Sono presentatore, con altri colleghi, di un disegno di legge a favore degli alluvionati della zona di Catania. Per ovvia analogia, chiedo che anche questo disegno di legge sia deferito all'esame della Commissione speciale per gli alluvionati.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto ai voti la proposta del senatore Magrì. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (Primo provvedimento) » (226) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53 (primo provvedimento) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro del bilancio. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro del bilancio*. L'onorevole Giacometti mi ha chiesto alcune delucidazioni su questo disegno di legge, che io non posso immediatamente dare. Quindi sarei grato al Senato se volesse consentire ad un rinvio della discussione di questo disegno di legge ad una prossima seduta.

PRESIDENTE. Sarebbe possibile discuterlo domani?

VANONI. *Ministro del bilancio*. La pregherei di rinviarlo alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Senatore Giacometti, ha difficoltà al rinvio della discussione del disegno di legge?

GIACOMETTI. Nessuna.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, resta allora stabilito che la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla prima seduta della prossima settimana.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 18*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 » (77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione di diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si rimette alla relazione ministeriale.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Dichiaro che il Gruppo parlamentare comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale concluso a Roma, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

ACCORDO CONCLUSO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Considerata la necessità per i due Paesi di porre rimedio ai pregiudizi subìti a causa della guerra dai loro nazionali in materia di diritti di proprietà industriale;

Data l'impossibilità nella quale si sono trovate le persone fisiche di nazionalità germanica e le persone giuridiche soggette al diritto germanico di avvalersi delle norme contenute nel decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031;

Tenuto conto degli obblighi derivanti a ciascuno dei due Governi dalle Convenzioni, Trattati ed Accordi internazionali in vigore;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 30 aprile 1953 i termini di priorità, previsti dall'articolo 4 della Convenzione d Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, relativi al deposito di domande di brevetto d'invenzione, di modelli d'utilità, di disegni o modelli industriali, o di marchi di fabbrica o di commercio, che non erano ancora scaduti il 13 ottobre 1943 e quelli che hanno cominciato a decorrere dopo tale data e che sono scaduti prima del 30 aprile 1952

Art. 2.

Sono considerati depositi nel senso del presente Accordo i depositi effettuati in un paese membro dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, compresi i depositi eseguiti presso gli Uffici di Berlino e di Darmstadt, istituiti dalla legge germanica del 5 luglio 1948.

Art. 3.

Il termine previsto dalla legislazione delle due Parti contraenti per fare la dichiarazione di priorità non scadrà, per quanto concerne i depositi indicati dal presente Accordo, prima del 30 aprile 1953.

Art. 4.

I terzi che, dopo il 13 ottobre 1942 e prima della data della firma del presente Accordo, avessero in buona fede intrapeso l'attuazione o fatto preparativi effettivi in vista dell'attuazione di una invenzione, di un modello di utilità o di un disegno o modello industriale, potranno continuarne l'utilizzazione nella misura in cui la legislazione del Paese contraente lo permette.

Art. 5.

Se il certificato relativo al primo deposito, quale è prescritto dalla legislazione delle due Parti contraenti, non potesse essere presentato per il fatto che l'Autorità competente non è in grado, causa la guerra, di rilasciarlo, la priorità rivendicata sarà ammessa su presentazione di una dichiarazione e rilasciata dall'Autorità competente, semprechè tanto il contenuto quanto la data del primo deposito appaiano, in base a tale dichiarazione, verosimili.

Art. 6.

Le rinnovazione dei marchi per i quali, ai sensi della legislazione dei due Paesi, sono scaduti o scadranno i termini per la protezione nel periodo compreso dal 13 ottobde 1943 al 30 aprile 1953, può aver luogo con effetto dalla scadenza del precedente periodo di validità a condizione che il deposito della domanda di rinnovazione sia stato eseguito entro il 30 aprile 1953.

La rinnovazione dei marchi italiani e germanici, registrati internazionalmente ai sensi dell'Accordo di Madrid del 14 aprile 1891, ha effetto, nel territorio di ciascuna delle due Parti contraenti, dalla scadenza della normale durata dell'anzidetta registrazione internazionale purchè la rinnovazione sia iscritta nel Registro internazionale entro il 30 aprile 1953.

Art. 7.

Il periodo compreso tra il 13 ottobre e il 1° aprile 1951 è escluso dal computo del tempo entro il quale un marchio deve essere utilizzato a termini della legislazione delle due Parti contraenti.

Art 8.

Il presente Accordo è applicabile:

a) alle persone fisiche di nazionalità italiana o germanica, qualunque sia il luogo del loro domicilio;

b) alle persone giuridiche soggette al diritto italiano o germanico

I benefici del presente Accordo possono anche essere invocati dagli aventi causa dei titolari originari qualora detti aventi causa siano cittadini di una delle Parti contraenti e purchè i loro diritti siano stati acquistati con data certa prima del 1° maggio 1950.

Art. 9.

1. — Il presente Accordo dovrà essere ratificato e gli stumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn al più presto.

2. — Il presente Accordo entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma e definitivamente all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi e dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma in duplice esemplare il 30 aprile 1952 in lingua italiana e tedesca, ambo i testi facendo egualmente fede.

Per il Governo Italiano
ANTONIO PENNETTA

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
EDUARD REIMER.

DER VORSITZENDE
DER DEUTSCHEN DELEGATIO.

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation
Herrn Dr. ANTONIO PENNETTA
Rom

Rom, den 30. April 1952.

Herr Vorsitzender,

unter Bezugnahme auf die Besprechungen, die anlässlich der Verhandlungen uber den Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes geführt worden sind, beehre ich mich Ihnen zu bestätigen, dass die Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 8 der Alliierten Hohen Kommission vom 20. Oktober 1949 betreffend gewerbliche, literarische und künstlerische Eigentumsrechte ausländischer Staaten und Staatsangehöriger – mit Ausnahme der Bestimmungen des Artikel 6 – hinsichtlich der natürlichen Personen italienischer Staatsangehörigkeit und der juristischen Personen, die nach italienischem Recht bestehen, von keinerlei einschränkenden Bedingungen abhängig war, sei es auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtschutzes, sei es auf dem gebiet des literarischen und künstlerischen Urheberrechts.

Genehmigen Sie, Her Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Al Presidente della Delegazione Germanica
Dott. EDUARD REIMER
Roma

Roma, li 30 aprile 1952.

Signor Presidente,

ho ricevuto la sua lettera in data odierna, il cui testo in lingua tedesca è del seguente tenore:

« Signor Presidente, con riferimento alle conversazioni avute nel corso delle trattative per la conclusione dell'Accordo in materia di protezione della proprietà industriale, firmato in data odierna, ho l'onore di confermarle che, nei riguardi delle persone fisiche di nazionalità italiana e delle persone giuridiche soggette al diritto italiano, l'applicazione delle disposizioni – eccettuate quelle dell'articolo 6 – della legge n. 8 del 20 ottobre 1949 dell'Alta Commissione Alleata concernenti i diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica delle Nazioni straniere e dei loro cittadini, non è stata subordinata ad alcuna condizione restrittiva, sia in materia di proprietà industriale che in materia di proprietà letteraria ed artistica ».

Ho l'onore di comunicarle che il Governo italiano prende atto di quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Al Presidente della Delegazione Germanica
Dott. EDUARD REIMER
Roma

Roma, li 30 aprile 1952.

Signor Presidente,

nel corso dei negoziati che hanno condotto all'Accordo oggi firmato, ho fatto presente l'interesse per i due Governi di evitare che gli autori di opere letterarie o artistiche come pure i titolari di diritti di proprietà industriale siano sottoposti ad una doppia imposizione a causa delle entrate provenienti dall'esercizio dei rispettivi diritti.

Ho inoltre fatto presente l'opportunità che il Governo italiano ed il Governo germanico inizino al più presto trattative per modo che tale questione possa trovare equa soluzione tra i due Governi.

Le sarò grato se vorrà comunicarmi il Suo punto di vista su tale proposta.

Voglia gradire, Signore Presidente, i sensi della mia alta considerazione.

ANTONIO PENNETTA.

DER VORSITZENDEN
DER DEUTSCHEN DELEGATION

An den Vorsitzenden der italienischen Delegation
Herrn Dr. ANTONIO PENNETTA
Rom

Rom, dem 30. April 1952.

Herr Vorsitzender,

ich bestätige den Empfang Ihres Briefes vom heutigen Tage, dessen italienischer Text folgenden Inhalt hat:

« Im Laufe der Verhandlungen, die zum Abschluss des heute unterzeichneten Abkommens geführt haben, habe ich auf das Interesse der beiden Regierungen aufmerksam gemacht, eine Doppelbesteuerung der Urheber literarischer und künstlerischer Werke sowie der Inhaber gewerblicher Schutzrechte hinsichtlich ihrer Einnahmen aus der Ausübung dieser Rechte zu vermeiden

Ich habe weiterhin darauf aufmerksam gemacht, dass die baldige Aufnahme von Verhandlungen zwischen der Italienischen und der Deutschen Regierung mit dem Ziele einer angemessenen Regelung zwischen den beiden Regierungen wünschenswert sei

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir Ihren Standpunkt zu diesem Vorschlag mitteilen würden »

Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich entsprechend Ihrem Standpunkt meiner Regierung angelegentlich die Annahme des Vorschlages empfehlen werde. Ich hoffe, dass ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden wird, und zwar umso mehr, als mir bekannt ist, dass Verhandlungen hinsichtlich der Doppelbesteuerung bereits weit fortgeschritten sind.

Genehmigen Sie, Herr Vorsitzender, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

EDUARD REIMER

N. B. — Il Presidente della Delegazione germanica riportando, in lingua tedesca, il testo della lettera che precede, indirizzatagli dal Presidente della Delegazione italiana, aggiunge:

« Mi è gradito significarLe che, concordando sul Suo punto di vista, raccomanderò vivamente al mio Governo l'accoglimento della proposta stessa. Spero che un risultato soddisfacente sarà raggiunto, tanto più che mi consta che fra i due Governi, sono a buon punto le trattative riguardanti la doppia imposizione »

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: *a*) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale, firmati in Roma il 5 maggio 1953; *b*) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale, firmati in Roma il 5 maggio 1953; *c*) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale, firmati in Roma il 12 maggio 1953 » (140).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ratifica e esecuzione dei seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania: *a*) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; *b*) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953; *c*) Accordo aggiuntivo della Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Santero.

SANTERO, *relatore*. Poichè non sono state fatte obiezioni al disegno di legge, mi rimetto alla relazione scritta. Desidero però, onorevole Presidente, sottolineare la particolare importanza che questa convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania ha nei confronti delle solite analoghe convenzioni, in quanto nella sua parte terza, risolvendo particolari situazioni derivanti dalla guerra, chiude una partita dolorosa e provvede alla definitiva cicatrizzazione di una ferita di guerra, mentre con le altre due parti, riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assicurazione sociale, apre un nuovo capitolo della solidarietà fra i popoli, provvedendo a proteggere i lavoratori con maggiore larghezza delle analoghe convenzioni con gli altri Paesi. Ciò è messo specialmente in evidenza dai provvedimenti contro la disoccupazione: mentre nelle analoghe convenzioni il lavoratore disoccupato per avere la prestazione doveva rimanere sul luogo dove aveva interrotto il contratto di lavoro rimanendo disoccupato, questa convenzione, come già quella austriaca, permette di continuare la prestazione al disoccupato, anche se egli torna al paese d'origine.

Questa maggiore larghezza, oltre che dipendere da particolari disposizioni favorevoli dei due Governi, dipende anche dal fatto che la Convenzione è stata stipulata più recentemente, nel maggio 1953: questo significa che il principio di solidarietà fra i popoli va realizzandosi in forme sempre più concrete e complete. Questo ci permette la giustificata speranza che sempre più sia possibile e feconda la convivenza pacifica fra i popoli a vantaggio di tutti, e specialmente delle classi lavoratrici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Malgrado che queste Convenzioni non possano essere ritenute completamente soddisfacenti, poichè contengono ancora notevoli limitazioni, dichiariamo che

voteremo a favore dell'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania:

a) Convenzione in materia di assicurazioni contro la disoccupazione e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;

b) Convenzione in materia di assicurazioni sociali e Protocollo finale conclusi in Roma il 5 maggio 1953;

c) Accordo aggiuntivo alla Convenzione in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 sulla concessione di rendite e pensioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione e Protocollo finale conclusi in Roma il 12 maggio 1953.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO N. 1.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MATERIA DI ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo della protezione legale contro la disoccupazione, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Prof. Francesco Maria DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

il Signor Maximilian SAUERBORN, *Segretario di Stato al Ministero Federale del Lavoro,*

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE I.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1.

1. La presente Convenzione si riferisce alle legislazioni:

1° nella Repubblica Italiana:

sull'assicurazione contro la disoccupazione, ivi comprese le disposizioni circa l'assistenza straordinaria ai disoccupati;

2° nella Repubblica Federale di Germania:

sull'assicurazione contro la disoccupazione e sull'assistenza ai disoccupati.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'esecuzione, l'integrazione o la modificazione delle legislazioni indicate nel paragrafo 1.

La Convenzione si applica alle leggi ed altre disposizioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di persone, salvo opposizione del Governo di uno Stato contraente notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti.

Articolo 2.

1. La presente Convenzione si applica:

1° al territorio della Repubblica Italiana;

2° al territorio della Repubblica Federale di Germania;

2. La presente Convenzione si applica anche al territorio del Land Berlin, appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto pervenire alla Repubblica Italiana una apposita dichiarazione. A seguito di tale dichiarazione le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al territorio della Repubblica Federale di Germania varranno anche per il territorio del Land Berlin.

PARTE II.

PRINCIPI GENERALI

Articolo 3.

I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania ed i cittadini tedeschi nella Repubblica Italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'articolo 1. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.

PARTE III.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Articolo 4.

1. L'assoggettamento all'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione è regolato dalle disposizioni vigenti nel territorio dello Stato in cui è esercitata l'attività lavorativa.

2. In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni:

1° se un lavoratore è inviato da un impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limi-

tato periodo di tempo ed esplica la propria attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, purchè il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Ciò vale anche se il lavoratore a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purchè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con l'approvazione delle supreme Autorità amministrative dello Stato in cui viene esercitata l'attività temporanea;

2° se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'Altro Stato come personale viaggiante, si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Ciò vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occupati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri addetti di tali imprese che sono inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;

3° i membri dell'equipaggio di una nave sono soggetti alle disposizioni dello Stato contraente del quale la nave batte bandiera. Le persone assunte nel porto di uno dei due Stati contraenti per i lavori di carico e scarico, di riparazioni o di sorveglianza per detta nave, sono soggette alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto;

4° gli addetti a enti o uffici pubblici, inviati dal territorio di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato, sono soggetti alle disposizioni della Amministrazione da cui sono inviati;

5° ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio e agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti al servizio personale possono chiedere, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente suprema Autorità da cui dipende la rappresentanza diplomatica o consolare, di essere assicurati secondo le disposizioni dello Stato contranente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva già al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il termine di tre mesi decorre da questa data.

3. Le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio del paragrafo 1; esse possono altresì ammettere, di comune accordo, che si deroghi alle disposizioni del paragrafo 2, per singoli casi o gruppi di casi.

Articolo 5.

Il diritto alle prestazioni in caso di disoccupazione può essere fatto valere nel territorio dello Stato contraente in cui l'assicurato, al momento del verificarsi della disoccupazione, si trova per un soggiorno non temporaneo.

Articolo 6.

Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni sono totalizzati soltanto i periodi di contribuzione risultanti da occupazioni per le quali è previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione in ambedue gli Stati, secondo le rispettive legislazioni.

I periodi per i quali sono stati rimborsati i contributi, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 11, non possono essere presi in considerazione ai fini del diritto alle prestazioni.

Articolo 7.

La durata e la misura delle prestazioni in caso di disoccupazione sono regolate dalle disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio il disoccupato fa valere il proprio diritto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8.

Se ai sensi della legislazione tedesca la misura delle prestazioni è calcolata secondo l'ammontare delle retribuzioni precedenti, dovranno essere prese come base di calcolo, in luogo delle retribuzioni per le occupazioni svolte nel territorio dell'altro Stato, le retribuzioni tariffarie o quelle localmente in uso per attività analoghe o equivalenti nel territorio della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 9.

Se i familiari, aventi diritto a maggiorazioni, di un cittadino che beneficia delle prestazioni previste per il caso di disoccupazione risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, può essere concesso il trasferimento ad essi di una parte delle prestazioni.

Articolo 10.

1. I cittadini italiani e tedeschi, che si trasferiscono dal territorio dello Stato nel quale si è verificata la disoccupazione nel territorio del proprio Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione dall'ente assicuratore del proprio Stato, in base alle disposizioni in esso vigenti, a condizione che l'ente assicuratore del primo Stato abbia preventivamente concesso l'autorizzazione per il trasferimento. Per la durata delle prestazioni vengono computati i periodi d'indennità goduti nell'altro Stato.

2. Nel caso in cui non sussistono i requisiti di contribuzione e di occupazione per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel proprio Stato, il disoccupato, il quale ha già beneficiato parzialmente di prestazioni nell'altro Stato, ha diritto alle prestazioni per il periodo non fruito, secondo le disposizioni di questo Stato, salvo per quanto riguarda la misura che è determinata in base alla legislazione del proprio Stato.

Articolo 11.

1. Le prestazioni concesse in conformità all'articolo 10 sono rimborsate dall'ente assicuratore dello Stato in cui è stata da ultimo esercitata l'attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione, a condizione che tale attività abbia avuto in questo Stato una durata di almeno tredici settimane.

2. L'ente assicuratore obbligato secondo il paragrafo 1 rimborsa all'ente assicuratore dell'altro Stato le prestazioni effettivamente corrisposte in base al periodo di contribuzione risultante nello Stato in cui si è verificata la disoccupazione, e cioè:

fino a concorrenza di sessanta giorni nel caso di un periodo di contribuzione di almeno tredici settimane, ma inferiore a ventisei settimane;

fino a concorrenza di centoventi giorni nel caso di un periodo di contribuzione di almeno ventisei settimane, ma inferiore a cinquantadue settimane,

fino a concorrenza di centottanta giorni nel caso di un periodo di contribuzione di cinquantadue settimane ed oltre.

Sono tuttavia rimborsate le somme fino a concorrenza del massimo che sarebbe stato corrisposto dall'ente assicuratore obbligato nel proprio Stato.

3. Se un assicurato ha maturato il diritto a prestazioni nell'altro Stato, in base ad una occupazione per la quale nel proprio Stato non è previsto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, l'ente assicuratore dell'altro Stato rimborsa all'assicurato, su domanda, l'intero ammontare dei contributi versati fino al massimo di trentanove settimane e a condizione che l'assicurato non abbia beneficiato, in base a tali contributi, di prestazioni da parte dell'ente assicuratore presso il quale sono stati versati i contributi stessi.

4. Le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti concorderanno le modalità per il rimborso delle prestazioni e dei contributi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo. Per semplificare il calcolo potranno essere stabiliti importi forfettari.

PARTE IV.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12.

1. Gli enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione corrispondono le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria.

2. I trasferimenti derivanti dalla presente Convenzione sono considerati come pagamenti correnti e si effettuano in conformità agli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento.

3. Se le disposizioni di uno dei due Stati contraenti fanno dipendere i pagamenti all'estero dal compimento di determinate formalità, le disposizioni valevoli per i nazionali si applicano egualmente alle persone e agli enti che debbono ricevere o effettuare un pagamento in base alla presente Convenzione.

Articolo 13.

Le somme da rimborsare sulla base dell'articolo 11 vengono calcolate sulla base delle disposizioni della Convenzione di pagamento valevole nel tempo fra entrambi gli Stati per i trasferimenti nel campo delle assicurazioni sociali con riguardo alle condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.

Articolo 14.

1. Gli enti, le associazioni, le Autorità competenti per la materia disciplinata dalla presente Convenzione e gli Uffici del lavoro dei due Stati contraenti, si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie legislazioni; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche o consolari di tale Stato, competenti secondo la sede.

2. Le azioni degli enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti, derivanti da contributi arretrati, godono, per l'esecuzione forzata come anche per il procedimento concorsuale e di amichevole composizione nell'altro Stato, degli stessi privilegi delle corrispondenti azioni degli enti assicuratori di questo Stato.

Articolo 15.

1. Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle legislazioni elencate nell'articolo 1 valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli enti assicuratori e delle loro associazioni e delle Autorità competenti per le legislazioni predette dell'altro Stato.

2. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 16.

Gli Enti, le Associazioni, le Autorità e gli Uffici indicati nell'articolo 14, paragrafo 1, corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 17.

Le Autorità diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinanzi a tutti gli Enti, Autorità e Tribunali dell'altro Stato, competenti in materia di legislazioni di cui all'articolo 1.

Articolo 18.

1. Le istanze presentate presso Enti assicuratori o altri Uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso Enti assicuratori o altri Uffici competenti dell'altro Stato contraente.

2. I ricorsi, che debbono essere presentati entro un termine prestabilito presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in tempo utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In questo caso, tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio, presso il quale è presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro può aver luogo per il tramite delle supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti.

Articolo 19.

Le istanze che sono indirizzate agli Enti e alle Autorità indicati all'articolo 14, paragrafo 1, o ai Tribunali competenti dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle disposizioni disciplinate della presente Convenzione non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Articolo 20.

1. Le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti concorderanno direttamente tra di loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulla designazione di Uffici di collegamento di entrambe le parti, i quali facilitino l'applicazione della presente Convenzione e corrispondano direttamente tra di loro.

2. Le supreme Autorità amministrative si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle disposizioni interne dei loro Stati nel campo delle legislazioni indicate all'articolo 1.

3. Gli Enti, le Associazioni e le Autorità competenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione e di assistenza ai disoccupati dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che sono adottate nel campo della loro competenza per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 21.

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione sono risolte di comune accordo dalle supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti.

2. Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la controversia, essa deve essere sottoposta, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, a un collegio arbitrale.

3. Il collegio arbitrale è formato di volta in volta nel modo seguente: le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti nominano ciascuna un rappresentante e questi scelgono, di comune accordo, un cittadino di un terzo Stato in qualità di terzo arbitro. Se entro il periodo di tre mesi, dopo che uno Stato contraente ha manifestato la sua intenzione di ricorrere al collegio arbitrale, non sono stati nominati i rappresentanti e il terzo arbitro, ciascuno Stato contraente in mancanza di un altro Accordo può chiedere al Presidente della Corte internazionale all'Aja di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente fosse cittadino di uno dei due Stati contraenti o impedito per altri motivi, deve procedere alle nomine necessarie il sostituto in carica.

4. Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla presente Convenzione in conformità ai principî giuridici generalmente riconosciuti.

5. Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da sè la propria procedura.

Articolo 22.

Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad un Ente assicuratore dell'altro Stato, il primo Ente sarà considerato competente finchè la competenza non sia stata definita di comune accordo o la controversia sulla competenza non sia stata risolta definitivamente in conformità all'articolo 21; la definizione concordata o la risoluzione ha effetto solo sui contributi assicurativi che matureranno nel futuro e sugli eventi assicurativi che sopravverranno nel futuro.

Articolo 23.

1. Quando tra gli Enti assicuratori o le Autorità competenti sulle legislazioni indicate all'articolo 1 dei due Stati sorga contestazione circa il diritto da applicare si deve concedere all'interessato una prestazione provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità all'articolo 21 o 22.

2. La concessione della prestazione provvisoria spetta all'Ente assicuratore presso il quale il richiedente era da ultimo assicurato; in caso dubbio, all'Ente assicuratore al quale per primo sia presentata la domanda.

3. Questo Ente assicuratore deve accordare all'avente diritto, a titolo di prestazione provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la legislazione per esso in vigore.

4. L'Ente assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in un unico pagamento all'Ente assicuratore, che ha corrisposto la prestazione provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. Se l'importo, che è stato versato all'avente diritto a titolo di prestazione provvisoria, è superiore allo ammontare delle prestazioni definitive spettanti per il periodo corrispondente, l'Ente che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle prestazioni future mediante trattenute non superiori al terzo del loro ammontare.

Articolo 24.

Non sarà derogato in virtù dell'articolo 3 alle disposizioni concernenti la nomina dei membri degli organi degli Enti assicuratori.

Articolo 25.

Ai sensi della presente Convenzione si intendono per supreme Autorità amministrative:

1° nella Repubblica Italiana:
il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale;

2° nella Repubblica Federale di Germania;
il Ministro Federale del Lavoro.

Articolo 26.

Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore.

PARTE V.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27.

1. La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

2. In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti già acquisiti. Essi possono essere fatti valere entro un anno dalla data di cessazione della Convenzione.

Articolo 28.

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn.

2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

FATTA in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana

DOMINEDÒ

Per la
Repubblica Federale di Germania

SAUERBORN

PROTOCOLLO FINALE

All'atto della firma della Convenzione sull'assicurazione contro la disoccupazione stipulata oggi fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania i plenipotenziari delle due Parti in nome delle Alte Parti contraenti, hanno dichiarato di essere d'accordo sopra i seguenti punti:

1° La Convenzione si applica ai cittadini italiani e tedeschi ed a coloro che secondo le legislazioni degli Stati contraenti sono ad essi equiparati;

2° se un disoccupato in base agli articoli 6 e 10 chiede le prestazioni di disoccupazione nella Repubblica Federale di Germania, le condizioni richieste si considerano soddisfatte se l'interessato dimostra di aver lavorato per un periodo complessivo di almeno 26 settimane nei due anni precedenti la disoccupazione in occupazioni sottoposte alla assicurazione obbligatoria secondo la legislazione tedesca;

3° il benestare per il trasferimento di cui all'articolo 10 può essere rifiutato solo se il disoccupato ha abbandonato volontariamente il lavoro o se ha rifiutato senza giustificato motivo una occupazione;

4° le decisioni relative al benestare di cui all'articolo 10 debbono essere comunicate al disoccupato per iscritto; in caso di rifiuto devono essergli indicati anche i mezzi legali previsti a tutela dei suoi diritti;

5° alle decisioni relative alle domande di benestare di cui all'articolo 10 si applicano le disposizioni relative ai mezzi legali previsti dalla disciplina sulla concessione delle prestazioni di disoccupazione;

6° ai fini dei rimborsi previsti dall'articolo 11, paragrafi 1 e 2, i periodi di occupazione effettuati nella Repubblica Federale di Germania sono considerati una sola volta;

7° il diritto al rimborso di cui all'articolo 11 sussiste solo se e per tutto il periodo nel quale l'assicurato non esercita alcuna attività lavorativa dopo il rimpatrio.

FATTO in Roma il 5 maggio 1953 in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana
DOMINEDÒ

Per la
Repubblica Federale di Germania
SAUERBORN

ABKOMMEN

ZWISCHEN DER REPUBLIK ITALIEN UND DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ÜBER ARBEITSLOSENVERSICHERUNG

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

UND

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

von dem Wunsche geleitet, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiet des gesetzlichen Schutzes gegen Arbeitslosigkeit zu regeln, sind übereingekommen, ein Abkommen zu schliessen, und haben hierfür zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Herrn Maximilian SAUERBORN, *Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit*,

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

Herrn Professor Francesco Maria DOMINEDÒ, *Unterstaatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten*,

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten nachstehende Bestimmungen vereinbart haben:

ABSCHNITT I

GELTUNGSBEREICH

Artikel 1.

(1) Dieses Abkommen bezieht sich auf die Gesetzgebungen

1. in der Bundesrepublik Deutschland
   über die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitslosenfürsorge;
2. in der Italienischen Republik
   über die Arbeitslosenversicherung einschliesslich der Bestimmungen über die ausserordentliche Fürsorge für Arbeitslose.

(2) Dieses Abkommen bezieht sich ferner auf alle Gesetze und sonstigen Vorschriften, die zur Durchführung, Ergänzung oder Änderung der in Ab-

satz 1 bezeichneten Gesetzgebungen ergehen. Es bezieht sich jedoch auf Gesetze und sonstige Vorschriften, die das bestehende Recht auf neue Personengruppen ausdehnen, nur, sofern nicht hiergegen von der Regierung eines Vertragsstaates bei der Regierung des anderen Staates innerhalb von drei Monaten nach deren amtlicher Bekanntmachung Einwendungen erhoben werden.

Artikel 2.

(1) Dieses Abkommen gilt

1. in dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
2. in dem Gebiet der Italienischen Republik.

(2) Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sobald die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Italienischen Republik eine entsprechende Erklärung abgibt. Nach Abgabe dieser Erklärung gelten Bestimmungen dieses Abkommens, die sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beziehen, auch für das Land Berlin.

ABSCHNITT II.

ALLGEMEINER GRUNDSATZ

Artikel 3.

Die deutschen Staatsangehörigen unterliegen in der Italienischen Republik und die italienischen Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutschland den in Artikel 1 bezeichneten Gesetzgebungen. Sie haben dabei die gleichen Rechte und Pflichten wie die Angehörigen des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie sich befinden.

ABSCHNITT III.

BESONDERE BESTIMMUNGEN
UEBER ARBEITSLOSENVERSICHERUNG

Artikel 4.

(1) Die Versicherungspflicht richtet sich nach den am Beschäftigungsort geltenden Vorschriften.

(2) Vom Grundsatz des Absatzes 1 gelten folgende Ausnahmen:

1. Wird ein Arbeitnehmer von einem Betrieb der seinen Sitz im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten hat, für begrenzte Dauer in das Gebiet des anderen entsandt, so bleiben die Vorschriften des Staates massgebend in dem der Betrieb, dem der Arbeitnehmer angehört seinen Sitz hat, wenn der Aufenthalt im anderen Gebiet sechs Monate nicht übersteigt. Dies gilt auch, wenn sich der Arbeitnehmer infolge der besonderen Art der Beschaftigung wiederholt im Gebiet des anderen Staates aufhält und der einzelne Aufenthalt sechs Monate nicht übersteigt. Ueberschreitet die Dauer der Beschäftigung

im Gebiet des anderen Vertragsstaates aus nicht voraussehbaren Gründen die ursprüngliche Frist von sechs Monaten, so können ausnahmsweise die Vorschriften des Staates, in dem der Betrieb seinen Sitz hat, mit Zustimmung der obersten Verwaltungsbehörden des Staates, in dem die vorübergehende Beschäftigung ausgeübt wird, auch weiterhin angewendet werden;

2. werden Bedienstete von einem dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsunternehmen, das seinen Sitz im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten hat, in dem des anderen als fahrendes Personal vorübergehend beschäftigt, so gelten ausschliesslich die Vorschriften des Staates, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat. Dies gilt auch für die Bediensteten eines Luftfahrtunternehmens, das seinen Sitz im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten hat, soweit sie die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzen und im Flug- oder Bodendienst auf dem Gebiet des anderen Staates vorübergehend oder dauernd beschäftigt sind, sowie für sonstige Bedienstete dieser Unternehmen ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit die vorübergehend in das Gebiet des anderen Staates entsandt werden;

3. die Besatzung eines Seeschiffes unterliegt den Vorschriften des Vertragsstaates, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Personen, die in einem Hafen eines der beiden Vertragsstaaten für Lade-, Lösch- oder Ausbesserungsarbeiten oder zu Überwachungszwecken für ein solches Schiff angenommen sind, unterliegen jedoch den Vorschriften des Staates, zu dem der Hafen gehört;

4. die von einer öffentlichen Verwaltungsstelle eines Vertragsstaates in das Gebiet des anderen entsandten Bediensteten unterstehen den Vorschriften, die für die entsendende Stelle massgebend sind;

5. auf die Mitglieder der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der beiden Vertragsstaaten – mit Ausnahme der Honorarkonsuln, – deren Geschäftspersonal und die in persönlichen Diensten bei diesen Personen stehenden Beschäftigten finden die Vorschriften des Vertragsstaates Anwendung, dem sie angehören. Personen, die nicht planmässige Beamte oder Angestellte sind oder in persönlichen Diensten stehen, können jedoch innerhalb von drei Monaten nach Beginn ihrer Beschäftigung mit Zustimmung der für die diplomatische oder konsularische Vertretung zuständigen obersten Behörde des Staates, dem sie angehören, beantragen, nach den Vorschriften des Staates versichert zu werden, in dem sie beschäftigt sind. Bestand das Beschäftigungsverhältnis bereits bei Inkrafttreten des Abkommens' so beginnt die Frist von drei Monaten mit diesem Zeitpunkt.

(3) Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten können weitere Ausnahmen von dem Grundsatz des Absatzes 1 vereinbaren; sie können im gegenseitigen Einvernehmen für einzelne Fälle oder Gruppen von Fällen auch zulassen, dass von den Bestimmungen des Absatzes 2 abgewichen wird.

Artikel 5.

Der Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung kann im Gebiet des Vertragsstaates geltend gemacht werden, in dem sich der Versicherte bei Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht nur vorübergehend aufhält.

Artikel 6.

Bei der Feststellung des Leistungsanspruches werden die Zeiten beitragspflichtiger Beschäftigung zusammengerechnet, aber nur, wenn sie in beiden

Vetragsstaaten nach den entsprechenden Vorschriften der Versicherungspflicht unterliegen. Zeiten, für die die Beiträge gemäss Artikel 11 Absatz 3 erstattet worden sind, begründen keinen Anspruch auf Leistungen.

Artikel 7.

Bezugsdauer und Höhe der Leistungen der Arbeitslosenversicherung richten sich unbeschadet des Artikels 10 Absatz 2 nach den Vorschriften des Vertragsstaates, in dessen Gebiet der Arbeitslose seinen Anspruch geltend macht.

Artikel 8.

Soweit nach deutschen Vorschriften die Leistungen nach der Höhe des vorangegangenen Arbeitsentgelts bemessen werden, ist anstatt des Entgelts der im Gebiet des anderen Vertragsstaates ausgeübten Beschäftigung das tarifliche oder ortsübliche Entgelt einer gleichen oder vergleichbaren Beschäftigung im Gebiet der Bundesrepublik zugrunde zu legen.

Artikel 9.

Wohnen zuschlagsberechtigte Angehörige eines Arbeitslosen, der Leistunggen aus der Arbeitslosenversicherung erhält, ständig im Gebiete des anderen Vertragsstaates, so kann die Ueberweisung eines Teiles der Leistungen an diese bewilligt werden.

Artikel 10.

(1) Deutsche und italienische Staatsangehörige, die sich aus dem Gebiet des Staates, in dem die Arbeitslosigkeit eingetreten ist, in das Gebiet des eigenen Staates begeben, erhalten Leistungen der Arbeitslosenversicherung von dem Versicherungsträger des eigenen Staates nach den Bestimmungen dieses Staates, sofern der Versicherungsträger des ersten Staates der Uebersiedlung vorher zugestimmt hat. Auf die Bezugsdauer sind die im anderen Staat bereits gewährten Leistungen anzurechnen.

(2) Ist die für die Begründung des Anspruchs im eigenen Staat erforderliche Beitrags- und Beschäftigungsdauer nicht erfüllt, so kann der Arbeitslose, der Leistungen fur die restliche Bezugsdauer nach den Vorschriften dieses Staates geltend machen. Die Höhe der Unterstützung bestimmt sich auch in diesem Falle nach den Vorschriften des eigenen Staates.

Artikel 11.

(1) Leistungen gemäss Artikel 10 werden von dem Versicherungsträger des Staates, in dem die versicherungspflichtige Beschäftigung zuletzt ausgeübt worden ist, unter der Voraussetzung erstattet, dass diese Beschäftigung in diesem Staat mindestens dreizehn Wochen umfasst.

(2) Der Versicherungsträger, der nach Absatz 1 erstattungspflichtig ist, erstattet dem Versicherungsträger des anderen Staates die tatsächlich gewähr-

ten Leistungen nach Massgabe der Beitragszeit in dem Staate, in dem die Arbeitslosigkeit eingetreten ist, und zwar

bis sechzig Tage bei einer Beitragszeit von mindestens dreizehn, aber weniger als sechsundzwanzig Wochen,

bis einhundertzwanzig Tage bei einer Beitragszeit von mindestens sechsundzwanzig, aber weniger als zweindfünfzig Wochen,

bis einhundertachtzig Tage bei einer Beitragszeit von zweiundfünfzig Wochen und länger.

Höchstens werden jedoch die Beträge erstattet, die vom erstattungspflichtigen Versicherungsträger im eigenen Staat zu leisten gewesen wären.

(3) Hat ein Versicherter einen Anspruch auf Leistungen im anderen Vertragsstaat auf Grund einer Beschäftigung erworben, die in seinem Heimatstaat nicht der Pflicht zur Arbeitslosenversicherung unterliegt, so erstattet der Versicherungsträger des anderen Vertragsstaates dem Versicherten auf Antrag die Beiträge für die Versicherungszeit, höchstens jedoch für neununddreissig Wochen und unter der Voraussetzung, dass der Versicherte Leistungen dieses Versicherungsträgers auf Grund dieser Beiträge nicht in Anspruch genommen hat.

(4) Das Nähere über die Erstattung von Leistungen und Beiträgen nach den Absätzen 1 bis 3 wird von den obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten vereinbart. Dabei können zur Vereinfachung der Abrechnung Pauschbeträge vorgesehen werden.

ABSCHNITT IV.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 12.

(1) Die nach diesem Abkommen leistungspflichtigen Versicherungsträger gewähren Geldleistungen mit befreiender Wirkung in ihrer Landeswährung,

(2) Die nach diesem Abkommen sich ergebenden Ueberweisungen werden wie laufende Zahlungen behandelt und nach Massgabe der hierfür zwischen den beiden Vertragsstaaten im Zeitpunkt der Ueberweisung geltenden Zahlungsabkommen durchgeführt.

(3) Sofern Vorschriften in einem der beiden Vertragsstaaten die Zahlungen in das Ausland von der Erfüllung bestimmter Formalitäten abhängig machen, finden die für Inländer geltenden Vorschritten in gleicher Weise auch auf Personen und Stellen Anwendung, die auf Grund dieses Abkommens eine Zahlung zu erhalten oder zu leisten haben.

Artikel 13.

Die nach Artikel 11 zu erstattenden Beträge werden nach den für Ueberweisungen im Bereich der Sozialversicherung massgebenden Bestimmungen des jeweils geltenden Zahlungsabkommens zwischen den beiden Staaten unter Berücksichtigung der in jedem Staat jeweils geltenden Abrechnungsbedingungen umgerechnet.

Artikel 14.

(1) Die Träger, Verbände und Behörden der Arbeitslosenversicherung, der Arbeitslosenfürsorge und der Sozialversicherung sowie die Arbeitsämter der beiden Vertragsstaaten leisten sich bei der Durchführung dieses Abkommens gegenseitig im gleichen Umfang Hilfe, als ob es sich um die Durchführung der eigenen Arbeitslosenversicherung handeln würde. Die gegenseitige Hilfe ist kostenlos. Sie können auch, wenn Beweiserhebungen in dem anderen Staat erforderlich sind, die Vermittlung der für ihren Sitz zuständigen diplomatischen oder konsularischen Behörden des anderen Staates in Anspruch nehmen.

(2) Forderungen von Versicherungsträgern des einen Vertragsstaates aus Beitragsrückständen haben bei der Zwangsvollstreckung sowie im Konkurs- und Vergleichsverfahren im anderen Staat dieselben Vorrechte wie entsprechende Forderungen von Versicherungsträgern dieses Staates.

Artikel 15.

(1) Die durch die Gesetzgebung eines der beiden Vertragsstaaten für die Durchführung der in Artikel 1 genannten Gesetzgebungen vorgesehenen Steuer- und Gebührenbefreiungen gelten auch gegenüber den Versicherten und deren Arbeitgebern, den Antragstellern, Berechtigten, Versicherungsträgern und deren Verbänden sowie den Behörden der Arbeitslosenversicherung des anderen Staates.

(2) Alle Akten, Urkunden und Schriftstücke, die in Durchführung dieses Abkommens vorgelegt werden müssen, sind von der Beglaubigung oder der Legalisation durch diplomatische oder konsularische Behörden befreit.

Artikel 16.

Die in Artikel 14 Absatz 1 genannten Stellen verkehren bei der Durchführung dieses Abkommens miteinander, mit den Versicherten und deren Vertretern unmittelbar.

Artikel 17.

Die diplomatischen und konsularischen Behörden der beiden Vertragsstaaten sind befugt, ohne besondere Vollmacht die Berechtigten des eigenen Staates gegenüber allen Stellen, Behörden und Gerichten des anderen Staates zu vertreten, die für die in Artikel 1 genannten Gesetzgebungen zuständig sind.

Artikel 18.

(1) Anträge, die bei Versicherungsträgern oder anderen zuständigen Stellen des einen Vertragsstaates gestellt werden, gelten auch als Anträge bei den Versicherungsträgern oder anderen zuständigen Stellen des anderen Vertragsstaates.

(2) Rechtsmittel, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei einer für die Entgegennahme von Rechtsmitteln zuständigen Stelle eines der beiden Vertragsstaaten einzulegen sind, gelten auch dann als fristgerecht eingelegt, wenn sie innerhalb dieser Frist bei einer entsprechenden Stelle des anderen Staates eingelegt werden. In diesem Falle übersendet diese Stelle die Rechtsmittelschrift unverzüglich an die zuständige Stelle. Ist der Stelle, bei der das Rechtsmittel eingelegt ist, die zuständige Stelle nicht bekannt, so kann die Weiterleitung über die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten erfolgen.

Artikel 19.

Eingaben, die an in Artikel 14 Absatz 1 genannte Stellen oder an Sozialgerichte beider Vertragsstaaten gerichtet werden, sowie andere der Durchführung der Arbeitslosenversicherung dienende Schriftstücke dürfen nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil sie in der Amtssprache des anderen Staates abgefasst sind.

Artikel 20.

(1) Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten vereinbaren unmittelbar miteinander das Nähere über die zur Durchführung dieses Abkommens erforderlichen Massnahmen, soweit sie ein gegenseitiges Einverständnis bedingen. Sie können insbesondere Vereinbarungen treffen über die Benennung von beiderseitigen Verbindungsstellen, die der Erleichterung der Durchführung dieses Abkommens dienen und unmittelbar miteinander verkehren.

(2) Die obersten Verwaltungsbehörden unterrichten sich gegenseitig laufend über die Aenderungen ihrer innerstaatlichen Vorschriften auf dem Gebiet der in Artikel 1 genannten Gesetzgebungen.

(3) Die Träger und Behörden der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenfürsorge der beiden Vertragsstaaten unterrichten sich gegenseitig von allen Massnahmen, die sie zur Durchführung dieses Abkommens treffen.

Artikel 21.

(1) Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sollen im gegenseitigen Einvernehmen durch die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten beigelegt werden.

(2) Soweit ein Streit auf diese Weise nicht beigelegt werden kann, ist er auf Verlangen eines der beiden Vertragsstaaten einer Schiedsstelle zu unterbreiten.

(3) Die Schiedsstelle wird von Fall zu Fall in der Weise gebildet, das die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten je einen Vertreter bestellen und diese sich auf den Angehörigen eines dritten Staates als Obmann einigen. Werden Vertreter und Obmann nicht innerhalb von drei Monaten bestellt, nachdem ein Vertragsstaat seine Absicht, die Schiedsstelle anzurufen, bekanntgegeben hat, so kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes im Haag bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Für den

Fall, dass der Präsident die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten besitzt oder aus anderem Grunde verhindert ist, soll ein Stellvertreter im Amt die erforderlichen Ernennungen vornehmen.

(4) Die Schiedsstelle fällt ihre Entscheidungen auf Grund dieses Abkommens unter Beachtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze.

(5) Die Schiedsstelle entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die Entscheidungen sind bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seines Vertreters. Die übrigen Kosten werden von beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen regelt die Schiedsstelle ihr Verfahren selbst.

Artikel 22.

Sind Beiträge an einen Versicherungsträger eines der beiden Vertragsstaaten entrichtet, obwohl sie an einen Versicherungsträger des anderen Staates hätten entrichtet werden müssen, so gilt der erste Versicherungsträger so lange als zuständig, bis die Zuständigkeit im gegenseitigen Einvernehmen festgestellt oder nach Artikel 21 ein Streit über die Zuständigkeit rechtskräftig entschieden ist. Die vereinbarte Feststellung oder die Entscheidung wirkt nur für künftig fällige Versicherungsbeiträge und künftig eintretende Versicherungsfälle.

Artikel 23.

(1) Wenn zwischen Trägern oder Behörden der Arbeitslosenversicherung der beiden Staaten die Frage streitig wird, welches Recht anzuwenden ist, so ist, bis nach den Artikeln 21 oder 22 über den Streit entschieden ist, dem Berechtigten eine vorläufige Leistung zu gewähren.

(2) Zur Gewährung der vorläufigen Leistung ist der Versicherungsträger berufen, bei dem der Antragsteller zuletzt versichert war, im Zweifelsfalle der Versicherungsträger, bei dem der Antrag zuerst gestellt wird.

(3) Dieser Versicherungsträger hat dem Berechtigten als vorläufige Leistung die Leistungen zu gewähren, zu denen er nach dem für ihn geltenden Recht verpflichtet wäre.

(4) Der endgültig verpflichtete Versicherungsträger hat dem Versicherungsträger, der die vorläufige Leistung gewährt hat, die Aufwendungen in einer Summe zu erstatten. Ist der Betrag, den der Berechtigte als vorläufige Leistung erhalten hat, höher als die ihm für die betreffende Zeit zustehenden endgültigen Leistungen, so rechnet der endgültig verpflichtete Versicherungsträger den Unterschiedsbetrag auf die künftig zu gewährenden Leistungen laufend bis zu einem Drittel ihres Wertes an.

Artikel 24.

Die Vorschriften über die Berufung von Mitgliedern der Organe der Versicherungsträger werden durch die Bestimmungen des Artikels 3 nicht berührt.

Artikel 25.

Oberste Verwaltungsbehörden im Sinne dieses Abkommens sind:

1. in der Bundesrepublik Deutschland
   der Bundesminister für Arbeit;
2. in der Italienischen Republik
   der Minister für Arbeit und Soziale Fürsorge

Artikel 26.

Bei der Anwendung dieses Abkommens sind auch die Versicherungszeiten zu berücksichtigen, die vor seinem Inkrafttreten zurückgelegt sind

ABSCHNITT V.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 27.

(1) Dieses Abkommen wird für die Dauer eines Jahres nach dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens geschlossen. Es gilt als stillschweigend von Jahr zu Jahr verlängert, sofern es nicht von der Regierung eines der beiden Vertragsstaaten spätestens drei Monate vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich gekündigt wird.

(2) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses Abkommens für bereits erworbene Ansprüche weiter, jedoch nicht länger als für die Dauer eines Jahres nach dem Ausserkrafttreten.

Artikel 28.

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden werden sobald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tage des Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften und ihren Siegeln versehen.

Gefertigt in vier Urschriften, davon je zwei in deutscher und italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

GESCHEHEN zu Rom, am 5. Mai 1953.

Für die Bundesrepublik Deutschland	*Für die Italienische Republik*
SAUERBORN	DOMINEDÒ

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des heute zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik abgeschlossenen Abkommens über Arbeitslosenversicherung gaben die beiderseitigen Bevollmächtigten im Namen der Hohen Vertragschliessenden Teile die Erklärung ab, dass Einverständnis über folgendes besteht:

1. Das Abkommen gilt für die deutschen und italienischen Staatsangehörigen und die ihnen nach den Gesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten gleichgestellten Personen.

2. Erhebt ein Arbeitsloser auf Grund der Artikel 6 oder 10 des Abkommens Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung in der Bundesrepublik Deutschland, so gilt die Anwartschaft als erfüllt, wenn er innerhalb der letzten zwei Jahre vor Eintritt der Arbeitslosigkeit insgesamt 26 Wochen nach den deutschen Vorschriften anrechenbarer versicherungspflichtiger Beschäftigungen nachweist.

3. Die Zustimmung zur Uebersiedlung nach Artikel 10 darf nur versagt werden, wenn der Arbeitslose seine Arbeitsstelle freiwillig aufgegeben oder die Aufnahme einer Arbeit ohne berechtigten Grund abgelehnt hat.

4. Die Entscheidung über die Zustimmung nach Artikel 10 ist dem Arbeitslosen schriftlich, im Falle der Versagung mit Rechtsmittelbelehrung bekanntzugeben.

5. Auf die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach Artikel 10 finden die Vorschriften über die Rechtsmittel des Unterstützungsverfahrens Anwendung.

6. Sind Leistungen auf Grund des Artikel 11 Abs. 1 und 2 erstattet worden, so können die Beschäftigungszeiten, auf die sich diese Leistungsansprüche gestützt haben, insoweit nicht erneut einen Erstattungsanspruch begründen.

7. Der Anspruch auf Erstattung gemäss Artikel 11 besteht nur, wenn und solange der Versicherte nach der Rückkehr in seinem Heimatstaat keine Beschäftigung ausübt.

Gefertigt in vier Urschriften, davon je zwei in deutscher und italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

GESCHEHEN zu Rom, am 5. Mai 1953.

Für die Bundesrepublik Deutschland	*Für die Italienische Republik*
SAUERBORN	DOMINEDÒ

ALLEGATO N. 2.

CONVENZIONE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel campo delle assicurazioni sociali, hanno convenuto di concludere in proposito una Convenzione ed hanno, quindi, nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Prof. Francesco Maria DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri*,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

il Sig. Maximilian SAUERBORN, *Segretario di Stato al Ministero Federale per il Lavoro*,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

1. La presente Convenzione si riferisce alle legislazioni

1° nella Repubblica Italiana:

a) sull'assicurazione contro le malattie;

b) sull'assicurazione contro la tubercolosi;

c) sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto concerne le prestazioni in denaro e in natura degli Enti di assicurazione sociale durante la gravidanza e dopo il parto;

d) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) sull'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

f) sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate nelle precedenti lettere;

2° nella Repubblica Federale di Germania:

a) sull'assicurazione contro le malattie;

b) sulla protezione delle madri lavoratrici per quanto concerne le prestazioni in denaro e in natura degli Enti dell'assicurazione legale contro le malattie durante la gravidanza e dopo il parto;

c) sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

d) sull'assicurazione pensioni degli operai (assicurazione invalidità), sull'assicurazione pensioni degli impiegati (assicurazione degli impiegati) e sull'assicurazione pensioni per i minatori.

2. La presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'integrazione, la modificazione o l'applicazione delle legislazioni indicate nel paragrafo 1. La Convenzione si applica alle leggi ed altre disposizioni che stendono i regimi esistenti a nuove categorie di persone o che coprono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, salvo opposizione del Governo di uno Stato contraente notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti.

Articolo 2.

1. I cittadini italiani nella Repubblica Federale di Germania e i cittadini tedeschi nella Repubblica Italiana sono sottoposti alle legislazioni indicate nell'articolo 1. Essi hanno gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.

2. I cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti e che cessano o hanno cessato di appartenere ad una assicurazione dell'altro Stato, possono beneficiare dell'assicurazione volontaria nello Stato ove si trovano, alle stesse condizioni ed entro gli stessi termini degli assicurati che hanno cessato di appartenere all'assicurazione in vigore in tale Stato. A questo scopo sono totalizzati i periodi di assicurazione di cui si deve tener conto in entrambi gli Stati per il diritto all'assicurazione volontaria e senza tener conto se tali periodi derivino o siano derivati da un'assicurazione obbligatoria o volontaria. Se è ammessa, in base alle disposizioni esistenti, la continuazione nell'assicurazione tedesca pensioni degli operai (assicurazione invalidità) o nell'assicurazione tedesca pensioni degli impiegati (assicurazione degli impiegati), essa può essere effettuata soltanto per quel ramo di assicurazione nel quale l'assicurato rientra in base alla natura della occupazione da ultimo esercitata nella Repubblica Italiana per la quale è obbligatoria l'assicurazione.

Articolo 3.

1. I cittadini dei due Stati contraenti, che si trovano nel territorio di uno dei due Stati, hanno diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali secondo le disposizioni di ciascuno Stato, con riguardo alla presente Conven-

zione, ivi compresi i supplementi a carico dei fondi pubblici, senza alcuna limitazione, a meno che, di comune accordo, non sia diversamente stabilito.

2. Le prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, ivi compresi i supplementi a carico di fondi pubblici, sono concesse ai cittadini dell'altro Stato che si trovano nel territorio di un terzo Stato alle stesse condizioni e nella stessa misura che se si trattasse di propri cittadini che si trovano nel terzo Stato.

3. Alle disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non costituiscono ostacolo le disposizioni interne relative all'esclusione di diritti o alla sospensione o alla soppressione di prestazioni a causa di dimora o di soggiorno all'estero.

4. Nell'applicazione delle disposizioni di uno dei due Stati contraenti relative alla tacitazione di diritti, la residenza o il soggiorno nel territorio dell'altro Stato per i cittadini italiani e tedeschi non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.

Articolo 4.

Per le assicurazioni sociali si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio è esercitata l'attività rilevante per l'assicurazione.

Articolo 5.

1. In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni:

1° se un lavoratore è inviato da un'impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati entraenti, nel territorio dell'altro Stato, per un limitato periodo di tempo, o se una persona, che esercita una professione indipendente nel territorio di uno dei due Stati contraenti, esplica la propria attività nel territorio dell'altro Stato per un periodo di tempo limitato, continuano ad essere applicate le disposizioni dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'impresa alla quale appartiene il lavoratore, o l'azienda del lavoratore indipendente, purchè il soggiorno nel territorio dell'altro Stato non superi i sei mesi. Ciò vale anche se il lavoratore o la persona che esercita una professione indipendente a causa della particolare natura del lavoro soggiorna ripetutamente nel territorio dell'altro Stato e purchè ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi. Se la durata del lavoro nel territorio dell'altro Stato supera per motivi imprevedibili il periodo di sei mesi, possono continuare ad applicarsi anche successivamente in via eccezionale le disposizioni dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede con l'approvazione della suprema Autorità amministrativa dello Stato in cui viene esercitata l'attività temporanea;

2° se gli addetti ad un'impresa esercente pubblici servizi di trasporto, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, sono occupati transitoriamente nel territorio dell'altro Stato come personale viaggiante, si applicano esclusivamente le disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa. Ciò vale anche per gli addetti ad una impresa esercente servizi di trasporto aereo, che abbia la propria sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, se possiedono la cittadinanza di questo Stato e sono occu-

pati nei servizi di terra o di aria nel territorio dell'altro Stato, come, anche senza tener conto della loro cittadinanza, per altri addetti di tali imprese che sono inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;

3° i membri dell'equipaggio di una nave sono soggetti alle disposizioni dello Stato contraente del quale la nave batte bandiera. Le persone assunte nel porto di uno dei due Stati contraenti per lavori di carico e scarico, di riparazioni o di sorveglianza per detta nave, sono soggette alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto;

4° gli addetti a Enti o Uffici pubblici inviati dal territorio di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato sono soggetti alle disposizioni dell'Amministrazione da cui sono inviati;

5° ai Membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio e agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti al servizio personale possono chiedere, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente suprema Autorità da cui dipende la rappresentanza diplomatica o consolare, di essere assicurati secondo le disposizioni dello Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva già al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il termine di tre mesi decorre da questa data.

2. Le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 4; esse possono altresì ammettere che si deroghi, di comune accordo, alle disposizioni del paragrafo 1, per singoli casi o gruppi di casi.

Articolo 6.

1. Se, in base alle disposizioni in vigore in uno dei due Stati contraenti, una prestazione derivante da assicurazioni sociali o proventi di altro genere o una attività lavorativa o un rapporto di assicurazione sociale hanno un effetto giuridico su un diritto a prestazioni di assicurazioni sociali, sull'obbligo assicurativo, sull'esenzione dall'assicurazione o sull'assicurazione volontaria, lo stesso effetto è prodotto da analoghe prestazioni o altri proventi, da analoghe occupazioni o da analoghi rapporti assicurativi nell'altro Stato.

2. Tuttavia, se esistono proventi in uno Stato contraente che dànno luogo, in base al paragrafo 1, alla riduzione o alla sospensione di prestazioni in entrambi gli Stati contraenti, questi proventi possono essere computati nelle assicurazioni sociali di ciascuno Stato, agli effetti della riduzione o sospensione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi nell'assicurazione sociale italiana e tedesca, posti a base per il calcolo delle prestazioni.

PARTE II.

ASSICURAZIONI PER I CASI DI MALATTIA, DI TUBERCOLOSI, DI MATERNITÀ E DI MORTE (INDENNITÀ FUNERARIE)

Articolo 7.

I cittadini italiani e tedeschi che si recano dal territorio di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato beneficiano, unitamente ai loro familiari aventi diritto, delle prestazioni assicurative per i casi di malattia, di tubercolosi, di maternità e di morte (indennità funerarie) di quest'altro Stato a condizione che:

1° abbiano esplicato, nello Stato in cui si sono recati, una attività soggetta all'assicurazione obbligatoria secondo la legislazione di questo Stato ovvero si siano iscritti nello stesso Stato ad una forma di assicurazione volontaria;

2° raggiungano le condizioni richieste, per beneficiare delle prestazioni, dalla legislazione dello Stato in cui si sono recati; a tale scopo dovranno essere cumulati i periodi di contribuzione e di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.

Articolo 8.

Qualora le prestazioni per lo stesso evento assicurativo siano dovute dagli Enti assicuratori di entrambi gli Stati contraenti, l'assicurato può pretendere, anche per i suoi familiari aventi diritto, le prestazioni soltanto da un Ente assicuratore. È obbligato alle prestazioni l'Ente assicuratore dello Stato nel cui territorio l'assicurato si trova nel momento del verificarsi dell'evento assicurativo.

Articolo 9.

1. L'assicurato che ha un diritto a prestazioni nei confronti dell'Ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti e che, dopo il verificarsi dell'evento assicurativo, si reca nel territorio dell'altro Stato, conserva il diritto alle prestazioni, qualora il competente Ente assicuratore, prima del trasferimento, abbia consentito al trasferimento stesso. Tale consenso può essere negato solo per ragioni inerenti allo stato di malattia dell'assicurato. Per le prestazioni in caso di maternità il consenso può essere dato anche prima che si verifichi l'evento assicurativo. L'Ente assicuratore può concedere il consenso posticipatamente, qualora esistano le condizioni per la concessione del consenso stesso e l'assicurato non abbia potuto chiederlo, per motivi scusabili, prima del trasferimento.

2. L'assicurato conserva il diritto alle prestazioni nei confronti dell'Ente assicuratore al quale egli appartiene anche se l'evento assicurativo si verifica nel territorio dell'altro Stato contraente.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano rispettivamente ai familiari aventi diritto.

Articolo 10.

1. Nei casi di cui all'articolo 9 le prestazioni in natura sono concesse dall'Ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato secondo le disposizioni valevoli per tale Ente. Su richiesta dell'Ente assicuratore obbligato, l'Ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dell'assicurato dovrà, inoltre, concedere le prestazioni in denaro, e ciò in base alle disposizioni valevoli per l'Ente assicuratore obbligato, il quale indicherà all'altro Ente la misura e la durata massima delle prestazioni in denaro da pagare.

2. L'Ente assicuratore obbligato corrisponde all'Ente assicuratore dell'altro Stato le somme necessarie per la concessione delle prestazioni. Le disposizioni particolari per il rimborso delle spese saranno concordate fra le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti; potranno essere stabiliti dei compensi unitari.

3. Le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti concorderanno le norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 11.

I familiari aventi diritto di un assicurato appartenente ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti ricevono, in caso di soggiorno nel territorio dell'altro Stato, le prestazioni dall'Ente assicuratore competente per il luogo di soggiorno dei familiari stessi secondo le disposizioni per esso valevoli. In tal caso sono computati, per la durata massima delle prestazioni, i periodi durante i quali siano state già corrisposte prestazioni per lo stesso evento assicurativo. Le prestazioni sono a carico dell'Ente assicuratore al quale appartiene l'assicurato. Tale Ente assicuratore rimborsa all'Ente assicuratore che ha concesso le prestazioni le spese sostenute; si applica, in conformità, l'articolo 10, paragrafo 2, secondo periodo, e paragrafo 3.

PARTE III.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 12.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali valgono le disposizioni degli articoli 9 e 10, limitatamente alle prestazioni in natura e in denaro che spettano durante il periodo di inabilità temporanea secondo la legislazione italiana e fino al termine della cura secondo la legislazione tedesca.

Articolo 13.

Per la determinazione dell'obbligo delle prestazioni e del grado dell'incapacità lavorativa per un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale per i quali deve essere applicata la legislazione di uno dei due Stati contraenti,

si tiene conto degli infortuni sul lavoro nonchè delle malattie professionali, anteriormente verificatisi, per i quali è applicabile la legislazione dell'altro Stato contraente nello stesso modo in cui si tiene conto dei precedenti infortuni o delle precedenti malattie professionali secondo la legislazione del primo Stato contraente. Quali precedenti infortuni sul lavoro o malattie professionali sono considerati sia gli infortuni o le malattie professionali per i quali si concede un indennizzo, sia quelli per i quali il grado di incapacità lavorativa rimane al disotto del grado minimo richiesto per l'indennizzo. Un indennizzo per il successivo infortunio o per la successiva malattia professionale è tuttavia corrisposto soltanto se la legislazione da applicarsi per l'infortunio o per la malattia professionale lo prevede.

Articolo 14.

1. Le prestazioni per malattie professionali, indennizzabili secondo la legislazione di ognuno dei due Stati contraenti, sono dovute dall'Ente assicuratore dello Stato nel cui territorio è stata esercitata da ultimo una lavorazione che, per la sua natura, comporti il rischio specifico dell'insorgere della malattia professionale.

2. Qualora un assicurato, al quale è stato corrisposto in uno dei due Stati contraenti un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia dei diritti nell'altro Stato, l'Ente assicuratore del primo Stato rimane obbligato per la concessione delle ulteriori prestazioni.

Articolo 15.

1. Gli Enti assicuratori dei due Stati contraenti, che conducono una inchiesta circa un infortunio sul lavoro o una malattia professionale di un cittadino dell'altro Stato contraente, comunicano la conclusione dell'inchiesta alle competenti Autorità diplomatiche o consolari di questo Stato.

2. La competente Autorità diplomatica o consolare può prendere visione degli atti d'inchiesta e di quelli successivi allo stesso modo degli interessati.

Articolo 16.

Se un'Impresa, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti compie nel territorio dell'altro Stato lavori per i quali è obbligatoria in questo territorio l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non può essere tenuta per tale assicurazione a corrispondere contributi più elevati, per il fatto che l'Azienda non abbia la propria sede nel territorio dello Stato contraente in cui i lavori sono compiuti.

PARTE IV.

ASSICURAZIONI PENSIONI (ASSICURAZIONI PER I CASI DI INVALIDITÀ O DI INCAPACITÀ PROFESSIONALE, DI VECCHIAIA E DI MORTE - PENSIONI)

Articolo 17.

1. Per gli assicurati, che siano stati sottoposti in entrambi gli Stati contraenti ad uno o più regimi di assicurazione-pensioni, i periodi di assicurazione coperti da contribuzione di cui deve essere tenuto conto dagli Enti assicuratori di entrambi gli Stati contraenti (periodi contributivi) sono totalizzati, tanto per l'acquisto dei diritti a prestazioni quanto per il mantenimento o il recupero dei diritti stessi. Ciò vale anche per i periodi sostitutivi, equiparati ai periodi contributivi in base alle disposizioni di entrambi gli Stati contraenti. Gli altri periodi sostitutivi sono presi in considerazione solo dall'Ente assicuratore dello Stato contraente secondo le cui disposizioni tali periodi sono equiparati ai periodi contributivi. I periodi contributivi e sostitutivi che coincidono sono presi in considerazione una sola volta in ogni Stato. I periodi di assicurazione secondo la legislazione italiana che non sono nè periodi contributivi nè periodi sostitutivi sono presi in considerazione soltanto dagli Enti assicuratori italiani, anche se il rapporto di assicurazione ha avuto inizio nella assicurazione-pensioni tedesca. I periodi sostitutivi, dei quali si deve tener conto secondo le disposizioni di entrambi gli Stati contraenti, sono presi in considerazione per il computo della misura delle prestazioni solo nello Stato nella cui assicurazione è stato versato l'ultimo contributo prima dell'inizio del periodo sostitutivo.

2. Se, secondo le disposizioni dei due Stati contraenti, il diritto a determinate prestazioni dipende da periodi compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, la totalizzazione ai sensi del paragrafo 1 si effettua solo con i periodi corrispondenti da prendersi in considerazione dagli Enti assicuratori dell'altro Stato. Se in uno dei due Stati contraenti per questa determinata categoria professionale non esiste un regime speciale di assicurazione, i periodi del regime speciale di assicurazione compiuti in uno Stato sono totalizzati con i periodi compiuti nell'altro Stato nella assicurazione in vigore per la categoria professionale corrispondente. Se l'assicurato, nonostante la totalizzazione dei periodi indicati nel primo e secondo periodo, non ha diritto alle prestazioni del regime speciale di assicurazione, citate nel primo periodo, i periodi compiuti in entrambi gli Stati contraenti sono totalizzati in conformità al paragrafo 1.

Articolo 18.

1. Per l'applicazione dell'articolo 17 gli Enti assicuratori dei due Stati contraenti determinano le prestazioni nel modo seguente:

1° ciascun Ente assicuratore stabilisce, secondo la propria legislazione e tenendo conto della presente Convenzione, se l'assicurato adempie alle condizioni per il diritto a prestazioni;

2° se esiste un diritto a prestazioni, la prestazione è calcolata secondo le disposizioni interne valevoli per l'Ente assicuratore che la determina. A tale effetto per i periodi contributivi e sostitutivi compiuti in Italia sono liquidate dall'assicurazione-pensioni tedesca maggiorazioni calcolate in base alla retribuzione media annua risultante dalla somma delle retribuzioni che l'assicurato ha percepito durante l'intero periodo di occupazione in Germania nella misura in cui erano da prendere in considerazione per il computo del contributo nell'assicurazione-pensioni secondo la legislazione tedesca. I periodi contributivi e sostitutivi compiuti nell'assicurazione-pensioni tedesca sono presi in considerazione dall'Ente assicuratore italiano con l'importo medio annuo risultante dalla somma totale dei contributi versati nell'assicurazione italiana. La pensione così calcolata è concessa per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi, di cui tiene conto per il computo delle prestazioni l'Ente assicuratore che le determina, compiuti nel proprio Stato, con la somma dei periodi contributivi e sostitutivi, di cui si tiene conto per il computo delle prestazioni, derivanti dalle assicurazioni di entrambi gli Stati.

2. Se le prestazioni da concedere dagli Enti assicuratori di entrambi gli Stati non raggiungono la pensione minima dello Stato in cui la prestazione è pagata, l'Ente assicuratore di questo Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli Enti assicuratori di ciascuno dei due Stati per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Stati con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi.

3. Se secondo le disposizioni dei due Stati contraenti, tenendo conto dello articolo 17 e del presente, esiste un diritto a pensione solo in uno dei due Stati, e se in questo Stato la pensione da concedere non raggiunge la pensione minima, l'Ente assicuratore che la determina concede, in aggiunta alla sua prestazione, la parte della differenza tra la sua prestazione e la pensione minima, che corrisponde, al momento della determinazione della pensione, al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti in ciascun Stato con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti in entrambi gli Stati. Se successivamente, tenendo conto dell'articolo 17 e del presente, sorge un diritto a prestazioni secondo le disposizioni di entrambi gli Stati contraenti, e se la somma di queste pensioni non raggiunge la pensione minima dello Stato in cui la pensione è pagata, si applicano le disposizioni del paragrafo 2.

4. Se nell'assicurazione di uno dei due Stati contraenti debbono essere prese in considerazione, per il calcolo della pensione, non più di ventisei settimane o sei mesi di contribuzione, non sussiste alcun diritto a prestazioni in base a tale assicurazione, a meno che secondo le relative disposizioni interne si consideri compiuto il periodo di attesa o il suo compimento non sia richiesto. Se non esiste come sopra un diritto a prestazione, la prestazione dell'altra assicurazione in base al paragrafo 1, n. 2, non subisce riduzione.

Articolo 19.

Se, in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti, sussiste un diritto a prestazioni anche senza tener conto dell'articolo 17, e se non sussiste alcun diritto nei confronti dell'altro Stato anche tenendo conto dell'articolo 17,

l'Ente assicuratore del primo Stato liquida le prestazioni secondo le disposizioni per esso valevoli senza tener conto dell'articolo 18. Se successivamente un diritto a prestazioni sorge anche presso l'Ente assicuratore dell'altro Stato contraente tenuto conto dell'articolo 17, deve essere applicato l'articolo 18.

Articolo 20.

Quando la somma delle pensioni calcolate secondo la presente Convenzione risulta inferiore alla pensione che spetterebbe all'interessato unicamente in base alle disposizioni di uno dei due Stati contraenti senza tener conto dell'articolo 17, l'Ente assicuratore di questo Stato deve aumentare della differenza la parte di pensione a suo carico. Il cambio deve essere effettuato in relazione al giorno in cui è liquidata la pensione aumentata della differenza. Una nuova determinazione ha luogo solo se il corso di cambio varia in misura superiore al 10 per cento.

PARTE V.

DISPOSIZIONI COMUNI E DIVERSE

Capitolo I.

RAPPORTI DI PAGAMENTO – CAMBIO DELLA VALUTA.

Articolo 21.

1. Gli Enti assicuratori obbligati alle prestazioni in base alla presente Convenzione corrispondono le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria.

2. I trasferimenti derivanti dalla presente Convenzione sono considerati come pagamenti correnti e si effettuano in conformità agli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati contraenti al momento del trasferimento. Ciò vale egualmente per i trasferimenti in un terzo Stato, se esiste un accordo di pagamento con tale Stato.

3. Se le disposizioni di uno dei due Stati contraenti fanno dipendere i pagamenti all'estero dal compimento di determinate formalità, le disposizioni valevoli per i nazionali si applicano egualmente alle persone e agli Enti che debbono ricevere o effettuare un pagamento in base alla presente Convenzione.

4. Le prestazioni in denaro delle assicurazioni-pensioni come anche le rendite e le indennità funerarie dell'assicurazione infortuni, che debbono essere corrisposte dagli Enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti ad un avente diritto nel territorio dell'altro Stato, sono pagate, a carico dell'Ente assicuratore obbligato e secondo le disposizioni per esso valevoli, dall'Ente assicuratore competente per il luogo di dimora dell'avente diritto. Disposizioni particolari, specialmente per quanto concerne il reciproco rimborso delle spese e le modalità di pagamento, saranno concordate fra le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti. Queste Autorità potranno inoltre concordare per il pagamento di determinate pensioni o rendite un regolamento che deroghi al primo periodo del presente paragrafo.

Articolo 22.

Se, per determinare un diritto derivante dalle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, occorre tener conto dell'importo di una prestazione assicurativa o di altri proventi dell'altro Stato espressi nella valuta di questo Stato, tale importo è calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati, relative ai trasferimenti nel campo delle assicurazioni sociali, tenendo conto delle condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.

Capitolo II.

COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA.

Articolo 23.

1. Gli Enti, le Associazioni e le Autorità competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza per la applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie assicurazioni sociali; tale reciproca assistenza è gratuita. Essi possono anche avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle Autorità diplomatiche o consolari di tale Stato, competenti secondo la sede. Gli accertamenti sanitari necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno Stato contraente nei riguardi di persone nel territorio dell'altro Stato, sono eseguiti dall'Ente assicuratore dello Stato nel cui territorio le persone da visitare si trovano, su richiesta ed a spese dell'Ente assicuratore obbligato. Le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti potranno concordare disposizioni particolari sul rimborso delle spese.

2. Le azioni degli Enti assicuratori di uno dei due Stati contraenti, derivanti da contributi arretrati, godono, per l'esecuzione forzata come anche per il procedimento concorsuale e di amichevole composizione nell'altro Stato, degli stessi privilegi delle corrispondenti azioni degli Enti assicuratori di questo Stato.

3. Quando deve essere determinata una prestazione sulla base di periodi assicurativi compiuti in entrambi gli Stati contraenti, gli Enti assicuratori interessati si informano reciprocamente prima della determinazione, in caso di rifiuto, indicandone i motivi.

Articolo 24.

1. Le esenzioni da tasse e imposte previste dalla legislazione di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazoni sociali valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli Enti assicuratori e delle loro associazioni e delle Autorità competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.

2. Tutti gli atti, documenti e altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle Autorità diplomatiche o consolari.

Articolo 25.

Gli Enti, le Associazioni, le Autorità e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 26.

Le Autorità diplomatiche conconsolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinanzi a tutti gli Enti, Autorità e Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.

Articolo 27.

1. Le istanze presentate presso Enti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso Enti assicuratori o altri uffici competenti dell'altro Stato contraente.

2. I ricorsi, che debbono essere presentati entro un prescritto periodo di tempo presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in termine utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In tal caso tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio, presso il quale è presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro può aver luogo tramite le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti.

Articolo 28.

Le istanze che sono indirizzate agli Enti, alle Autorità o ai Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Capitolo III.

LIMITI DELLA CONVENZIONE.

Articolo 29.

Gli Enti assicuratori della Repubblica Federale di Germania assumono, dei diritti a prestazioni e dei diritti in corso di acquisizione maturati anteriormente alla data del 1° maggio 1945 nell'assicurazione tedesca contro gli infortuni sul lavoro e nelle assicurazioni-pensioni tedesche o da queste assunti da assicurazioni di altri Stati prima di tale data:

1° nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i diritti derivanti da infortuni sul lavoro e da malattie professionali che si sono verificati nel territorio della Repubblica Federale di Germania o su navi il cui porto di appartenenza si trovava in questo territorio o che battevano bandiera tedesca, anche nei casi verificatisi prima della costituzione della Repubblica Federale di Germania. A tale effetto sono considerati infortuni sul lavoro o malattie professionali anche quelli verificatisi, in relazione ad una occupazione nel territorio della Repubblica Federale di Germania, fuori di tale territorio;

2° nelle assicurazioni-pensioni, i diritti acquisiti ed i diritti in corso di acquisizione derivanti:

a) da periodi contributivi e sostitutivi compiuti nel territorio della Repubblica Federale di Germania anche se sono stati compiuti prima della costituzione della Repubblica Federale di Germania;

b) da periodi contributivi e sostitutivi compiuti nelle assicurazioni-pensioni tedesche fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania, nella misura in cui si deve tener conto di questi periodi per aventi diritto la cui residenza si trova nel territorio della Repubblica Federale di Germania, a condizione che:

aa) l'assicurato, durante la sua appartenenza alle assicurazioni-pensioni tedesche, sia stato assicurato obbligatoriamente da ultimo, oppure obbligatoriamente o volontariamente in misura prevalente, nella Repubblica Federale di Germania;

bb) dei periodi contributivi e sostitutivi si sia già tenuto conto per una prestazione concessa, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, da un Ente assicuratore con sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania.

Capitolo IV.

APPLICAZIONE E INTERPRETAZIONE DELLA CONVENZIONE.

Articolo 30.

1. Le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti concorderanno direttamente tra loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulle questioni seguenti:

1° designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti, i quali facilitino l'applicazione della presente Convenzione e corrispondano direttamente tra loro;

2° controllo medico e amministrativo degli aventi diritto a prestazioni.

Qualora siano designati uffici di collegamento, nella Repubblica Federale di Germania spetta agli uffici di collegamento competenti per l'assicurazione-pensioni degli operai (assicurazione invalidità), per l'assicurazione-pensioni degli impiegati (assicurazione degli impiegati) e per l'assicurazione-pensioni dei minatori anche la determinazione dei diritti a prestazioni fatti valere ai sensi della parte IV, in quanto non sia competente l'Ente assicuratore delle Ferrovie federali (Bundesbahn-Versicherungsanstalt) o la Cassa marit-

tima (Seekasse). Sui ricorsi contro i provvedimenti di determinazione emessi da questi uffici, presentati da un avente diritto dimorante fuori del territorio della Repubblica Federale di Germania, decide l'Ufficio superiore delle assicurazioni (Oberversicherungsamt), nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio la cui decisione è impugnata.

2. Le supreme Autorità amministrative si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle disposizioni interne dei loro Stati nel campo delle assicurazioni sociali.

3. Gli Enti, le Associazioni e le Autorità competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che sono adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 31.

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione sono risolte di comune accordo dalle supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti.

2. Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la controversia, essa deve essere sottoposta a richiesta di uno dei due Stati contraenti a un collegio arbitrale.

3. Il collegio arbitrale è formato di volta in volta nel modo seguente: le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti nominano ciascuna un rappresentante e questi scelgono, di comune accordo, un cittadino di un terzo Stato in qualità di terzo arbitro. Se entro il periodo di tre mesi, dopo che uno Stato contraente ha manifestato la sua intenzione di ricorrere al collegio arbitrale, non sono stati nominati i rappresentanti e il terzo arbitro, ciascuno Stato contraente in mancanza di un altro accordo può chiedere al Presidente della Corte Internazionale all'Aja di procedere alle nomine necessarie. Nel caso in cui il Presidente fosse cittadino di uno dei due Stati contraenti o impedito per altri motivi, deve procedere alle nomine necessarie il sostituto in carica.

4. Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla presente Convenzione in conformità ai princìpi giuridici generalmente riconosciuti.

5. Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono vincolanti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da sè la propria procedura.

Articolo 32.

Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad un Ente assicuratore dell'altro Stato, il primo Ente sarà considerato competente finchè la competenza non sia stata definita di comune accordo o la controversia sulla competenza non sia stata risolta definitivamente in conformità all'articolo 31; la definizione concordata o la risoluzione ha effetto solo sui contributi assicurativi che matureranno nel futuro e sugli eventi assicurativi che sopravverranno nel futuro.

Articolo 33.

1. Quando tra gli Enti assicuratori o le Autorità competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una prestazione provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformità all'articolo 31 o 32.

2. La concessione della prestazione provvisoria spetta all'Ente assicuratore presso il quale il richiedente era da ultimo assicurato; in caso dubbio, all'Ente assicuratore al quale per primo sia presentata la domanda.

3. Questo Ente assicuratore deve accordare all'avente diritto, a titolo di prestazione provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la legislazione per esso in vigore.

4. L'Ente assicuratore che in definitiva risulterà obbligato deve rimborsare in un unico pagamento all'Ente assicuratore, che ha corrisposto la prestazione provvisoria, le spese sostenute. Se l'importo, che è stato versato all'avente diritto a titolo di prestazione provvisoria, è superiore all'ammontare delle prestazioni definitive spettanti per il periodo corrispondente, l'Ente che in definitiva risulterà obbligato imputa la differenza sulle prestazioni future mediante trattenute non superiori al terzo del loro ammontare.

Articolo 34.

Non sarà derogato in virtù dell'articolo 2 alle disposizioni dei due Stati contraenti concernenti il diritto alle elezioni e l'eleggibilità degli assicurati e dei loro datori di lavoro negli organi degli Enti assicuratori e delle loro associazioni come pure rispetto alle Autorità competenti per le assicurazioni sociali.

Articolo 35.

Ai sensi della presente Convenzione si intendono per supreme Autorità amministrative

nella Repubblica Italiana:

il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;

nella Repubblica Federale di Germania:

il Ministro Federale del Lavoro.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36.

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi assicurativi, che si sono verificati prima della sua entrata in vigore. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazion anche i periodi contributivi e sostitutivi compiuti prima della sua entrata in vigore.

2. Le prestazioni non ancora richieste alla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono determinate su domanda in conformità alla presente Convenzione e alle disposizioni interne. Le prestazioni determinate o richieste prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono concesse o eventualmente determinate di nuovo in conformità alla presente Convenzione e alle disposizioni interne senza nuova domanda; non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni.

3. Per periodi anteriori all'entrata in vigore della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute, salvo quanto diversamente stabilito in un Accordo aggiuntivo.

4. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo periodo, e al paragrafo 2 non valgono per le prestazioni dell'assicurazione malattie e della legislazione sulla tutela della madre lavoratrice; nell'assicurazione infortuni valgono solo per le rendite.

Articolo 37.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione non può opporsi la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, se le domande necessarie sono presentate entro il termine di due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 38.

La presente Convenzione si applica anche al Land Berlin appena il Governo della Repubblica Federale di Germania avrà fatto al riguardo una comunicazione al Governo della Repubblica Italiana.

Dopo tale comunicazione, le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al territorio della Repubblica Federale di Germania valgono anche per il territorio del Land Berlin.

Articolo 39.

1. La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

2. In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti già acquisiti; non si applicano per questi diritti le disposizioni restrittive circa la concessione di prestazioni assicurative in caso di soggiorno all'estero.

3. Ai diritti in corso di acquisizione maturati fino alla cessazione della presente Convenzione le disposizioni di essa continuano ad applicarsi anche dopo la sua cessazione in conformità ad un Accordo complementare.

Articolo 40.

1. La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn.

2. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme e dei loro sigilli.

FATTA in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana
DOMINEDÒ

Per la
Repubblica Federale di Germania
SAUERBORN

PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma della Convenzione sulle assicurazioni sociali, conclusa oggi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:

1° La Convenzione si applica ai cittadini italiani e tedeschi e alle persone ad essi equiparate secondo le legislazioni dei due Stati contraenti.

2° Per assicurati ai sensi della Convenzione si intendono le persone che, secondo le disposizioni interne di uno dei due Stati contraenti tenuto conto della Convenzione stessa, hanno diritti in base a un rapporto di assicurazione proprio o altrui.

3° Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, n. 2, lettere *a*), *c*) e *d*) della Convenzione s'intendono:

per assicurazione-malattie, l'assicurazione per i casi di malattia, maternità e morte (indennità funerarie);

per assicurazione-infortuni, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

per assicurazione-pensioni degli operai (Invalidenversicherung), assicurazione-pensioni degli impiegati (Angestelltenversicherung) e assicurazione pensioni dei minatori, le assicurazioni per i casi di invalidità o di incapacità professionale, di vecchiaia e di morte (pensioni).

4° Per assicurazione volontaria ai sensi della Convenzione s'intende l'assicurazione volontaria nelle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti.

5° *a*) Per periodi contributivi e sostitutivi delle assicurazioni-pensioni ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera *a*) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, compiuti nel Land Berlin, si intendono i periodi contributivi e sostitutivi compiuti:

fino al 30 giugno 1945 presso gli Enti legali per l'assicurazione-pensioni degli operai e per l'assicurazione-pensioni degli impiegati;

per il periodo dal 1° luglio 1945 al 31 gennaio 1949 presso la Versicherungsanstalt Berlin (Ente assicuratore di Berlino);

per il periodo dal 1° febbraio 1949 al 31 marzo 1952 presso la Versicherungsanstalt Berlin-Wilmersdorf (Ente assicuratore di Berlino-Wilmersdorf), a decorrere dal 1° aprile 1952 presso la Landesversicherungsanstalt Berlin (Ente assicuratore del Land Berlin);

b) per Enti assicuratori con sede nel Land Berlin ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera *b*), comma *bb*) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, s'intendono, per i periodi di cui alla lettera *a*), gli Enti assicuratori ivi citati;

c) per Enti assicuratori con sede nel territorio della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlin ai sensi dell'articolo 29, n. 2, lettera *b*), comma *bb*) in collegamento con l'articolo 38 della Convenzione, non s'intendono la Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (Ente assicuratore per gli impiegati), la Reichsknappschaft (Ente assicuratore del Reich per i minatori) e la Landesversicherungsanstalt Brandenburg (Ente assicuratore della Provincia di Brandenburgo).

6° Il Governo della Repubblica Federale di Germania provvederà immediatamente a quanto occorre per poter fare la comunicazione prevista dall'articolo 38 della Convenzione. Resta inteso che le disposizioni della Convenzione e del Protocollo finale, nonchè le disposizioni degli Accordi aggiuntivi e amministrativi, entreranno in vigore nel Land Berlin alla stessa data stabilita per il territorio della Repubblica Federale di Germania.

7° Le disposizioni della Convenzione si applicano in modo analogo alle prestazioni previste dalla legislazione tedesca sulla tutela della madre lavoratrice (articolo 1, paragrafo 1, n. 2, lettera *b*) della Convenzione).

8° Non è derogato, in virtù delle disposizioni della Convenzione, alla decisione del Consiglio della Società delle Nazioni del 21 giugno 1921 (Reichsgesetzblatt 1921, pagina 1289) secondo la quale gli Enti dell'assicurazione legale contro gli infortuni nel territorio della Repubblica Federale di Germania sono obbligati a concedere prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, verificatisi fuori del territorio della Repubblica Federale.

FATTO in Roma, il 5 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno ugualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana
DOMINEDÒ

Per la
Repubblica Federale di Germania
SAUERBORN

ABKOMMEN

ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK ÜBER SOZIALVERSICHERUNG

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

UND

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

von dem Wunsche geleitet, die gegenseitigen Beziehungen zwischen den beiden Staaten auf dem Gebiet der Sozialversicherung zu regeln, sind übereingekommen, ein Abkommen zu schliessen, und haben hierfür zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Herrn Maximilian SAUERBORN, *Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit,*

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

Herrn Professor Francesco Maria DOMINEDÒ, *Unterstaatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten,*

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten nachstehende Bestimmungen vereinbart haben:

ABSCHNITT I.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Artikel 1.

(1) Dieses Abkommen bezieht sich auf die Gesetzgebungen

1. in der Italienischen Republik über

a) die Krankenversicherung;

b) die Tuberkuloseversicherung;

c) den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Schutz der arbeitenden Mütter, soweit es sich um Bar- und Sachleistungen der Träger der Sozialversicherung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung handelt,

d) die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten;

e) die allgemeine Invaliditätsversicherung, Alters-und Hinterbliebenenversicherung;

f) die besonderen für bestimmte Berufsgruppen festgesetzten Versicherungsarten, falls sie Gefahren und Leistungen betreffen, die von den unter den vorhergehenden Buchstaben aufgezählten Gesetzgebungen geschützt werden;

2. in der Bundesrepublik Deutschland über

a) die Krankenversicherung;

b) den Schutz der erwerbstätigen Mutter, soweit es sich um Bar- und Sachleistungen der Träger der gesetzlichen Krankenversicherung während der Schwangerschaft und nach der Entbindung handelt;

c) die Unfallversicherung;

d) die Rentenversicherung der Arbeiter (Invalidenversicherung), die Rentenversicherung der Angestellten (Angestelltenversicherung) und die knappschaftliche Rentenversicherung.

(2) Dieses Abkommen bezieht sich auch auf alle Gesetze und sonstigen Vorschriften, durch welche die in Absatz 1 bezeichneten Gesetzgebungen durchgeführt, ergänzt oder geändert werden. Es bezieht sich jedoch auf Gesetze und sonstige Vorschriften, welche das bestehende Recht auf einen neuen Zweig der Sozialversicherung oder auf neue Personengruppen ausdehnen nur, sofern nicht hiergegen innerhalb von drei Monaten nach deren amtlicher Bekanntmachung von der Regierung eines Vertragsstaates bei der Regierung des anderen Vertragsstaates Einwendungen erhoben werden.

Artikel 2.

(1) Die italienischen Staatsangehörigen unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland und die deutschen Staatsangehörigen in der Italienischen Republik den im Artikel 1 bezeichneten Gesetzgebungen. Sie haben dabei die gleichen Rechte und Pflichten wie die Angehörigen des Vertragsstaates, in dessen Gebiet sie sich befinden.

(2) Die italienischen und die deutschen Staatsangehörigen, die im Gebiet eines der beiden Staaten wohnen und aus einer Versicherung des anderen Vertragsstaates ausscheiden oder ausgeschieden sind, können sich in ihrem Aufenthaltsland freiwillig versichern, und zwar unter den gleichen Voraussetzungen und innerhalb der gleichen Fristen wie Versicherte, die aus der in diesem Lande geltenden Versicherung ausgeschieden sind. Zu diesem Zweck werden die in beiden Vertragsstaaten für das Recht auf freiwillige Versicherung zu berücksichtigenden Versicherungszeiten zusammengerechnet und zwar ohne Rücksicht darauf, ob diese Zeiten auf einer Pflichtversicherung oder auf einer freiwilligen Versicherung beruhen oder beruht haben. Ist nach den vorstehenden Bestimmungen die Weiterversicherung in der deutschen Rentenversicherung der Arbeiter (Invalidenversicherung) oder der Rentenversicherung der Angestellten (Angestelltenversicherung) zulässig, so kann sie nur in demjenigen der beiden Versicherungszweige durchgeführt werden, welcher nach der Art der letzten versicherungspflichtigen Beschäftigung in der Italienischen Republik zuständig ist.

Artikel 3.

(1) Die Staatsangehörigen der beiden Vertragsstaaten, die sich im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten aufhalten, haben Anspruch auf die nach den Vorschriften jedes der beiden Vertragsstaaten unter Berücksichtigung dieses

Abkommens zu gewährenden Leistungen der Sozialversicherung einschliesslich der Zuschüsee aus öffentlichen Mitteln ohne jede Einschränkung, soweit nicht im gegenseitigen Einvernehmen etwas anderes bestimmt wird.

(2) Die Leistungen der Sozialversicherung eines der beiden Vertragsstaaten einschliesslich der Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln werden Angehörigen des anderen Staates, die sich im Gebiet eines dritten States aufhalten, unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Umfang gewährt wie eigenen Staatsangehörigen, die sich in dem dritten Staat aufhalten.

(3) Den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 stehen innerstaatliche Vorschriften über den Ausschluss eines Anspruches oder das Ruhen oder die Entziehung von Leistungen wegen des Wohnortes oder Aufenthalts im Ausland nicht entgegen.

(4) Bei Anwendung der Vorschriften eines der beiden Vertragstaaten über die Abfindung von Ansprüchen gilt der Wohnsitz oder der Aufenthalt im Gebiet des anderen Staates für die italienischen und deutschen Staatsangehörigen nicht als Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland.

Artikel 4.

Bei der Durchführung der Sozialversicherung werden grundsätzlich die Vorschriften des Vertragsstaates angewendet, in dessen Gebiet die für die Versicherung massgebende Beschäftigung ausgeübt wird.

Artikel 5.

(1) Vom Grundsatz des Artikels 4 gelten folgende Ausnahmen:

1. Wird ein Arbeitnehmer von einem Betrieb, der seinen Sitz im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten hat, für begrenzte Dauer in das Gebiet des anderen entsandt oder wird eine Person, die in einem der beiden Vertragsstaaten selbständig erwerbstätig ist, in Ausübung dieses Erwerbes im Gebiet des anderen Staates für begrenzte Dauer tätig, so bleiben die Vorschriften des Staates massgebend, in dem der Betrieb, dem der Arbeitnehmer angehört, oder der Betrieb des selbständig Erwerbstätigen seinen Sitz hat, wenn der Aufenthalt im anderen Gebiet sechs Monate nicht übersteigt. Dies gilt auch, wenn sich der Arbeitnehmer oder der selbständig Erwerbstätige infolge der besonderen Art der Beschäftigung wiederholt im Gebiet des anderen Staates aufhält und der einzelne Aufenthalt sechs Monate nicht übersteigt. Ueberschreitet die Dauer der Beschäftigung im Gebiet des anderen Vertragsstaates aus nicht voraussehbaren Gründen die Frist von sechs Monaten, so können ausnahmsweise die Vorschriften des Staates, in dem der Betrieb seinen Sitz hat, mit Zustimmung der obersten Verwaltungsbehörden des Staates, in dem die vorübergehende Beschäftigung ausgeübt wird, auch weiterhin angewendet werden.

2. Werden Bedienstete von einem dem öffentlichen Verkehr dienenden Verkehrsunternehmen, das seinen Sitz im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten hat, in dem des anderen als fahrendes Personal vorübergehend beschäftigt, so gelten ausschliesslich die Vorschriften des Staates, in dessen Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat. Dies gilt auch für die Bediensteten eines Luftfahrtunternehmens, das seinen Sitz im Gebiet eines der beiden Vertrags-

staaten hat, soweit sie die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzen und im Flug- oder Bodendienst auf dem Gebiet des anderen Staates beschäftigt sind, sowie für sonstige Bedienstete dieser Unternehmen ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit, die vorübergehend in das Gebiet des anderen Staates entsandt werden.

3. Die Besatzung eines Seeschiffes unterliegt den Vorschriften des Vertragsstaates, unter dessen Flagge das Schiff fährt. Personen, die in einem Hafen eines der beiden Vertragsstaaten für Lade-, Lösch- oder Ausbesserungsarbeiten oder zu Ueberwachungszwecken für ein solches Schiff angenommen sind, unterliegen den Vorschriften des Staates, zu dem der Hafen gehört.

4. Die von einer öffentlichen Verwaltungsstelle eines Vertragsstaates in das Gebiet des anderen entsandten Bediensteten unterstehen den Vorschriften, die für die entsendende Stelle massgebend sind.

5. Auf die Mitglieder der diplomatischen und konsularischen Vertretungen der beiden Vertragsstaaten – mit Ausnahme der Honorarkonsuln-, deren Geschäftspersonal und die in persönlichen Diensten bei diesen Personen stehenden Beschäftigten finden die Vorschriften des Vertragsstaates Anwendung, dem sie angehören. Personen, die nicht planmässige Beamte oder Angestellte sind oder in persönlichen Diensten stehen, können jedoch inner halb von drei Monaten nach Beginn ihrer Beschäftigung mit Zustimmung der für die diplomatische oder konsularische Vertretung zuständigen obersten Behörde des Staates, dem sie angehören, beantragen, nach den Vorschriften des Staates versichert zu werden, in dem sie beschäftigt sind. Bestand das Beschäftigungsverhältnis bereits bei Inkrafttreten des Abkommens, beginnt die Frist von drei Monaten mit diesem Zeitpunkt.

(2) Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten können weitere Ausnahmen von dem Grundsatz des Artikels 4 vereinbaren; sie können im gegenseitigen Einvernehmen für einzelne Fälle oder Gruppen von Fällen auch zulassen, dass von den Bestimmungen des Absatzes 1 abgewichen wird.

Artikel 6.

(1) Soweit nach den Vorschriften eines der beiden Vertragsstaaten eine Leistung aus der Sozialversicherung oder Bezüge anderer Art oder eine Erwerbstätigkeit oder ein Sozialversicherungsverhältnis rechtliche Auswirkungen auf eine Leistung der Sozialversicherung, die Versicherungspflicht, die Versicherungsfreiheit oder die freiwillige Versicherung haben, kommt die gleiche Wirkung auch gleichartigen Leistungen oder sonstigen Bezügen aus dem anderen Staat oder einer gleichartigen Erwerbstätigkeit oder einem gleichartigen Versicherungsverhältnis im anderen Staat zu.

(2) Haben nach Absatz 1 Bezüge aus einem Vertragsstaat die Kürzung oder das Ruhen von Leistungen beider Vertragsstaaten zur Folge, so dürfen die Bezüge von den beiderseitigen Versicherungen nur zu dem Teil für die Kürzung oder das Ruhen berücksichtigt werden, der dem Verhältnis der bei der Leistungsberechnung zugrunde gelegten Beitragszeiten und Ersatzzeiten in der italienischen und in der deutschen Sozialversicherung entspricht.

ABSCHNITT II.

VERSICHERUNGEN FÜR DEN FALL DER KRANKHEIT, DER TUBERKULOSE, DER MUTTERSCHAFT UND DES TODES (STERBEGELD)

Artikel 7.

Italienische und deutsche Staatsangehörige, die sich aus dem Gebiet eines Vertragsstaates in das des anderen begeben, haben, auch für ihre anspruchsberechtigten Familienangehörigen, Anspruch auf Leistungen aus den Versicherungen für den Fall der Krankheit, der Tuberkulose, der Mutterschaft und des Todes (Sterbegeld) des anderen Staates unter der Voraussetzung dass sie

1. in dem Staat, in den sie sich begeben haben, eine Beschäftigung ausgeübt haben, die der gesetzlichen Pflichtversicherung unterliegt, oder in diesem Staat eine freiwillige Versicherung eingegangen sind;

2. die erforderlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Leistungen nach der Gesetzgebung des Staates erfüllen, in den sie sich begeben haben; hierbei sind die in beiden Staaten zurückgelegten Beitrags- und Versicherungszeiten zusammenzurechnen.

Artikel 8.

Stehen einem Versicherten für denselben Versicherungsfall Leistungen von Versicherungsträgern beider Vertragsstaaten zu, so kann er, auch für seine anspruchsberechtigten Familienangehörigen, Leistungen nur von einem Versicherungsträger beanspruchen. Leistungspflichtig ist der Versicherungsträger des Staates, in dessen Gebiet der Versicherte sich bei Eintritt des Versicherungsfalles befindet.

Artikel 9.

(1) Ein Versicherter, der gegen einen Versicherungsträger eines der beiden Vertragsstaaten einen Leistungsanspruch hat und sich nach Eintritt des Versicherungsfalles in das Gebiet des anderen Staates begibt, behält den Anspruch, wenn der zuständige Versicherungsträger vorher der Verlegung des Aufenthalts zugestimmt hat. Diese Zustimmung kann nur wegen des Krankeheitszustandes des Versicherten verweigert werden. Für die Leistungen der Wochenhilfe kann die Zustimmung schon vor Eintritt des Versicherungsfalles erteilt werden. Der Versicherungsträger kann die Zustimmung nachträglich erteilen, falls die Voraussetzungen für die Gewährung der Zustimmung vorliegen und der Versicherte die Zustimmung aus entschuldbaren Gründen vorher nicht eingeholt hat.

(2) Ein Versicherter behält den Leistungsanspruch gegen den Versicherungsträger, dem er angehört, auch wenn der Versicherungsfall im Gebiet des anderen Vertragsstaates eintritt.

(3) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten für die anspruchsberechtigten Familienangehörigen entsprechend.

Artikel 10.

(1) In den Fällen des Artikels 9 werden die Sachleistungen von dem für den Aufenthaltsort des Versicherten zuständigen Versicherungsträger nach den für diesen Träger massgebenden Vorschriften gewährt. Auf Ersuchen des verpflichteten Versicherungsträgers hat ferner der für den Aufenthaltsort des Versicherten zuständige Versicherungsträger die Geldleistungen zu gewähren, und zwar nach den für den verpflichteten Versicherungsträger massgebenden Vorschriften; der letztgenannte Versicherungsträger hat dem auszahlenden die Höhe und die Höchstdauer der Geldleistungen mitzuteilen.

(2) Der verpflichtete Versicherungsträger erstattet dem die Leistungen gewährenden Versicherungsträger des anderen Staates die dadurch entstehenden Kosten. Das Nähere über die Kostenerstattung wird zwischen den obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten geregelt; für die Erstattung können Pauschbeträge festgesetzt werden.

(3) Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten vereinbaren Richtlinien zur Durchführung der Bestimmungen der Absätze 1 und 2.

Artikel 11.

Die anspruchsberechtigten Familienangehörigen eines Versicherten, der einem Versicherungsträger eines der beiden Vertragsstaaten angehört, erhalten beim Aufenthalt im Gebiet des anderen Staates die Leistungen von dem für den Aufenthaltsort des Familienangehörigen zuständigen Versicherungsträger nach den für ihn massgebenden Vorschriften. Hierbei werden auf die Höchstdauer der Leistungen die Zeiten angerechnet, während deren für den gleichen Versicherungsfall Leistungen bereits gewährt worden sind. Die Leistungen gehen zu Lasten des Versicherungsträgers, dem der Versicherte angehört. Dieser Versicherungsträger erstattet dem Versicherungsträger, der die Leistungen gewährt hat, die entstandenen Aufwendungen; Artikel 10 Absatz 2 zweiter Satz und Absatz 3 gelten entsprechend.

ABSCHNITT III.

VERSICHERUNG GEGEN ARBEITSUNFÄLLE UND BERUFSKRANKHEITEN

Artikel 12.

Für die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankeiten gelten die Bestimmungen der Artikel 9 und 10 entsprechend, jedoch beschränkt auf die Sach- und Barleistungen, die während der vorübergehenden Erwerbsunfähigkeit nach italienischem Recht und bis zur Beendigung der Heilbehandlung nach deutschem Recht zu gewähren sind.

Artikel 13.

Bei der Feststellung der Leistungsverpflichtung und des Grades der Erwerbsunfähigkeit für Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten, auf die das Recht des einen Vertragsstaates anzuwenden ist, werden frühere Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten, auf die das Recht des anderen Vertragsstaates anzuwenden ist, in gleicher Weise berücksichtigt wie frühere nach der Gesetzgebung des einen Vertragsstaates zu behandelnde Unfälle oder Berufskrankheiten. Als frühere Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten gelten sowohl Unfälle oder Berufskrankheiten, für die eine Entschädigung gewährt wird, als auch solche, bei denen der Grad der Erwerbsunfähigkeit unter dem für die Entschädigung vorgesehenen Mindestgrad liegt. Eine Entschädigung für den späteren Unfall oder die spätere Berufskrankehit wird jedoch nur dann gezahlt, wenn das Recht, das auf den Unfall oder die Berufskrankheit anzuwenden ist, dies vorsieht.

Artikel 14.

(1) Leistungen für Berufskrankheiten die nach der Gesetzgebung jede der beiden Vertragsstaaten entschädigungspflichtig sind, sind von dem Versicherungsträger des Staates zu gewähren, in dessen Gebiet zuletzt eine Arbeit geleistet worden ist, die ihrer Art nach das besondere Risiko einer Entstehung der Berufskrankheit in sich birgt.

(2) Macht ein Versicherter, der in einem der beiden Vertragsstaaten eine Entschädigung für eine Berufskrankheit erhalten hat, für dieselbe Krankheit Ansprüche im anderen Staate geltend, dann bleibt der Versicherungsträger des ersten Staates auch zur Gewährung der weiteren Leistungen verpflichtet.

Artikel 15.

(1) Die Versicherungsträger jedes der beiden Vertragsstaaten die eine Untersuchung über den Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit eines Angehörigen des anderen Vertragsstaates durchführen, teilen den Abschluss der Untersuchung der zuständigen diplomatischen oder konsularischen Behörde diese Staates mit.

(2) Die diplomatischen oder konsularischen Behörden können in der gleichen Weise wie die Betroffenen Einsicht in die Untersuchungsakten und die weiteren Vorgänge nehmen.

Artikel 16.

Wenn der Unternehmer eines Betriebes, dessen Sitz sich im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten befindet, im Gebiet des anderen Staates Arbeiten ausführt, die in diesem Gebiet der Unfallversicherungspflicht unterliegen, so darf er nicht deshalb mit höheren Beiträgen zu dieser Versicherung herangezogen werden, weil der Betrieb seinen Sitz nicht in dem Gebiet des Vertragsstaates hat, in dem die Arbeiten ausgeführt werden.

ABSCHNITT IV.

RENTENVERSICHERUNGEN

(Versicherungen für den Fall der Invalidität oder der Berufsunfähigkeit, des Alters und des Todes – Renten)

Artikel 17.

(1) Bei Versicherten die in beiden Vertragsstaaten in einem oder mehreren Zweigen der Rentenversicherung versichert waren werden die mit Beiträgen belegten und von den beiderseitigen Versicherungsträgern zu berücksichtigenden Zeiten (Beitragszeiten) sowohl für den Erwerb des Leistungsanspruchs als auch für dessen Aufrechterhaltung oder Wiederaufleben zusammengerechnet. Das gleiche gilt für die Ersatzzeiten, die nach den Vorschriften beider Vertragsstaaten den Beitragzeiten gleichgestellt sind. Die anderen Ersatzzeiten werden nur von dem Versicherungsträger des Vertragsstaates berücksichtigt, nach dessen Vorschriften diese Zeiten den Beitragszeiten gleichgestellt sind. Beitragszeiten und Ersatzzeiten, die sich decken, werden in jedem Staat nur einmal berücksichtigt. Versicherungszeiten nach italienischem Recht, die weder Beitragszeiten noch Ersatzzeiten sind, werden, auch wenn das Versicherungsverhältnis in der deutschen Rentenversicherung begonnen wurde, nur von den italienischen Versicherungsträgern berücksichtigt. Ersatzzeiten, die nach den Vorschriften beider Vertragsstaaten zu berücksichtigen, sind, sind für die Berechnung der Leistungen nur in dem Staat zu berücksichtigen, in dessen Versicherung der letzte Beitrag vor der Ersatzzeit entrichtet wurde.

(2) Hängt der Anspruch auf bestimmte Leistungen nach den Vorschriften der beiden Vertragsstaaten davon ab, dass die Zeiten in einem Beruf zurückgelegt sind, der einer Sonderversicherung unterliegt, so findet eine Zusammenrechnung im Sinne des Absatzes 1 nur mit den entsprechenden von den Versicherungsträgern des anderen Staates zu berücksichtigenden Zeiten statt. Besteht für diese bestimmte Berufsgruppe in dem einen der beiden Vertragsstaaten keine Sonderversicherung, so werden die Zeiten der Sonderversicherung in dem einen Staat und die Beitragszeiten zusammengerechnet, die in dem anderen Staat indem für den entsprechenden Berufszweig geltenden Versicherung zurückgelegt worden sind. Falls der Versicherte trotz der Zusammenrechnung der in den Sätzen 1 und 2 genannten Zeiten keinen Anspruch auf die in Satz 1 erwähnten bestimmten Leistungen aus der Sonderversicherung hat, werden die in beiden Vertragsstaaten zurückgelegten Zeiten nach Absatz 1 zusammengerechnet.

Artikel 18.

(1) Bei Anwendung des Artikels 17 stellen die Versicherungsträger der beiden Vertragsstaaten die Leistungen in folgender Weise fest:

1. Jeder Versicherungsträger stellt nach der für ihn geltenden Gesetzgebung und unter Berücksichtigung dieses Abkommens fest, ob der Versicherte die Voraussetzungen für den Leistungsanspruch erfüllt;

2. ist ein Leistungsanspruch gegeben, wird die Leistung nach den für den feststellenden Versicherungsträger massgebenden innerstaatlichen Vorschriften berechnet. Dabei werden für Beitragszeiten und Ersatzzeiten, die in Italien zurückgelegt worden sind, von den deutschen Versicherungsträgern Steigerungsbeträge angesetzt. Diese berechnen sich aus dem durchschnittlichen Jahresentgelt, der sich aus der Summe der Entgelte ergibt, die der Versicherte während der gesamten Beschäftigungszeit in Deutschland bezogen hat, soweit sie nach der deutschen Gesetzgebung für die Berechnung des Beitrags zur Rentenversicherung zu berücksichtigen waren. Die Beitragszeiten und Ersatzzeiten, die in der deutschen Rentenversicherung zurückgelegt worden sind, werden von dem italienischen Versicherungsträger in Höhe des jährlichen Durchschnittsbetrages berücksichtigt, der sich aus der Gesamtsumme der zur italienischen Versicherung geleisteten Beiträge ergibt. Die so errechnete Rente ist zu dem Teil zu gewähren, der dem Verhältnis der von dem feststelenden Versicherungsträger bei der Feststellung der Leistung berücksichtigten innerstaatlichen Beitragszeiten und Ersatzeiten zur Summe der für die Feststellung der der Leistungen aus den Versicherungen beider Staaten berücksichtigten Beitragszeiten und Ersatzzeiten entspricht.

(2) Erreichen die von den Versicherungsträgern beider Staaten zu gewährenden Leistungen nicht die Mindestrente des Staates, in dem die Leistung gezahlt wird, so gewährt der Versicherungsträger dieses Staates den Betrag zusätzlich, der zur Erreichung der Mindestrente notwendig ist. Dieser zusätzliche Betrag wird von den Versicherungsträgern jedes der beiden Staaten mit dem Teil getragen, der dem Verhältnis der in jedem dieser Staaten im Zeitpunkt der Rentenfeststellung zurückgelegten Beitragszeiten und Ersatzzeiten zur Gesamtsumme der Beitragszeiten und Ersatzzeiten entspricht.

(3) Besteht nach den Vorschriften der beiden Vertragsstaaten unter Berücksichtigung des Artikels 17 und dieses Artikels nur in einem dieser Staaten Anspruch auf Rente und erreicht die in diesem Staat zu gewährende Rente nicht die Mindestrente, so gewährt der feststellende Versicherungsträger zusätzlich zu seiner Leistung von dem Unterschiedsbetrag zwischen seiner Leistung und der Mindestrente den Teil, der dem Verhältnis der in jedem Staat im Zeitpunkt der Rentenfeststellung zurückgelegten Beitragszeiten und Ersatzzeiten zur Gesamtsumme der in beiden Staaten zurückgelegten Beitragszeiten und Ersatzzeiten entspricht. Wenn in der Folgezeit unter Berücksichtigung des Artikels 17 und dieses Artikels nach den Vorschriften beider Staaten ein Anspruch auf Rente entsteht und die Summe dieser Renten die Mindestrente des Staates, in dem die Rente gezahlt wird, nicht erreicht, so finden die Bestimmungen des Absatzes 2 Anwendung.

(4) Sind in der Versicherung eines der beiden Vertragsstaaten nicht mehr als sechsundzwanzig Beitragswochen (sechs Beitragsmonate) für die Rentenberechnung zu berücksichtigen, so besteht aus dieser Versicherung kein Leistungsanspruch, es sei denn, dass nach der für diese Versicherung massgebenden innerstaatlichen Gesetzgebung die Wartezeit als erfüllt gilt oder ihre Erfüllung nicht erforderlich ist. Besteht hiernach kein Leistungsanspruch, so wird die Leistung aus der anderen Versicherung nach Absatz 1 Ziffer 2 nicht gekürzt.

Artikel 19.

Besteht nach den Vorschriften eines der beiden Vertragsstaaten auch ohne Berücksichtigung des Artikels 17 Anspruch und im Gebiet des anderen Vertragsstaates auch unter Berücksichtigung des Artikels 17 kein Anspruch,

so stellt der Versicherungsträger in dem ersteren Staat, die Leistungen nach den für ihn massgebenden Vorschriften ohne Berücksichtigung des Artikels 18 fest. Entsteht später bei dem Versicherungsträger des anderen Vertragsstaates unter Berücksichtigung des Artikels 17 auch ein Leistungsanspruch, so ist Artikel 18 anzuwenden.

Artikel 20.

Ist die Summe der nach diesem Abkommen berechneten Renten geringer als die Rente, die einem Berechtigten in einem der beiden Vertragsstaaten allein nach den Vorschriften diese Staates ohne Berücksichtigung des Artikels 17 zustehen würde, so hat der Versicherungsträger dieses Staates die von ihm zu tragende Rente um den Unterschiedsbetrag zu erhöhen. Die Umrechnung ist für den Tag vorzunehmen, an dem die um den Unterschiedsbetrag erhöhte Rente festgestellt wird. Eine Neufestsetzung findet nur statt, wenn sich der Umrechnungskurs um mehr als zehn vom Hundert ändert.

ABSCHNITT V.

GEMEINSAME UND VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Kapitel I.

ZAHLUNGSVERKEHR – WAERUNGSUMRECHNUNG

Artikel 21.

(1) Die nach diesem Abkommen leistungspflichtigen Versicherungsträger gewähren Geldleistungen mit befreiender Wirkung in ihrer Landeswährung.

(2) Die nach diesem Abkommen sich ergebenden Ueberweisungen werden wie laufende Zahlungen behandelt und nach Massgabe der hierfür zwischen den beiden Vertragsstaaten im Zeitpunkt der Ueberweisung geltenden Zahlungsabkommen durchgeführt. Dies gilt ebenfalls für Ueberweisungen in einen dritten Staat, wenn mit diesem Staat ein Zahlungsabkommen besteht.

(3) Sofern Vorschriften in einem der beiden Vertragsstaaten die Zahlungen in das Ausland von der Erfüllung bestimmter Formalitäten abhängig machen, finden die für Inländer geltenden Vorschriften in gleicher Weise auch auf Personen und Stellen Anwendung, die auf Grund dieses Abkommens eine Zahlung zu erhalten oder zu leisten haben.

(4) Barleistungen der Rentenversicherungen sowie Renten und Sterbegeld der Unfallversicherung, die von den Versicherungsträgern eines der beiden Vertragsstaaten an einen Berechtigten im Gebiet des anderen Staates zu gewähren sind, werden zu Lasten des verpflichteten Versicherungsträgers und nach den für ihn geltenden Vorschriften von dem für den Wohnort des Berechtigten zuständigen Versicherungsträger ausgezahlt. Das Nähere, insbesondere über die gegenseitige Kostenerstattung und die zu erteilenden Zahlungsanweisungen wird zwischen den obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten vereinbart. Diese Behörden können ferner über die Auszahlung bestimmter Renten eine vom ersten Satz abweichende Regelung vereinbaren.

Artikel 22.

Ist bei der Feststellung eines Anspruchs aus der Sozialversicherung eines der beiden Vertragsstaaten der in der Währung des anderen Staates ausgedrückte Betrag einer Sozialversicherungsleistung oder anderer Bezüge aus diesem Staat zu berücksichtigen, so wird dieser Betrag nach den für Ueberweisungen im Bereich der Sozialversicherung massgebenden Bestimmungen des jeweils geltenden Zahlungsabkommens zwischen den beiden Staaten unter Berücksichtigung der in jedem Staat jeweils geltenden Abrechnungsbedingungen umgerechnet.

Kapitel II.

VERWALTUNGSHILFE.

Artikel 23.

(1) Die Träger, Verbände und Behörden der Sozialversicherung der beiden Vertragsstaaten leisten sich bei der Durchführung dieses Abkommens gegenseitig im gleichen Umfang Hilfe, als ob es sich um die Durchführung der eigenen Sozialversicherung handeln würde; die gegenseitige Hilfe ist kostenlos. Sie können auch, wenn Beweiserhebungen in dem anderen Staat erforderlich sind, die Vermittlung der für ihren Sitz zuständigen diplomatischen oder konsularischen Behörde des anderen Staates in Anspruch nehmen. Aerztliche Untersuchungen, die bei der Durchführung der Sozialversicherung des einen Vertragsstaates erfolgen und Personen in dem Gebiet des anderen Staates betreffen, werden auf Antrag des verpflichteten Versicherungsträgers zu seinen Lasten von dem Versicherungsträger des Staates veranlasst, in dem die zu untersuchenden Personen sich aufhalten. Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten können Näheres über die Erstattung der Kosten vereinbaren.

(2) Forderungen von Versicherungsträgern des einen Vertragsstaates aus Beitragsrückständen haben bei der Zwangsvollstreckung sowie in Konkurs- und Vergleichsverfahren im anderen Staat dieselben Vorrechte wie entsprechende Forderungen von Versicherungsträgern dieses Staates.

(3) Ist eine Leistung auf Grund von beiderseitigen Versicherungszeiten festzustellen, so geben sich die beteiligten Versicherungsträger vor der Feststellung gegenseitig, im Falle beabsichtigter Ablehnung unter Angabe der Gründe, Gelegenheit zur Aeusserung.

Artikel 24.

(1) Die durch die Gesetzgebung eines der beiden Vertragsstaaten für die Durchführung der Sozialversicherung vorgesehenen Steuer- und Gebührenbefreiungen gelten auch gegenüber den Versicherten und deren Arbeitgebern, den Antragstellern, Berechtigten, Versicherungsträgern und deren Verbänden sowie den Behörden der Sozialversicherung des anderen Staates.

(2) Alle Akten, Urkunden und Schriftstücke, die in Durchführung dieses Abkommens vorgelegt werden müssen, sind von der Beglaubigung oder der Legalisation durch diplomatische oder konsularische Behörden befreit.

Artikel 25.

Die Träger, Verbände, Behörden und Gerichte der Sozialversicherung der beiden Vertragsstaaten verkehren bei der Durchführung dieses Abkommens miteinander, mit den Versicherten und ihren Vertretern unmittelbar.

Artikel 26.

Die diplomatischen und konsularischen Behörden der beiden Vertragsstaaten sind befugt, ohne besondere Vollmacht die Berechtigten des eigenen Staates gegenüber allen Trägern, Behörden und Gerichten der Sozialversicherung des anderen Staates zu vertreten.

Artikel 27.

(1) Anträge, die bei Versicherungsträgern oder anderen zuständigen Stellen des einen Vertragsstaates gestellt werden, gelten auch als Anträge bei den Versicherungsträgern oder anderen zuständigen Stellen des anderen Vertragsstaates.

(2) Rechtsmittel, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei einer für die Entgegennahme von Rechtsmitteln zuständigen Stelle eines der beiden Vertragsstaaten einzulegen sind, gelten auch dann als fristgerecht eingelegt, wenn sie innerhalb dieser Frist bei einer entsprechenden Stelle des anderen Staates eingelegt werden. In diesem Falle übersendet diese Stelle die Rechtsmittelschrift unverzüglich an die zuständige Stelle. Ist der Stelle, bei der das Rechtsmittel eingelegt ist, die zuständige Stelle nicht bekannt, so kann die Weiterleitung über die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten erfolgen.

Artikel 28.

Eingaben, die an Träger, Behörden oder Gerichte der Sozialversicherung beider Vertragsstaaten gerichtet werden, sowie andere der Durchführung der Sozialversicherung dienende Schriftstücke dürfen nicht deshalb zurückgewiesen werden, weil sie in der Amtssprache des anderen Staates abgefasst sind.

Kapitel III.

GELTUNGSBEREICH DES ABKOMMENS.

Artikel 29.

Die Versicherungsträger in der Bundesrepublik Deutschland übernehmen von den Leistungsanprüchen und den Anwartschaften, die vor dem 1. Mai 1945 in der deutschen Unfallversicherung und in den deutschen Rentenversicherungen entstanden oder vor diesem Zeitpunkt in diese Versicherungen aus Versicherungen anderer Staaten übernommen worden sind:

1. in der Unfallversicherung die Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder auf Seeschiffen eingetreten sind, deren Heimathafen sich in diesem Gebiet befand

und die unter deutscher Flagge fuhren, und zwar auch in den Fällen, die vor Errichtung der Bundesrepublik Deutschland eingetreten sind; als Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten in diesem Sinne gelten auch solche, die sich im Zusammenhang mit einer Beschäftigung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland ausserhalb dieses Gebietes ereignet haben;

2. in den Rentenversicherungen die Ansprüche und die Anwartschaften

a) aus Beitragszeiten und Ersatzzeiten, die im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zurückgelegt worden sind, und zwar auch, soweit sie vor Errichtung der Bundesrepublik Deutschland zurückgelegt worden sind;

b) aus Beitragszeiten und Ersatzzeiten, die in den deutschen Rentenversicherungen ausserhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland zurückgelegt worden sind, soweit diese Zeiten bei Berechtigten mit dem Wohnsitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu berücksichtigen sind, unter der Voraussetzung, dass

aa) der Versicherte während der Zugehörigkeit zu den deutschen Rentenversicherungen zuletzt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland pflichtversichert oder in diesem Gebiet überwiegend pflicht- oder freiwillig versichert war oder;

bb) die Beitragszeiten und Ersatzzeiten bereits in einer Leistung berücksichtigt worden sind, die von einem Versicherungsträger mit dem Sitz im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vor Inkrafttreten dieses Abkommens gewährt worden ist.

Kapitel IV.

DURCHFUEHRUNG UND AUSLEGUNG DES ABKOMMENS.

Artikel 30.

(1) Die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten vereinbaren unmittelbar miteinander das Nähere über die zur Durchführung dieses Abkommens erforderlichen Massnahmen, soweit sie ein gegenseitiges Einverständnis bedingen. Sie können insbesondere Vereinbarungen über folgende Ggenstände treffen:

1. Benennung von beiderseitigen Verbindungsstellen, die der Erleichterung der Durchführung dieses Abkommens dienen und unmittelbar miteinander verkehren;

2. Aerztliche und verwaltungsmässige Ueberwachung der Leistungsberechtigten.

Falls Verbindungsstellen benannt werden, obliegt in der Bundesrepublik Deutschland der für die Rentenversicherung der Arbeiter (Invalidenversicherung), der für die Rentenversicherung der Angestellten (Angestelltenversicherung) und der für die knappschaftliche Rentenversicherung zuständigen Verbindungsstelle auch die Feststellung der auf Grund des Abschnittes IV des Abkommens geltend gemachten Leistungsansprüche, soweit nicht die Bundesbahn-Versicherungsanstalt oder die Seekasse zuständig ist. Ueber Rechtsbehelfe gegen die von diesen Stellen erlassenen Feststellungsbescheide, die von einem ausserhalb der Bundesrepublik Deutschland wohnhaften Berechtigten geltend gemacht werden, entscheidet das Oberversicherungsamt, in dessen Bezirk die Stelle ihren Sitz hat, deren Entscheidung angefochten wird.

(2) Die obersten Verwaltungsbehörden unterrichten sich gegenseitig laufend über die Aenderungen ihrer innerstaatlichen Vorschriften auf dem Gebiet der Sozialversicherung.

(3) Die Träger, Verbände und Behörden der Sozialversicherung der beiden Vertragsstaaten unterrichten sich gegenseitig von allen Massnahmen, die sie zur Durchführung dieses Abkommens treffen.

Artikel 31.

(1) Streitgkeiten über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkommens sollen im gegenseitigen Einvernehmen durch die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten beigelegt werden.

(2) Soweit ein Streit auf diese Weise nicht beigelegt werden kann, ist er auf Verlangen eines der beiden Vertragsstaaten einer Schiedsstelle zu unterbreiten.

(3) Die Schiedsstelle wird von Fall zu Fall in der Weise gebildet, dass die obersten Verwaltungsbehörden der beiden Vertragsstaaten je einen Vertreter bestellen und diese sich auf den Angehörigen eines dritten Staates als Obmann einigen. Werden Vertreter und Obmann nicht innerhalb von drei Monaten bestellt, nachdem ein Vertragsstaat seine Absicht, die Schiedsstelle anzurufen, bekanntgegeben hat, kann in Ermangelung einer anderen Vereinbarung jeder Vertragsstaat den Präsidenten des Internationalen Gerichtshofes im Haag bitten, die erforderlichen Ernennungen vorzunehmen. Für den Fall, dass der Präsident die Staatsangehörigkeit eines der beiden Vertragsstaaten besitzt oder aus anderem Grunde verhindert ist, soll ein Stellvertreter im Amt die erforderlichen Ernennungen vornehmen.

(4) Die Schiedsstelle fällt ihre Entscheidungen auf Grund dieses Abkommens unter Beachtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze.

(5) Die Schiedsstelle entscheidet mit Stimmenmehrheit. Die Entscheidungen sind bindend. Jeder Vertragsstaat trägt die Kosten seines Vertreters. Die übrigen Kosten werden von beiden Vertragsstaaten zu gleichen Teilen getragen. Im übrigen regelt die Schiedsstelle ihr Verfahren selbst.

Artikel 32.

Sind Beiträge an einen Versicherungsträger eines der beiden Vertragsstaaten entrichtet, obwohl sie an einen Versicherungsträger des anderen Staates hätten entrichtet werden müssen, so gilt der erste Versicherungsträger solange als zuständig, bis die Zuständigkeit im gegenseitigen Einvernehmen festgestellt oder nach Artikel 31 ein Streit über die Zuständigkeit rechtskräftig entschieden ist. Die vereinbarte Feststellung oder die Entscheidung wirkt nur für künftig fällig werdende Versicherungsbeiträge und künftig eintretende Versicherungsfälle.

Artikel 33.

(1) Wenn zwischen Trägern oder Behörden der Sozialversicherung der beiden Staaten die Frage streitig wird, welches Recht anzuwenden ist, so ist, bis nach den Artikeln 31 oder 32 über den Streit entschieden ist, dem Berechtigten eine vorläufige Leistung zu gewähren.

(2) Zur Gewährung der vorläufigen Leistung ist der Versicherungsträger berufen, bei dem der Antragsteller zuletzt versichert war, im Zweifelsfalle der Versicherungsträger, bei dem der Antrag zuerst gestellt wird.

(3) Dieser Versicherungsträger hat dem Berechtigten als vorläufige Leistung die Leistungen zu gewähren, zu denen er nach dem für ihn geltenden Recht verpflichtet wäre.

(4) Der endgültig verpflichtete Versicherungsträger hat dem Versicherungsträger, der die vorläufige Leistung gewährt hat, die Aufwendungen in einer Summe zu erstatten. Ist der Betrag, den der Berechtigte als vorläufige Leistung erhalten hat, höher als die ihm für die betreffende Zeit zustehenden endgültigen Leistungen, so rechnet der endgültig verpflichtete Versicherungsträger den Unterschiedsbetrag auf die künftig zu gewährenden Leistungen laufend bis zu einem Drittel ihres Wertes an.

Artikel 34.

Die Vorschriften der beiden Vertragsstaaten über Wahlrecht und Wählbarkeit der Versicherten und ihrer Arbeitgeber zu den Organen der Versicherungsträger und ihrer Verbände sowie zu den Behörden der Sozialversicherung werden durch die Bestimmungen des Artikels 2 nicht berührt.

Artiekl 35.

Oberste Verwaltungsbehörden im Sinne diese Abkommens sind in der Italienischen Republik

der Minister für Arbeit und soziale Fürsorge;

in der Bundesrepublik Deutschland

der Bundesminister für Arbeit.

ABSCHNITT VI.

UEBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 36.

(1) Die Bestimmungen dieses Abkommens gelten auch für Versicherungsfälle, die vor seinem Inkrafttreten eingetreten sind. Bei der Anwendung dieses Abkommens sind auch die Beitragszeiten und Ersatzzeiten zu berücksichtigen, die vor seinem Inkrafttreten zurückgelegt sind.

(2) Leistungen, die bei Inkrafttreten dieses Abkommens noch nicht beantragt sind, werden nach Massgabe dieses Abkommens und der innerstaatlichen Vorschriften auf Antrag festgestellt. Vor Inkrafttreten dieses Abkommens festgestellte oder beantragte Leistungen werden nach Massgabe dieses Abkommens und der innerstaatlichen Vorschriften ohne erneuten Antrag gewährt und gegebenenfalls neu festgestellt; die Rechtskraft früherer Entscheidungen steht nicht entgegen.

(3) Für Zeiten vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens werden Leistungen auf Grund der in ihm enthaltenen Bestimmungen nicht gewährt, soweit nicht in einer Zusatzvereinbarung etwas anders bestimmt wird.

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 1 erster Satz und des Absatzes 2 gelten nicht für die Leistungen der Krankenversicherung und der Gesetzgebung über den Schutz der erwerbstätigen Mutter; sie gelten in der Unfallversicherung nur für die Renten.

Artikel 37.

Für die Anwendung der Bestimmungen dieses Abkommens kann der Ablauf von Verjährungs- oder Auschlussfristen nicht geltend gemacht werden, wenn die erforderlichen Anträge innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens gestellt werden.

Artikel 38.

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sobald die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung der Italienischen Republik eine entsprechende Erklärung abgibt. Nach Abgabe dieser Erklärung gelten Bestimmungen dieses Abkommens, die sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beziehen, auch für das Gebiet des Landes Berlin.

Artikel 39.

(1) Dieses Abkommen wird für die Dauer eines Jahres nach dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens geschlossen. Es gilt als stillschweigend von Jahr zu Jahr verlängert, sofern es nicht von der Regierung eines der beiden Vertragsstaaten spätestens drei Monate vor Ablauf der Jahresfrist schriftlich gekündigt wird.

(2) Im Falle der Kündigung gelten die Bestimmungen dieses Abkommens für bereits erworbene Ansprüche weiter; einschränkende Vorschriften über die Gewährung von Versicherungsleistungen im Fall von Auslandsaufenthalt bleiben für diese Ansprüche unberücksichtigt.

(3) Auf die bis zum Ausserkrafttreten dieses Abkommens erworbenen Anwartschaften bleiben dessen Bestimmungen auch nach seinem Ausserkrafttreten nach Massgabe einer Zusatzvereinbarung anwendbar.

Artikel 40.

(1) Dieses Abkommen soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden werden sobald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tage des Monats nach Ablauf des Monats in Kraft, in dem die Ratifikationsurkunden ausgetauscht werden.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten dieses Abkommen mit ihren Unterschriften und ihren Siegeln versehen.

GEFERTIGT in Rom am 5. Mai 1953 in vier Urschriften, davon je zwei in deutscher und italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

Für
die Bundesrepublik Deutschland

SAUERBORN

Für
die Italienische Republik

DOMINEDÒ

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung des heute zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik abgeschlossenen Abkommens über Sozialversicherung geben die Bevollmächtigten der beiden Vertragschliessenden Teile die Erklärung ab, dass über folgendes Einverständnis besteht:

1. Das Abkommen gilt für deutsche und italienische Staatsangehörige und die ihnen nach den Gesetzgebungen der beiden Vertragsstaaten gleichgestellten Personen.

2. Versicherte im Sinne des Abkommens sind die Personen, denen nach der Gesetzgebung eines der beiden Vertragsstaaten unter Berücksichtigung des Abkommens Ansprüche auf Grund eines eigenen oder eines fremden Versicherungsverhältnisses zustehen.

3. Im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Nr. 2 Buchstaben *a*), *c*) und *d*) des Abkommens sind

die Krankenversicherung die Versicherung für den Fall der Krankheit, der Mutterschaft und des Todes (Sterbegeld);

die Unfallversicherung die Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten;

die Rentenversicherung der Arbeiter (Invalidenversicherung), die Rentenversicherung der Angestellten (Angestelltenversicherung) und

die knappschaftliche Rentenversicherung die Versicherungen für den Fall der Invalidität oder der Berufsunfähigkeit, des Alters und des Todes (Renten).

Unterabschnitt *bb*) in Verbindung mit Artikel 38 des Abkommens gelten nicht die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, die Reichsknappschaft und die Landesversicherungsanstalt Brandenburg.

6. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland wird unverzüglich das Notwendige veranlassen, um die im Artikel 38 des Abkommens vorgesehene Erklärung abgeben zu können.

Es besteht Einverständnis, dass die Bestimmungen des Abkommens und des Schlussprotokolls sowie der Zusatz- und Verwaltungsvereinbarungen im Lande Berlin mit dem gleichen Zeitpunkt in Kraft treten wie im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

7. Die Bestimmungen des Abkommens sind auf die Leistungen nach der deutschen Gesetzgebung über den Schutz der erwerbstätigen Mutter (Artikel 1 Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe *b*) des Abkommens) sinngemäss anzuwenden.

8. Die Entscheidung des Rates des Völkerbundes vom 21. Juni 1921 (Reichsgesetzbl. 1921 S. 1289), nach welcher die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auf Grund von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die ausserhalb des Bundesgebietes eingetreten sind, zu Leistungen verpflichtet sind, wird durch die Bestimmungen des Abkommens nicht berührt.

GEFERTIGT in Rom am 5. Mai 1953 in vier Urschriften, davon je zwei in deutscher und italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

Fur die
Bundesrepublik Deutschland
SAUERBORN

Für die
Italienische Republik
DOMINEDÒ

ALLEGATO N. 3.

ACCORDO AGGIUNTIVO

ALLA CONVENZIONE SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DEL 5 MAGGIO 1953 SULLA CONCESSIONE DI RENDITE E PENSIONI PER IL PERIODO ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

hanno convenuto di concludere il presente Accordo aggiuntivo per l'esecuzione dell'articolo 36, comma 3°, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953 ed hanno, quindi, nominato come loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

il Ministro plenipotenziario JUSTO GIUSTI del GIARDINO, *Direttore Generale dell'Emigrazione al Ministero degli Affari Esteri*, e

il Dott. GAETANO LAMPERTICO, *Vice-Direttore Generale dell'Emigrazione al al Ministero degli Affari Esteri;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania a Roma, Sig. CLEMENS VON BRENTANO, e

il Direttore ministeriale al Ministero Federale del Lavoro, Sig. JOSEF ECKERT,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Articolo 1.

DISPOSIZIONI COMUNI

Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione sono concesse rendite dell'assicurazione infortuni (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e pensioni delle assicurazioni pensioni

(assicurazioni per i casi di invalidità, incapacità professionale, vecchiaia e morte), comprese le assicurazioni pensioni per i minatori, ai cittadini italiani e tedeschi che si trovano nel territorio di uno dei due Stati contraenti. La concessione delle prestazioni si effettua in conformità alle disposizioni seguenti e alle disposizioni interne in vigore per l'Ente assicuratore competente.

Articolo 2.

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

1. Le rendite dell'assicurazione infortuni sono pagate:

a) con decorrenza dal 1° luglio 1948, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacità lavorativa del cinquanta per cento o più, nonchè di rendite ai superstiti;

b) con decorrenza dal 1° luglio 1951, se trattasi di rendite per infortuni sul lavoro o malattie professionali, che abbiano causato una riduzione della capacità lavorativa inferiore al cinquanta per cento.

2. Le maggiorazioni e le aggiunte per le rendite indicate nel paragrafo 1, n. 1, sono pagate con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1949 e per le rendite indicate nel paragrafo 1, n. 2, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1951

Articolo 3.

ASSICURAZIONI PENSIONI

(Assicurazioni per i casi di invalidità, incapacità professionale, vecchiaia e morte – Pensioni).

1. Nelle assicurazioni pensioni, comprese le assicurazioni per i minatori sono pagate:

a) le pensioni già determinate e pagate prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dal momento della sospensione del pagamento, ma con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1948;

b) le pensioni determinate, ma non ancora pagate prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dal momento stabilito nella determinazione della pensione, ma con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1948;

c) le pensioni richieste, ma non ancora determinate prima dell'entrata in vigore della Convenzione, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, ma con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1948. Le domande presentate presso Enti assicuratori od altri uffici compe-

tenti di uno dei due Stati contraenti valgono anche come domande presentate presso Enti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato.

Le pensioni sono determinate tenendo conto dei periodi assicurativi compiuti nei due Stati contraenti secondo le disposizioni della Convenzione: non costituisce ostacolo l'efficacia giuridica di precedenti decisioni.

2. Le maggiorazioni, le aggiunte e gli altri supplementi a carico di fondi pubblici per le pensioni di cui al paragrafo 1 sono pagate a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione: tuttavia la quota fissa (Grundbetrag) delle pensioni dell'assicurazione pensioni tedesca per gli operai (assicurazione invalidità) è pagata anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 4.

PROCEDIMENTO

1. I pagamenti sono concessi su domanda. La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio di collegamento competente dello Stato contraente in cui si trova il richiedente, stabilito nell'Accordo amministrativo per la Convenzione tra le Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953.

2. La scadenza dei termini di prescrizione o decadenza non può essere opposta se la domanda è fatta entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della Convenzione.

Articolo 5.

DOCUMENTAZIONE DEI DIRITTI

Nei casi in cui la documentazione relativa al diritto e alla misura delle prestazioni non fosse più reperibile, tali diritti potranno essere comprovati con ogni altro mezzo idoneo.

Articolo 6.

RAPPORTI DI PAGAMENTO

I trasferimenti derivanti dal presente Accordo sono effettuati come pagamenti correnti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della Convenzione. Ciò vale anche per le rendite che fossero state già versate in conti bloccati, da parte degli Enti assicuratori obbligati, a favore dei beneficiari.

Articolo 7.

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo sarà ratificato. Gli stumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Bonn.

2. Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle assicurazioni sociali del 5 maggio 1953. Esso vale per la durata della Convenzione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno munito il presente Accordo aggiuntivo delle loro firme e dei loro sigilli.

FATTO in Roma, il 12 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

GIUSTI

LAMPERTICO

Per la Repubblica Federale di Germania

VON BRENTANO

ECKERT

PROTOCOLLO FINALE

Al momento della firma dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali del 5 maggio 1953, concluso oggi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania circa la concessione di pensioni e rendite per il periodo anteriore all'entrata in vigore di detta Convenzione, i Plenipotenziari dei due Stati contraenti dichiarano di essere d'accordo su quanto segue:

1° Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della Convenzione i diritti a rendite dell'assicurazione infortuni dei cittadini italiani e tedeschi che si trovano in un terzo Stato sono trattati in base alla Convenzione n. 19 adottata il 19 maggio 1925 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

2° È fatta riserva di un regolamento speciale per il trattamento dei diritti a pensioni e rendite delle persone contemplate nell'articolo 2 dell'Accordo del 26 febbraio 1941 per il regolamento delle assicurazioni sociali interessanti le persone considerate dall'Accordo del 21 ottobre 1939 per l'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento degli allogeni tedeschi e dei cittadini germanici dall'Italia in Germania.

3° Relativamente ai diritti non soddisfatti fatti valere da parte italiana nel campo dell'assicurazione contro le malattie, le supreme Autorità amministrative dei due Stati contraenti concorderanno, in ogni caso entro il 1° ottobre 1953, la somma da versare all'Ente assicuratore italiano.

4° Le due Parti contraenti si propongono di iniziare i pagamenti in base all'Accordo aggiuntivo già prima dell'entrata in vigore di tale Accordo.

FATTO in Roma il 12 maggio 1953, in quattro originali, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, i cui testi fanno egualmente fede.

Per la
Repubblica Italiana

GIUSTI

LAMPERTICO

Per la
Repubblica Federale di Germania

VON BRENTANO

ECKERT

ZUSATZVEREINBARUNG

ZU DEM ABKOMMEN ZWISCHEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER ITALIENISCHEN REPUBLIK ÜBER SOZIALVERSICHERUNG VOM 5. MAI 1953 ÜBER DIE GEWÄHRUNG VON RENTEN FÜR DIE ZEIT VOR DEM INKRAFTTRETEN DES ABKOMMENS

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

UND

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK

sind übereingekommen, zur Durchführung des Artikels 36, Absatz 3 des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 diese Zusatzvereinbarung zu schliessen, und haben hierfür zu ihren Bevollmächtigten ernannt:

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rom, Herrn CLEMENS VON BRENTANO und

den Ministerialdirektor im Bundesministerium für Arbeit, Herrn JOSEF ECKERT,

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK:

il Ministro Plenipotenziario GIUSTO GIUSTI DEL GIARDINO, *Direttore generale dell'Emigrazione al Ministero degli affari esteri*, e

il Dott. GAETANO LAMPERTICO, *Vice-Direttore generale dell'Emigrazione al Ministero degli affari esteri*

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen Vollmachten nachstehende Bestimmungen vereinbart haben:

Artikel 1.

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkommens werden Renten der Unfallversicherung (Versicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufsrankheiten) und Renten der Rentenversicherungen (Versicherungen für den Fall der Inva-

lidität, der Berufsunfähigkeit, des Alters und des Todes) einschliesslich der Rentenversicherungen der Bergleute an deutsche und italienische Staatsangehörige, die sich im Gebiet eines der beiden Vertragsstaaten befinden, gewährt. Die Gewährung der Leistungen erfolgt auf Grund der nachstehenden Bestimmungen und der für den zuständigen Versicherungsträger geltenden innerstaatlichen Gesetzgebung.

Artikel 2.

VERSICHERUNG GEGEN ARBEITSUNFAELLE UND BERUFSKRANKHEITEN

(1) Die Renten der Unfallversicherung werden gezahlt:

a) mit Wirkung vom 1. Juli 1948, soweit es sich um Renten für Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten, die eine Minderung der Erwerbsfähigkeit um fünfzig vom Hundert oder mehr verursacht haben, sowie um Renten an Hinterbliebene handelt;

b) mit Wirkung vom 1. Juli 1951, soweit es sich um Renten für Arbeitsunfälle oder Berufskrankheiten handelt, die eine Minderung der Erwerbsfähigkeit um weniger als fünfzig von Hundert verursacht haben.

(2) Zuschläge und Zulagen zu den im Absatz 1 Buchstabe *a*) genannten Renten werden frühestens vom 1. Juli 1949 an und zu den im Absatz 1 Buchstabe *b*) genannten Renten frühestens vom 1. Juli 1951 an gewährt.

Artikel 3.

RENTENVERSICHERUNGEN

(Versicherungen für den Fall der Invalidität, der Berufsunfähigkeit, des Alters und des Todes – Renten)

(1) In den Rentenversicherungen einschliesslich der Rentenversicherungen der Bergleute werden gezahlt:

a) die bereits vor dem Inkrafttreten des Abkommens festgestellten und gezahlten Renten vom Zeitpunkt der Zahlungseinstellung, frühestens jedoch vom 1 Juli 1948 an;

b) die vor dem Inkrafttreten des Abkommens festgestellten, aber noch nicht gezahlten Renten von dem in dem Rentenbescheid festgestellten Zeitpunkt, frühestens jedoch vom 1. Juli 1948 an;

c) die vor dem Inkrafttreten des Abkommens beantragten, aber noch nicht festgestellten Renten mit dem Ablauf des Antragsmonats, frühestens jedoch vom 1. Juli 1948 an. Anträge, die bei Versicherungsträgern oder anderen zuständigen Stellen des einen Vertragsstaates gestellt worden sind, gelten auch als Anträge bei den Versicherungsträgern oder anderen zuständigen Stellen des anderen Vertragsstaates.

Die Renten werden unter Berücksichtigung der in den beiden Vertragsstaaten zurückgelegten Versicherungszeiten nach den Bestimmungen des Abkommens festgestellt. Die Rechtskraft früherer Entscheidungen steht nicht entgegen.

(2) Mit Wirkung vom Inkrafttreten des Abkommens an werden zu den im Absatz 1 genannten Renten auch die Zuschläge, die Zulagen und die sonstigen Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln gewährt, jedoch wird der Grundbetrag zu den Renten aus der deutschen Rentenversicherung der Arbeiter (Invalidenversicherung) auch für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkommens gezahlt.

Artikel 4.

VERFAHREN

(1) Die Zahlungen werden auf Grund eines Antrages gewährt. Der Antrag ist bei der in der Verwaltungsvereinbarung zum Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 bestimmten zuständigen Verbindungsstelle des Vertragsstaates zu stellen, in dem der Antragsteller sich befindet.

(2) Der Ablauf von Verjährungs- oder Ausschlussfristen kann nicht geltend gemacht werden, wenn der Antrag innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des Abkommens gestellt wird.

Artikel 5.

NACHWEIS DER ANSPRUCHSBERECHTIGUNG

Können Unterlagen für die Anspruchsberechtigung und die Höhe der Leistungen nicht mehr beigebracht werden, so kann die Berechtigung in anderer geeigneter Form glaubhaft gemacht werden.

Artikel 6.

ZAHLUNGSVERKEHR

Die nach dieser Vereinbarung sich ergebenden Ueberweisungen werden wie laufende Zahlungen nach Artikel 21, Absatz 2 des Abkommens behandelt. Dies gilt auch für Renten, die von den verpflichteten Versicherungsträgern zugunsten der Leistungsempfänger bereits auf gesperrte Konten überwiesen worden sind.

Artikel 7.

INKRAFTTRETEN

(1) Diese Vereinbarung soll ratifiziert werden. Die Ratifikationsurkunden werden sobald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

(2) Diese Vereinbarung tritt gleichzeitig mit dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 in Kraft; sie gilt für die Dauer des Abkommens.

ZU URKUND dessen haben die Unterzeichneten diese Zusatzvereinbarung mit ihren Unterschriften und ihren Siegeln versehen.

GEFERTIGT in Rom am 12. Mai 1953 in vier Urschriften, davon je zwei in deutscher und italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

Für die Bundesrepublik Deutschland

VON BRENTANO

ECKERT

Für die Italienische Republik

GIUSTI

LAMPERTICO

SCHLUSSPROTOKOLL

Bei der Unterzeichnung der heute zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik abgeschlossenen Zusatzvereinbarung zu dem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik über Sozialversicherung vom 5. Mai 1953 über die Gewährung von Renten für die Zeit vor dem Inkrafttreten des Abkommens geben die Bevollmächtigten der beiden Vertragschliessenden Teile die Erklärung ab, dass über folgendes Einverständnis besteht:

1. In der Unfallversicherung bestimmen sich für die Zeit bis zum Inkrafttreten des Abkommens die Rentenansprüche deutscher und italienischer Staatsangehöriger, die sich in einem dritten Staat aufhalten, nach dem am 19. Mai 1925 von der Allgemeinen Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation angenommenen Übereinkommen Nr. 19.

2. Die Regelung der in Artikel 2 des „Abkommens zur Regelung der Sozialversicherung der Personen, die unter das Abkommen über die wirtschaftliche Durchführung der Umsiedlung von Volksdeutschen und deutschen Reichsangehörigen aus Italien in das Deutsche Reich vom 21. Oktober 1939 fallen" vom 26. Februar 1941 bezeichneten Rentenansprüche bleibt einer besonderen Vereinbarung vorbehalten.

3. Hinsichtlich der von italienischer Seite geltend gemachten Ansprüche auf dem Gebiet der Krankenversicherung werden die obersten Verwaltungs behörden der beiden Vertragsstaaten den an den italienischen Versicherungsträger zu zahlenden Betrag spätestens bis zum 1. Oktober 1953 vereinbaren.

4. Die beiden Vertragschliessenden Teile nehmen in Aussicht, die Zahlungen auf Grund der Zusatzvereinbarung bereits vor dem Inkrafttreten der Vereinbarung aufzunehmen.

GEFERTIGT in Rom am 12. Mai 1953 in vier Urschriften, davon je zwei in deutscher und italienischer Sprache, wobei der Wortlaut in beiden Sprachen verbindlich ist.

Für die Bundesrepublik Deutschland	*Für die Italienische Republik*
BRENTANO	GIUSTI
ECKERT	LAMPERTICO

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952 » (190).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCA. Onorevoli colleghi, innanzi tutto, anche a nome dei miei colleghi facenti parte della decima Commissione, devo contestare il fatto che il disegno di legge non sia stato deferito all'esame della nostra Commissione. La legge è pervenuta direttamente in Aula senza che noi avessimo avuto la possibilità di esprimere il parere che si deve esprimere su questa legge.

Noi dichiariamo senz'altro che voteremo contro perchè secondo noi questa legge non è favorevole ai lavoratori emigrati in quanto li mantiene sempre in condizioni di inferiorità e mette anche in difficoltà le famiglie dei lavoratori emigrati che non possono seguire il capo famiglia all'estero. Infatti questa Convenzione non porta alcuna modificazione alla Convenzione italo francese del '48 e a quella italo-sarrese del 26 ottobre 1951, per cui certi diritti previdenziali ed in modo particolare le prestazioni in natura mutualistica non sono corrisposte alle famiglie che non possono seguire il lavoratore all'estero e per lo stesso motivo vengono negati anche al lavoratore gli assegni di natalità e di prenatalità ed i salari unici.

Queste lacune sembravano dovessero essere colmate con gli accordi susseguenti. Ma purtroppo questo non è avvenuto. E c'è di più: gli stessi assegni familiari di cui fino ad oggi hanno beneficiato le famiglie dei lavoratori emigrati in Francia sono stati rilevantemente limitati e in via di soppressione. Inoltre la convenzione attuale lascia insoluto il problema della disoccupazione. Vi è poi un fatto che riveste una particolare gravità in quanto la Convenzione tripartita non ha modificato in nulla l'articolo 8, paragrafo 4, della Convenzione italo-sarrese del 26 ottobre 1951, nel quale è stabilito che, in assenza di un regime speciale sulle assicurazioni sociali delle miniere in Italia, sono considerati servizi suscettibili di essere totalizzati coi periodi di lavoro compiuto dai lavoratori delle miniere in Sarre i periodi di lavoro compiuti nelle miniere italiane, a condizione che tali lavori se eseguiti in Sarre avessero aperto diritto a beneficiare della legislazione speciale delle assicurazioni sociali delle miniere.

In pratica è risultato che il lavoro compiuto nelle miniere italiane non apre il diritto a beneficiare della legislazione speciale delle miniere.

Così, ancora oggi vi sono dei lavoratori italiani emigrati all'estero che hanno compiuto un determinato periodo di lavoro nelle miniere di zolfo che non possono vedersi liquidata la pensione.

Ultima osservazione di carattere generale: queste Convenzioni, del resto come tutte le leggi che trattano in modo particolare la previdenza per quanto riguarda i lavoratori, non si sono mai preoccupate di risolvere il problema in senso unitario, ma hanno lasciato e lasciano sempre delle esclusioni che compromettono il presente e l'avvenire dei nostri lavoratori.

Per queste ragioni, ripeto, il nostro Gruppo voterà contro questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Santero.

SANTERO, *relatore*. Io, onorevole Presidente, incomincio là dove il collega ha finito, cioè che questa legge non provvede a tutti i bisogni dei lavoratori. Può essere che qualche lacuna ci sia ancora, però la legge attuale ha il solo scopo di estendere ai cittadini dei tre Paesi le convenzioni bilaterali esistenti tra i singoli Paesi. Quindi non può questa legge modificare le convenzioni bilaterali, ma semplicemente ne estende i benefici ai cittadini dei tre Paesi come se lavorassero nello stesso Paese. In altre parole un operaio italiano che lavori nella Saar e poi si trasferica in Francia, gode in Francia degli stessi diritti che avrebbe un operaio italiano emigrato direttamente in Francia o di un operaio sarrese emigrato in Francia e vengono totalizzati i periodi di lavoro fatti nei tre Paesi. (*Interruzione del senatore Zucca*). Gli assegni familiari sono contemplati nelle relative convenzioni bilaterali. A questo proposito posso rileggere il passo della mia relazione dove è detto: « A tranquillità di qualche collega che ha sollevato il dubbio che nella convenzione non siano comprese le leggi sulle prestazioni familiari della legislazione francese, ritengo opportuno ricordare che la Convenzione (31 marzo 1948) che coordina l'applicazione della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari comprende anche per quel che riguarda la Francia (articolo 2, lettera *d*), « la législation des prestations familiales ».

Ritengo quindi che possiamo senz'altro approvare questo disegno di legge che è vantaggioso per i nostri emigranti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo raccomanda al Senato di approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Francia, l'Italia e la Sarre tendente ad estendere e a coordinare l'applicazione ai cittadini dei tre Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e delle legislazioni italiana e sarrese sulle assicurazioni sociali e le prestazioni familiari, conclusa a Parigi il 27 novembre 1952.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

ALLEGATO.

CONVENTION

ENTRE LA FRANCE, L'ITALIE ET LA SARRE TENDANT À ÉTENDRE ET A COORDONNER L'APPLICATION AUX RESSORTISSANTS DES TROIS PAYS DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DES LÉGISLATIONS ITALIENNE ET SARROISE SUR LES ASSURANCES SOCIALES ET LES PRESTATIONS FAMILIALES

Le Président de la République Française, d'une part, agissant, tant au nom de la République Française, qu'au nom de la Sarre, en vertu des dispositions de la Constitution sarroise et de la Convention générale entre la France et la Sarre du 3 mars 1950;

Le Président de la République Italienne, d'autre part,

Affirmant à nouveau le principe de l'égalité de traitement des ressortissants français, italiens et sarrois au regard de la législation française de sécurité sociale et des législations italienne et sarroise sur les assurances sociales et les prestations familiales;

Considérant l'intérêt qu'il y a pour ces ressortissants de conserver les avantages attachés à ces législations dans les conditions prévues par les Conventions bilatérales de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements qu'ils sont amenés à effectuer entre les territoires des Parties Contractantes;

Désireux de conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir:

Le Président de la République Française:

Monsieur Pierre GARET, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale;

Monsieur Jean SERRES, Ministre plénipotentiaire, Directeur des affaires administratives et sociales;

Monsieur Émile STRAUS, Ministre plénipotentiaire, Chef de la Mission diplomatique de la Sarre en France.

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence Monsieur Pietro QUARONI, Ambassadeur d'Italie en France;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

a) Dans les limites des dispositions de la présente Convention, les dispositions de chacune des Conventions bilatérales intervenues respectivement entre la France et l'Italie le 31 mars 1948, la France et la Sarre le 25 février 1949, l'Italie et la Sarre le 26 octobre 1951, ainsi que les Accords de tous ordres pris dans le cadre de ces Conventions, sont applicables aux ressortissants de l'une quelconque des Parties Contractantes qui sont ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de ces Parties.

b) Dans la présente Convention, par « ressortissants », « territoires », « législations de sécurité sociale, des assurances sociales et des prestations familiales », et « Autorités compétentes », il convient d'entendre les ressortissants, les territoires, les législations de sécurité sociale, des assurances sociales et des prestations familiales et les Autorités compétentes des Parties contractantes au sens des Conventions bilatérales en vigueur.

Article 2.

a) Dans le cas où l'application des Conventions bilatérales comporte une totalisation des périodes d'assurance, les périodes d'assurance accomplies dans les trois Parties Contractantes, y compris les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

b) Lorsque la législation de l'une des Parties Contractantes subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, conformément aux dispositions du paragraphe *a*) du présent article, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes d'assurance accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants des deux autres Parties. Néanmoins, si dans le territoire de l'une des Parties Contractantes, il n'existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d'assurance accomplies dans ladite profession aux termes de l'une des législations visées au paragraphe *a*) ci-dessus sont cependant totalisées.

Toutefois, pour le calcul ou le paiement des prestations complémentaires, résultant du régime spécial sarrois de l'assurance pension de la sidérurgie, seule la législation sarroise est applicable. Cependant, la pension d'invalidité ou de vieillesse liquidée en application soit de la législation italienne, soit de la législation française, soit des Conventions bilatérales intervenues entre l'Italie, la France et la Sarre, est assimilée à une pension sarroise autre que celle accordée en vertu du régime spécial de la sidérurgie.

c) Dans le cas où les périodes d'assurance à totaliser sont déterminées suivant des règles différentes d'après les diverses Conventions bilatérales applicables, la période d'assurance à prendre en considération au titre de la législation de chaque Partie est fixée en faisant application de la formule la plus favorable pour le ressortissant intéressé, contenue dans les diverses Conventions bilatérales que ladite Partie a conclues et qui sont applicables en l'espèce.

Article 3.

a) Les avantages auxquels un ressortissant peut prétendre au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance décès (pensions) en vertu de la législation de sécurité sociale de l'une quelconque des Parties Contractantes, sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels ce ressortissant aurait droit si la totalité des périodes d'assurance visées à l'article 2 avait été effectuée aux termes de la législation de chacune des Parties Contractantes à laquelle l'assuré s'est trouvé soumis.

b) Chaque Partie Contractante détermine, d'après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des periodes d'assurance et sans distinc-

tion du territoire où elles ont été accomplies, si ce ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette législation.

c) Chaque Partie Contractante détermine, pour ordre, le montant de la prestation en espèces à laquelle ce ressortissant aurait droit si toutes les périodes d'assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

Les prestations ou éléments de prestations variables avec le temps passé en assurance et qui sont fixés exclusivement en fonction des périodes accomplies sous la législation de l'un des pays ne subissent pas de réduction.

Les prestations ou éléments de prestations fixés indépendamment du temps passé en assurance seront réduits au prorata de la durée des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après la législation de l'un des Pays par rapport à la durée totale des périodes entrant en compte pour le calcul des prestations d'après les législations de toutes les institutions intéressées.

d) Lorsque ce ressortissant, compte tenu de la totalité des périodes d'assurance visées à l'article 2, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations de toutes les Parties Contractantes intéressées, son droit à prestation est établi au regard de chaque législation, dès lors qu'il remplit les conditions définies par celle-ci.

Article 4.

a) Tout ressortissant, au moment où s'ouvre sont droit aux avantages visés à l'article 3, peut renoncer à se prévaloir des dispositions de l'article 2 de la présente Convention. Les avantages auxquels il peut prétendre, au titre de la législation de l'une quelconque des Parties Contractantes, sont alors, (i) soit liquidés séparément par les organismes intéressés indépendamment des périodes d'assurance ou reconnues équivalentes, accomplies conformément à la législation d'une ou de deux des Parties Contractantes, (ii) soit liquidés conformément à la ou aux Conventions bilatérales intervenues.

b) Le ressortissant a la faculté d'exercer à nouveau une option entre l'application de l'article 2 et celle du présent article, lorsqu'il a un intérêt à la faire, (i) soit par suite d'une modification dans la législation de l'une des Parties Contractantes, ou du transfert de sa résidence du territoire de l'une des Parties Contractantes dans le territoire d'une autre, (ii) soit, dans le cas prévu à l'article 3, paragraphe *d*), au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à prestation au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Article 5.

Si, d'après la législation de l'une des Parties Contractantes, la liquidation des prestations tient compte du salaire moyen de la période entière d'assurance ou d'une fraction de ladite période, le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cette Partie est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie en vertu de la législation de ladite Partie.

Article 6.

Lorsqu'un ressortissant a été soumis aux législations des trois Parties Contractantes et que les Conventions bilatérales intervenues entre ces Parties n'ont pas eu pour effet de mettre à la charge des institutions d'une seule Partie les pensions d'invalidité, les pensions ou fractions de pensions à la charge des institutions de chacune des Parties Contractantes seront déterminées conformément aux dispositions des articles 3 et 5 de la présente Convention, les pensions d'invalidité étant alors traitées comme des avantages et prestations au sens de ces articles.

Article 7.

Tout droit acquis, qui, en vertu d'une Convention bilatérale, serait maintenu aux ressortissants visés par cette Convention bilatérale, dès lors qu'ils résident sur le territoire de l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes, est conservé aux ressortissants visés par la présente Convention tant que ceux-ci résident sur le territoire de l'une quelconque des trois Parties Contractantes.

Article 8.

Sauf en ce qui concerne l'assurance vieillesse, ou l'assurance décès (pensions), d'une part, et l'assurance invalidité des ouvriers mineurs lorsqu'elle donne lieu à répartition de la charge, d'autre part, ni les Conventions citées à l'article 1er ni la présente Convention ne peuvent conférer ni maintenir à une personne quelconque le droit de bénéficier, dans les Pays intéressés, de prestations de même objet ou de prestations se rapportant à une même période d'assurance.

Des arrangements entre les Autorités compétentes des trois Parties Contractantes détermineront les règles selon lesquelles chacune des prestations couvertes par les Conventions en cause sera attribuée en application de ce principe.

Article 9.

a) Des arrangements entre les Autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant, les mesures nécessaires à l'application de la présente Convention.

b) Tout différend venant à s'élever entre deux ou entre les trois Parties Contractantes concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par voie de négociation directe.

c) Si ce différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater de la négociation, il sera soumis à l'arbitrage d'un organisme dont la composition sera déterminée par un Accord entre les Parties Contractantes; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

d) La décision de l'organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la présente Convention; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 10.

a) Les prestations dont le service avait été suspendu en application de la législation de l'une des Parties Contractantes en raison de la nationalité ou de la résidence des intéressés seront rétablies sous réserve de l'application du paragraphe *c*).

Les prestations qui n'auraient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison seront liquidées et servies dans les mêmes conditions.

b) Les droits antérieurement liquidés ainsi que ceux qui ont été rétablis ou liquidés en application du paragraphe précédent seront revisés en vue d'en rendre la liquidation conforme aux stipulations de la présente Convention.

Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

c) Les prestations dues en vertu des paragraphes *a*) et *b*) seront servies à compter de la date de mise en vigueur de la présente Convention lorsque la demande de révision aura été formulée dans le délai d'un an à compter de cette date.

d) Pour l'application de la présente Convention, il est tenu compte des périodes d'assurance antérieures à cette entrée en vigueur dans la même mesure qu'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement.

e) Lorsqu'une Convention bilatérale cesse d'être en vigueur, la présente Convention cesse également d'être applicable.

Dans ce cas, les stipulations de la présente Convention restent applicables aux droits acquis ou en cours d'acquisition dans la mesure où le maintien de ces droits est prévu dans la Convention bilatérale dénoncée.

f) Sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe *e*), la présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée, sous réserve du droit, pour chaque Partie Contractante, de la dénoncer par notification adressée aux deux autres Parties Contractantes. La dénonciation prendra effet six mois après sa réception.

Article 11.

a) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible au Secrétariat Général du Conseil de l'Europe.

b) Elle entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième instrument de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

FAIT à Paris, les vingt-sept novembre 1952 en un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil de l'Europe à Strasbourg et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements signataires.

PIERRE GARRET
ÉMILE STRAUS

JEAN SERRES
PIETRO QUARONI

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità » (294) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di quiescenza degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Minio. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, a nome del Gruppo comunista prendo la parola su questo disegno di legge. Il mio discorso equivarrà ad una dichiarazione di voto e quindi sarà breve come tutte le dichiarazioni di voto, anche perchè noi intendiamo conservare al Senato la posizione che abbiamo assunto a proposito di questo stesso provvedimento nell'altro ramo del Parlamento.

La nostra astensione sta a dimostrare che non abbiamo intenzione di opporci alla approvazione di questo provvedimento e quindi, in un certo senso, consentiamo a che venga esaudita la richiesta presentata da coloro che hanno appartenuto alla Milizia fascista per veder riconosciuto il diritto al trattamento di quiescenza.

Purtuttavia dichiaro che l'astensione è accompagnata da qualche dissenso e da qualche riserva che intendo esporre brevemente. Le riserve si riferiscono in parte anche alla relazione compilata dal senatore Tomè che accompagna il disegno di legge. Premetto che tali nostre riserve riguardano anche alcune disposizioni particolari contenute nei vari articoli. Ritengo però inutile passare all'esame di queste disposizioni particolari e sollevare le riserve ad esse relative perchè, dal momento che non abbiamo intenzione di presentare emendamenti, ci sembra del tutto superfluo, se non inutile, dilungarci sulla questione, e, del resto, eventuali modifiche avrebbero l'inconveniente di rimandare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, senza altro risultato.

Convengo con il relatore che, più che una questione giuridica, nel caso in esame si tratta di una questione politica, e cioè che il motivo determinante che deve essere preso in considerazione nel discutere un provvedimento di questa natura è prevalentemente politico. Ammetto anche con il relatore che la questione non può essere vista come la si è vista e decisa con il decreto Bonomi del 1944. Troppo tempo è passato da quegli anni e troppe cose sono accadute per non riconoscere che dobbiamo vedere la questione con altri occhi.

Il relatore insiste su due motivi nel giustificare il disegno di legge. Innanzi tutto, sulle ragioni di fondo che sono comuni a questo provvedimento e ad altri provvedimenti analoghi presi dal Parlamento: ragioni di pacificazione, ragioni di distensione (motivi ripetuti più volte nel corso della relazione), e ad essi accompagna una considerazione di ordine umanitario che non ci può lasciare insensibili.

Non possiamo però condividere appieno tutto quello che il senatore Tomè dice sulla milizia fascista, sul suo carattere, sulle trasformazioni che ha subìto dalle origini fino al momento della sua fine, ossia dal momento in cui venne costituita una milizia come guardia armata della rivoluzione, così mi pare che sia chiamata in questa relazione, fino al 1943, quando la milizia finì nel modo che tutti sanno, a quanto pare meritando anche un elogio dal nostro relatore, il quale fa merito alla milizia fascista di non essere insorta il 25 luglio a difesa del regime. Non era molto facile, insorgere il 25 luglio.....

TOMÈ, *relatore*. È una constatazione, non è un elogio. (*Interruzione della onorevole Merlin Angelina*). Ha letto la relazione?

MINIO. ...a difesa del regime. Comunque, diamo atto che la milizia fascista non insorse a difesa del regime il 25 luglio, o quanto meno, non insorse in tutta Italia: (*rivolto verso la senatrice Merlin*) non so con precisione che

cosa avvenne a Milano in quei giorni! Lo stesso si deve dire forse delle responsabilità particolari della milizia fascista nella sua opera a difesa e sostegno del regime e per la repressione dell'atifascismo. Io ho vissuto quel periodo si può dire dal momento in cui la milizia è sorta fino a quando è crollata. Non ho avuto molto a che fare con la milizia fascista, e ricordo che in genere avemmo tutti poco a che fare con essa, perchè compiti speciali di repressione non le erano stati affidati, mentre erano stati affidati a corpi dei quali forse il fascismo aveva più fiducia o che riteneva più adatti a quell'opera: la polizia, l'O.V.R.A. ed altre istituzioni di questo genere. Le brigate nere vennero dopo; la storia della milizia finisce il 25 luglio e quel che è accaduto dopo è una pagina che non interessa la milizia; forse potrà interessare dei militi che andarono a far parte delle formazioni delle brigate nere, comunque non entriamo nel merito di questa faccenda.

Senatore Tomè, credo però che quando si danno questi giudizi che tendono un po' a giustificare tutto e tutti, a mettere tutti sullo stesso piano ed allo stesso livello, quando si dànno questi giudizi con i quali si finisce col dire che tutti hanno difeso la Patria in un modo o nell'altro, credo, ripeto, che non si faccia opera di educazione politica e democratica. Vi possono essere delle ragioni — lo concediamo — per riconoscere anche a costoro il diritto al trattamento di quiescenza, alla pensione, dato che tutti l'hanno avuto, ma non credo che sia giusto, che sia da condividere l'opinione che lei, senatore Tomè, esprime nella sua relazione e che tende in un certo senso a fare della milizia una istituzione che è tramontata senza infamia e senza lode. Credo che bisogna avere una scusa per molti e soprattutto per molti di coloro che hanno fatto parte della milizia, e che probabilmente vi si guadagnavano il loro pane; ma credo che non sia, come dicevo, educativo dal punto di vista politico e democratico cancellare qualsiasi differenza tra coloro che in fondo hanno difeso veramente la Patria combattendo contro il fascismo per la libertà e la dignità degli italiani (dato che questo era il solo modo per difendere veramente la Patria e per impedire che essa venisse trascinata alla rovina dal regime fascista), e gli appartenenti alla milizia. Per quanto riguarda la questione della costituzionalità della milizia, la cosa credo che interessi poco. Mi pare che nella relazione del senatore Tomè ci sia un tentativo di inserire la milizia nella Costituzione ante-repubblicana, di farne una specie di corpo che, bene o male sorto in un certo modo, abbia finito per divenire un corpo armato come gli altri. E così importa poco che la milizia fosse comandata da Mussolini invece che dal re. Credo che la questione interessasse molto poco anche allora gli italiani, i quali tra l'altro, passato qualche momento di illusione, finirono per non fare più alcuna differenza tra il re e Mussolini, come è dimostrato dal fatto che nemmeno il 25 luglio bastò a salvare davanti alla coscienza della maggioranza del popolo italiano la monarchia dalla responsabilità che essa si era assunta con il regime fascista. E lo confermò poi la condanna popolare del 2 giugno 1946. Quella parte degli italiani che meglio vedeva le cose finì col comprendere molto presto che il problema del fascismo non stava nello stabilire chi comandava, se Mussolini o il re, perchè la cosa certa era che a comandare veramente erano quelle forze reazionarie della società italiana, che hanno fomentato il fascismo, lo hanno sostenuto, difeso, e che in cuor loro forse vi aspirano ancora oggi. Sono costoro che hanno comandato dietro Mussolini e i gerarchi fascisti. Quando, onorevole Tomè, lei ci dice che l'Italia è stata portata alla rovina con criminale leggerezza dal capo del fascismo e dai suoi collaboratori politici più diretti, ci sembra che lei voglia restringere un po' troppo le responsabilità del fascismo. Un regime durato venti anni, sorto nel modo che sappiamo e che ha portato l'Italia dove l'ha portata, non è possibile spiegarlo in modo così semplice ed attribuendo delle responsabilità così limitate. In fondo, secondo il senatore Tomè, cinque o sei persone porterebbero la responsabilità del regime fascista e della catastrofe alla quale fu trascinato il nostro Paese. Noi pensiamo che le responsabilità del fascismo e della catastrofe dell'Italia vadano ricercate molto più profondamente e si estendano molto più in là che non al capo del fascismo ed ai suoi collaboratori politici più diretti. L'Italia è stata

portata alla rovina nazionale da tutta una classe dirigente, quella classe che fomentò e sostenne il fascismo e che ancora oggi, come poco tempo fa si esprimeva Piero Calamandrei, è rimasta sorda a tutte le aspirazioni di giustizia e di rinnovamento del popolo italiano, gonfia di nostalgie fasciste, quella classe dirigente che ancora oggi purtroppo è il sostegno dello Stato italiano e dei partiti che attualmente lo guidano.

Per quanto si riferisce alla pacificazione ed alla necessità di stabilire fra gli italiani quell'unità che il fascismo aveva distrutto, non siamo noi a contestare questa necessità. Credo che tutta la nostra politica sia stata sempre diretta, e non da oggi soltanto, al ristabilimento di quell'unità fra gli italiani che il fascismo aveva lacerato. Anche durante il periodo fascista noi abbiamo fatto una tale politica, perchè non abbiamo mai messo nello stesso sacco i responsabili del fascismo, coloro che il fascismo vollero in difesa dei loro più sordidi interessi di classe e di casta, e la massa che dal fascismo fu illusa e del fascismo fu vittima essa stessa. Questa distinzione la facciamo anche oggi e la faremo sempre. Sappiamo di quali armi sanno valersi le classi dirigenti per illudere questi strati di cui si servono come massa di manovra. La politica diretta all'unità e alla distensione ha trovato in Italia sempre il partito comunista all'avanguardia. Noi non abbiamo nulla da rinnegare di questa politica, che è stata diretta anche verso gli ex fascisti e che comprende appunto quell'opera di unità che noi abbiamo ritenuto e riteniamo tuttora sia indispensabile per la fortuna e per il consolidamento delle istituzioni democratiche. Però, vede, onorevole Tomè, a noi sembra che quando lei dalla sua parte ci parla di distensione, di pacificazione, di necessità di ristabilire l'unione fra gli italiani, parli sempre in un senso unico; mi sembra che questa necessità di distensione e di pacificazione venga sentita soltanto quando si parla dei fascisti o degli ex fascisti e non quando si tratti di un'altra grande parte del popolo italiano verso la quale non mi sembra si faccia quella politica di distensione, di pacificazione, di fine della guerra fredda che fu instaurata in Italia dal 47 ad oggi, spezzando quella unità che si era stabilita fra gli italiani nel corso della guerra di liberazione.

Sì, è giusto fare distinzione fra i responsabili del fascismo e quelli che da esso furono ingannati; è giusto fare questa opera di pacificazione, però è giusto farla nei riguardi di tutti gli italiani, soprattutto di quelli che nella lotta contro il fascismo hanno rappresentato la parte più avanzata e decisa scrivendo la grande pagina della Resistenza contro la guerra e contro il fascismo, per la salvezza del Paese. Noi vogliamo sì la pacificazione e la distensione, però intendiamo che essa sia ottenuta attraverso la distruzione del fascismo e dando all'Italia quelle riforme di struttura economico-sociali che soltanto possono garantire da altri pericoli di ritorno del fascismo.

Noi non vediamo il pericolo del fascismo nel fatto che si conceda il trattamento di quiescenza agli ex militi della milizia volontaria; il pericolo del fascismo è nel fatto che sono rimaste in piedi quelle forze che furono il sostegno del fascismo stesso e che oggi sono il sostegno della democrazia cristiana e della politica di divisione e di discordie che si conduce nel Paese.

ZOLI. Lei così sta guastando un bel discorso. (*Commenti dalla sinistra*).

MINIO. Noi non vediamo il pericolo del fascismo nella concessione della pensione a questi ex militi i quali, fra l'altro, in parte se la sono già pagata; vediamo il pericolo del fascismo in quello che accade oggi in Italia, e che appare così nettamente anche nella inchiesta condotta dalle A.C.L.I. di Milano, ove si possono leggere per esempio queste parole: « La direzione dello stabilimento esercita ostilità contro la Confederazione generale italiana del lavoro ed in questi ultimi mesi non vuole neppure più saperne dei rappresentanti dei Sindacati liberi. Prima delle elezioni del 1948, — dice questo lavoratore cattolico — la direzione non adoperava questi metodi dispotici. Oggi la democrazia è debole ».

Il fascismo, senatore Tomè, sta in questo, in ciò che accade oggi in Italia, negli stabilimenti e nelle fabbriche, sta in ciò che è stato denunciato in quest'Aula pochi giorni or sono dal collega Negarville. Il fascismo, per esempio, è il professore Valletta, quando licenzia gli operai dalla F.I.A.T. che hanno soltanto il torto di esercitare il loro diritto di lavoratori

e di cittadini. Noi vogliamo che la pacificazione sia una realtà in Italia, ma vogliamo che tutto questo sia fatto in direzione di tutti gli italiani, soprattutto delle masse lavoratrici, fondamento più sicuro del regime democratico, senza la cui partecipazione alla vita politica del Paese non vi può essere garanzia di libertà. Tutta l'esperienza del ventennio sta infatti a dimostrarci che, caduti i partiti dei lavoratori, sconfitte le masse lavoratrici e crollate le loro organizzazioni, è crollata anche la forza vitale della democrazia, e si è aperta la strada alla tirannia fascista, e alla catastrofe in cui essa ci ha trascinato.

Ragioni umanitarie, onorevole Tomè? Noi le condividiamo. Alla Camera dei deputati, nel corso della discussione di questo disegno di legge si è parlato di una tragedia che dura 10 anni per questi ex militi fascisti, la tragedia di coloro che da 10 anni aspettano il trattamento di quiescenza. Non sappiamo se tutto questo costituisce veramente una tragedia. Però c'è un'altra tragedia di cui non si parla mai, ed è, onorevoli colleghi, la tragedia di tutti coloro che hanno combattuto durante il ventennio contro il fascismo, costretti all'esilio, rinchiusi nelle galere fasciste. Di essi la Repubblica democratica non si è mai ricordata. Abbiamo sentimenti umanitari e vogliamo dare la pensione agli ex militi fascisti, ma che cosa abbiamo dato a coloro che consentirono che questa Repubblica democratica fosse, che hanno sacrificato la loro vita, trascorso decine d'anni nelle prigioni, da cui sono usciti vecchi, qualche volta ammalati?

PASTORE OTTAVIO. Sono stati schedati nuovamente dalla polizia dell'onorevole Scelba.

MINIO. Essi uscirono rovinati nel fisico, qualche volta non hanno più trovato le loro famiglie, una casa. Questi hanno conosciuto la tragedia del fascismo non solo per tanti anni, ma tutti i giorni, tutte le ore, chiusi in una prigione, dando prova della più grande forza morale, come è necessario in un Paese in cui alla tirannia occorre dire di no e ci deve essere qualcuno che lo dica, per salvare la dignità e l'avvenire di un popolo. Fino ad ora nessun provvedimento è stato mai preso dal Parlamento sorto dall'antifascismo. Che cosa si è fatto per coloro che sono morti nelle prigioni, per quelli che non sono più usciti, per quelli che hanno lasciato dentro la loro giovinezza e la loro salute? Nulla: per loro non c'è pensione, non c'è trattamento di quiescenza, non c'è stato un gesto di riconoscimento oltre la solidarietà dei lavoratori, questa grande solidarietà che non li ha mai abbandonati e che non li abbandona nemmeno ora, mentre essi dovrebbero essere sostenuti dalla solidarietà e dal riconoscimento della Repubblica.

Potrei dire tante cose, raccontare tanti episodi, ma forse è superfluo perchè in parte sono conosciuti e in parte si possono immaginare. Però, onorevoli colleghi, mentre noi parliamo di pacificazione e di distensione, di necessità di unire gli italiani, mentre ci apprestiamo a dare una pensione anche a coloro che appartennero alla milizia fascista, guardino che cosa si scrive, ad esempio, di un uomo che ha passato sedici anni della sua vita nelle prigioni, sui manifesti diffusi dai Comitati civici a proposito del sottoscritto: « La luminosa carriera del senatore Minio: quindici anni di galera; cinque anni al Senato: ha sempre mangiato a spese dello Stato ». (*Ilarità*).

Questo è il modo con cui la democrazia cristiana e i Comitati civici fanno opera di distensione e di pacificazione nel nostro Paese. Si potrà dire che è un caso deplorevole, va bene, però che cosa abbiamo fatto per le migliaia di condannati, per coloro che sono morti nelle prigioni? Forse che non avrebbero diritto ad una riconoscenza del Paese e della Repubblica democratica?

Per questo e solo per questo noi ci asteniamo: l'astensione vuol dire che non ci opponiamo al riconoscimento di un trattamento di quiescenza agli appartenenti alla milizia fascista, ma, nello stesso tempo, che non approviamo la vostra politica, e che contro la vostra politica di divisione e discordia vogliamo far sentire la protesta dell'antifascismo e della resistenza. (*Vivissimi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Merlin Angelina. Ne ha facoltà.

MERLIN ANGELINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola a nome del gruppo dei senatori appartenenti al Partito

socialista italiano. Le mie considerazioni saranno in gran parte simili a quelle testè fatte dal senatore Minio, ma non per la ragione maliziosa che molti potrebbero insinuare e cioè che il Partito socialista italiano è il fanalino di coda del Partito comunista, ma soltanto perchè il nostro passato, il passato di coloro che oggi appartengono al Partito comunista e al Partito socialista è lo stesso. È un passato di lotta contro il fascismo per la difesa del nostro Paese, della libertà del nostro Paese, della democrazia e della civiltà del nostro Paese che il fascismo ha calpestato in nome di ideali nazionali, che viceversa si sono dimostrati antinazionali. In questo progetto di legge noi rileviamo una specie di desiderio, da parte di chi l''ha proposto, di fare all'amore con il rigurgito del Partito fascista. Tuttavia posso riconoscere che alcune delle considerazioni del relatore corrispondono in parte anche a verità. Egli dice che la milizia fascista del 1930 e tanto più quella del 1940 non era certo la milizia fascista dell'inizio, del 1919, 1920, quando è sorta dalla squadre di azione.

Si capisce che non era la stessa, per la ragione che una gran parte del popolo italiano, specialmente i giovani, non trovando lavoro onesto e utile al resto del Paese, si butta o nella polizia, oppure, come in quella occasione, nella milizia, che non era per la sicurezza nazionale ma era un milizia di parte, vale a dire simile a quelle milizie mercenarie condannate dai migliori uomini della nostra letteratura e della nostra storia. Petrarca diceva: « Sgombra da te queste dannose some » cioè le milizie mercenarie. E Machiavelli auspicava la formazione di un esercito nazionale e la scomparsa di quelle milizie.

Mussolini non ha avuto neanche un'idea geniale, perchè mi pare che qualcosa di simile aveva ideato un tale, citato nella Ricordanze di Settembrini.

Dal 1930 al 1940 la milizia era formata in gran parte di gente che cercava quello che i francesi dicono *gagne-pain*.

Non credo però del tutto giusta l'affermazione dell'onorevole Tomè, cioè che il fascismo fosse morto nella coscienza degli italiani e quindi fosse morto anche nella coscienza delle camicie nere. Onorevole Tomè, io non ho vissuto i tempi del fascismo sempre appartata come l'onorevole Minio. Sono vissuta appartata per alcuni anni nell'isola di Sardegna dove ero al confino, ma molta parte della mia vita l'ho trascorso nelle città d'Italia, sia pure come progioniera all'aperto. Come ho visto le prime camicie nere assaltare le cooperative, le Camere del lavoro e le sedi dei partiti, uccidere i capi lega, così li ho visti servire non solo il fascismo, ma anche il nazismo. Ricordo una mattina del marzo 1944, quando mi recai nella famigerata camera 113 dell'Hotel Regina per chiedere la vita di un figlio, — era il figlio di mio marito, ma spiritualmente anche mio figlio —; quando andai per chiedere di lui, vi erano come sgherri dei nazisti gli appartenenti alla milizia. In quelle coscienze non v'era certo la condanna verso il fascismo che aveva condotto il Paese alla rovina.

Dico quindi, a nome del mio partito, che noi non ci opponiamo all'approvazione di questo disegno di legge semplicemente per ragioni di umanità, vale a dire che non vogliamo far discriminazioni tra il povero diavolo che è andato nella milizia a cercare un pezzo di pane e l'altro che è andato a portarvi tutto il suo ardore anti-socialista, anti-comunista, anti-italiano. Non vogliamo far queste discriminazioni. Bene ha fatto l'onorevole Minio a ricordare l'amnistia, quell'amnistia che voi, nei corridoi e nei treni, ci rimproverate continuamente. Ci sono ragioni di umanità che ci obbligano, se non ad approvare, per lo meno a non ostacolare l'approvazione di questa legge. Però noi dobbiamo ricordare anche un recente passato nel quale abbiamo avuto un altro atteggiamento a proposito della concessione della pensione a quelli che avevano appartenuto alle truppe della Repubblica di Salò. Io presi la parola non già per negare aiuto ai mutilati, agli invalidi, alle famiglie dei caduti repubblicani, ma dissi che eravamo contro perchè non volevamo che si confondesse l'esercito di Salò con l'esercito nazionale. Tanto più eravamo contro allora perchè noi sappiamo quanti sono i mutilati, gli invalidi, i congiunti dei caduti dell'esercito nazionale che non hanno ancora il trattamento di pensione. Lo sappiamo bene, onorevoli colleghi, perchè non passa giorno che nella nostra casella postale non ci sia l'invocazione a riscontrare questo o quel caso. Poi ci sono le vittime del fascismo e ho

ricordato allora, e lo ricordo anche ora, quanti sono morti nel carcere. Ho citato un fatto particolare. Era l'indomani del giorno in cui eravamo andati a Civitavecchia ad apporre una lapide al carcere che aveva visto la ventennale sofferenza di tanti antifascisti e mi era stato detto che avevano trasportato da pochi giorni il povero Reggiani, morto nel carcere di Civitavecchia e sepolto in quel cimitero. Il Governo, che non ha mai denari per queste cose, in seguito a sollecitazioni mie personali durate per ben due anni, aveva concesso 500 lire per il trasporto della salma a Bologna, affinchè una povera vecchia mamma potesse avere il conforto di andare a piangere e a pregare sulla tomba del suo caro caduto. 500 lire! Così, alle spese, hanno provveduto i poveri perseguitati. Quando fu dissepolto dal cimitero di Civitavecchia, si vedevano ancora sulle costole di quel poveretto i segni delle manganellate che aveva ricevuto, simili ai segni che il patriota Luigi Pastro, morto all'inizio della prima guerra mondiale, aveva sulle caviglie, segni dei ferri austriaci.

Per noi, onorevoli colleghi, il fascismo è simile a tutte le dominazioni straniere che abbiamo avuto nel nostro Paese e che hanno creato non solo delle vittime, ma, peggio ancora, hanno rovinato le coscienze degli italiani. Oggi non siamo contro Tizio, Caio e Sempronio, militanti in qualche partito che è la reincarnazione del partito fascista, siamo contro lo spirito del fascismo che si può annidare perfino in gente che vuol essere vicino a noi per proprio tornaconto personale.

Io mi domando: questa legge, che verrà certamente votata dalla maggioranza, perchè non sarà la nostra astensione che potrà pesare sulla sua approvazione, questa legge servirà a far sì che quello spirito non risorga ancora più vivo negli animi degli italiani per dividerli ancora fra di loro? Servirà a quella pacificazione che può condurre il nostro Paese sulle vie, non delle risse fuori o dentro il Parlamento, ma sulle vie che conducono veramente all'avvenire migliore, in cui gli italiani possano sentirsi, se non in tutto, almeno nelle cose principali, veramente fratelli, figli della stessa Patria? In questo senso noi ci asteniamo dal voto con l'augurio che la nostra astensione dia la misura della nostra buona volontà, che domanda buona volontà e amor di Patria anche agli altri cittadini. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nasi. Ne ha facoltà.

NASI. Onorevoli colleghi, confesso che non ero venuto per parlare su questo argomento, anzi sconoscevo che oggi si sarebbe trattato delle pensioni alla milizia volontaria. Prendo la parola, perciò, per una semplice dichiarazione di voto che non concluderà come quelle dei miei predecessori perchè sarà negativa. Parlo in senso personale.

Dopo quello che hanno detto la onorevole Merlin e l'onorevole Minio, c'è poco da aggiungere in argomento. Vorrei, però, osservare — e questo ha rattristato la mia anima di democratico e repubblicano come rattristerà quella della maggioranza dei repubblicani — che nella relazione a questo disegno di legge (e giustamente perchè risponde alla realtà) si dice che questi militi, a cui viene concesso il trattamento di quiescenza, sono equiparati a tutti gli altri funzionari dello Stato. È, invero, una lieta situazione alla quale siamo arrivati! Ed alla quale non pare che ci sia rimedio. Sì, lo so: la distensione. Abbiamo fatto parecchi atti di distensione, ma i risultati sono stati perfettamente negativi. Il relatore ha inteso le debolezze che ha questo provvedimento ed ha perciò steso un'ampia relazione, relativamente all'argomento, sulla quale faccio, come i colleghi che mi hanno preceduto, alcune riserve. Certamente la relazione non è atta a persuadere. Queste clemenze che si fanno dalla parte repubblicana democratica, se possono dirsi esteticamente belle, non possono essere, onorevole relatore, la sanatoria di tutto quello che è successo. Non ci sono differenze fra i fascisti del 1920, del 1922, del 1940: i fascisti della milizia sono stati sempre dello stesso animo, cioè servili al regime ad ogni costo e con ogni mezzo. Sono quelli che erano nella pensione di Jaccarino e in via Tasso. Questo dobbiamo ricordare, e noi in Italia dimentichiamo troppo presto e troppo facilmente. L'Italia è stata funestata da una tragedia tale che non avrebbe dovuto permettersi alcun atto di clemenza verso costoro. Se noi fossimo stati al posto dei fascisti sa-

remmo in galera. Abbiamo restituito i fascisti non soltanto alla libertà, del che dovrebbero essere riconoscenti, ma li abbiamo restituiti anche ai loro posti anche di comando ed ora non solo diamo loro gli arretrati, ma persino pensioni e redimibili.

Per questa situazione e con questo stato di animo, considerando il passato fascista come il più triste degli eventi, per lo meno dal Risorgimento in poi, che ha funestato l'Italia, noi ci siamo sempre opposti a favoreggiamenti, diciamo così, verso i fascisti. Io ho fatto quello che ho potuto alla Camera dei deputati, e i colleghi dell'estrema destra sanno che se fosse stata votata anche dal Senato la mia legge essi non avrebbero l'onore di sedere in Parlamento. (*Interruzione dall'estrema destra*). È un atto di coerenza e di lealtà che io compio, così esprimendomi, in questo momento e del quale voi (*rivolto verso l'estrema destra*) dovreste darmi atto.

Ad ogni modo io vorrei concludere queste mie considerazioni, osservando che non vi era bisogno di estendere così largamente il provvedimento. In fondo lo dice lo stesso relatore — se quanto egli afferma è la verità — ed io non accuso lei, onorevole Tomè. È vero che in concreto sulla base dei calcoli degli uffici si arriverebbe a liquidazioni sulle 300 o 400 mila lire in pochi casi e sulle 60.000 lire nella normalità? Durante la discussione alla Camera dei deputati ho inteso parlare di decine di migliaia di aventi diritto, e che fossero decine di migliaia lo si è potuto ricavare dalla ampia discussione pubblica a suo tempo svolta. Coloro ai quali noi dovremmo dare la pensione, nei termini previsti dal provvedimento, sono, onorevoli colleghi, quelli che sono stati offerti al Governo democristiano come forza ausiliatrice. In merito vi è stata una vivace polemica giornalistica. Che siano molti è chiaro perchè non si offrono poche persone come forza politica ausiliatrice, ma se ne offrono molte. (*Interruzione del senatore Tomè*).

Se lei ci saprà dire quanti sono coloro che beneficeranno della pensione, onorevole relatore...

TOMÈ, *relatore*. Cinquemila circa.

NASI. Dai pochi casi dunque, siamo saliti a 5.000! Può darsi che saliremo ancora, anzi quasi certamente. La matematica, specie in politica, è un'opinione.

Ad ogni modo, a giustificazione che non posso condividere le idee contenute nella relazione, v'è quanto riguarda il comportamento della milizia in guerra. La ricordiamo tutti la guerra dei fascisti condotti da Achille Starace. Ricordiamo il loro comportamento in Africa e di che cosa essi furono capaci ... (*Vivissime prolungate proteste dall'estrema destra. Invettive dei senatori Turchi, Ferretti e Prestisimone. Violente repliche dalla sinistra*).

FERRETTI. Abbiamo taciuto sulle sue considerazioni politiche ma non possiamo tollerare che si offendano i combattenti.

PRESIDENTE. Onorevole Ferretti, chiederà la parola dopo. Qui nessuno vuole offendere i morti. L'onorevole Nasi ha diritto di parlare, come tutti hanno diritto di parlare in questa Assemblea. Continui, senatore Nasi.

NASI. Dicevo che tutti coloro che hanno vissuto in quel tempo possono ricordarsi di ciò che è avvenuto e quale è stata la condotta della milizia. Vi sono pagine di ignominia che l'Italia non potrà mai cancellare.

Ciò detto, mi pare di aver chiarito a sufficienza il mio pensiero. Debbo ricordare che alla Camera dei deputati si verificò un altro simile grosso incidente ed una larga discussione in occasione della concessione, propugnata dall'onorevole Pacciardi, delle croci di guerra senza discriminazioni fra coloro i quali avevano compiuto il loro dovere e fra coloro che erano stati a Salò o altrove. Allora una deputatessa democristiana, l'onorevole Valandro, con un commovente discorso si oppose a quel provvedimento di cosidetta distensione, affermando che non potevano parificarsi i carnefici e le vittime e ricordò che i morti di Marzabotto e le vittime delle Fosse Ardeatine ci hanno lasciato un monito solenne. Dimenticare sì, ma non perdonare, perchè voi fascisti non avete solo ferito od ucciso degli italiani ma, soprattutto, avete fatto un gran male all'Italia e su questo non si può passar sopra, tanto meno da parte nostra. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

TOMÈ, *relatore*. Onorevoli colleghi, strana situazione la mia che mi fa trovare, per dovere di ufficio, ad essere un po' un difensore in quest'Aula della milizia volontaria per la sicurezza nazionale; proprio io che dalla milizia e dal fascismo ebbi solo danno e persecuzioni.

È ad un dovere di obiettività che mi sono ispirato nell'estendere la relazione; dovere che mi era particolarmente presente proprio per la necessità di neutralizzare possibili impulsi personali scaturenti da ricordi ingrati.

Il legislatore, nello studiare e nell'approvare le leggi, deve proporsi di superare le impressioni e gli stimoli di parte e di restare aderente a quella che è la realtà effettiva: solo così possono crearsi delle leggi eque.

È facile, onorevoli colleghi, attaccare la relazione. Il collega Minio, la onorevole Merlin Angelina si sono soffermati su alcuni passaggi della mia relazione; ma essa va presa nel suo complesso e non va letta ed interpretata a spizzico. Leggendola e commentandola nel suo complesso si ha la possibilità di vedere come io non faccia l'elogio della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, ma mi limiti ad affermare come questa milizia, che all'inizio era dichiaratamente e nettamente di parte, gradualmente andò decolorandosi. Ciò avvenne sia perchè entrò nei quadri delle Forze armate, con giuramento di fedeltà al sovrano, sia perchè in essa affluirono le nuove generazioni.

Indubbiamente per chi ricordi i lunghi anni del ventennio non è menzogna l'affermare che la milizia nel 1940 era notevolmente diversa da quella del 1923, cioè da quella delle origini.

Ricordiamo come furono costituiti i primi reparti della milizia: da squadristi; da coloro cioè che avevano portato sugli scudi Mussolini e lo avevano insediato a Roma. Quelli erano uomini veramente di parte. Portavano nell'organizzazione delle Forze armate italiane un elemento di contaminazione tra politica e dovere militare.

Ma questa era la situazione iniziale. Se si segua con obiettività il divenire della milizia, indubbiamente deve riconoscersi una graduale attenuazione del tono politico; deve riconoscersi che nelle vicende tristi dell'ultima guerra, le forze della milizia operarono nei vari campi di battaglia a fianco dei reparti dell'Esercito, senza sostanzialmente distinguersi dai loro compagni, nel sacrificio e negli atti di valore.

Questa è una constatazione doverosa che viene fatta da un avversario, il quale cerca di giudicare con obiettività gli avvenimenti.

Il collega Nasi nelle sue osservazioni è partito da elementi non esatti. Non ha distinto tra appartenenti alla milizia di carriera e non di carriera. È per i primi che deliberiamo questa legge. Non si tratta di centinaia di migliaia di beneficiari, ma bensì di circa cinquemila.

È stata fatta confusione anche col riferimento alle brigate nere. Queste formazioni intervennero ad opera della repubblica di Salò quando ormai la milizia volontaria era stata disciolta. Furono forme di reviviscenza particolari ad alcune zone d'Italia.

Comunque, constato che gli intervenuti nella discussione concordano con il relatore, per lo meno in questo punto: che il disegno di legge merita approvazione perchè completa, o per lo meno ci avvicina al completamento di quell'opera di distensione e di pacificazione, che è stata un po' un elemento del programma di tutti i Governi e di tutti i partiti, dalla liberazione ad oggi.

A questo argomento comune, noi aggiungiamo le considerazioni che ho precedentemente svolto. Ci aggiungiamo anche una considerazione di carattere giuridico che non può essere trascurata.

La milizia volontaria aveva un suo *status* giuridico previdenziale. Era stata costituita un'opera di previdenza a cui gli appartenenti alla milizia versavano contributi. Questo *status* previdenziale era analogo a quello proprio alle altre Forze armate. Al momento dello scioglimento gli iscritti erano divenuti titolari di diritti acquisiti che il Governo Badoglio riconobbe. Col decreto 27 gennaio 1944, n. 102, si rispettarono le norme statutarie dell'Opera di previdenza che assicuravano la pensione agli ufficiali e sottufficiali con vent'anni di servizio e una indennità agli altri in base al servizio prestato.

Questo trattamento venne revocato dal nuovo Governo Bonomi quando riprese ad infuriare la lotta civile in Italia: nell'agosto del 1944. La tragedia di quei tempi spiega tutto.

Oggi, con animo pacato dopo le sanatorie concesse a tanti responsabili fascisti in tutti i settori, dobbiamo ritenere non solo opera di pacificazione, ma anche opera di giustizia perequativa deliberare questo provvedimento.

Esso è già stato due volte deliberato dalla Camera dei deputati: nella prima legislatura e nelle attuale. Ha quindi formato oggetto di maturo esame.

Invito pertanto il Senato a dargli il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, al di là di ogni procedura e consuetudine, mi sia consentito, essendo la prima volta che ho l'onore di parlare di fronte a questa Alta Assemblea, di rivolgere un saluto al Presidente e agli illustrissimi senatori di ogni settore. Farò brevissime osservazioni. Ringrazio l'onorevole relatore che peraltro ha visto la sua relazione sufficientemente tartassata dalle critiche di coloro che hanno preso la parola e vorrei, in modo particolare, rendere omaggio alla prima parte del discorso del senatore Minio perchè, sottolineando i 16 anni della sua dolorosa sofferenza, ha portato un pensiero che mi pare possa servire di denominatore comune per la decisione che il Senato si appresta a dare; in sintesi il senatore Minio ha detto che la sua parte non si oppone e, in certo senso, con la sua astensione consente. Io non farò indagini sulle responsabilità politiche della milizia, nè su quelle di fatto giuridicamente accertate, nè su quelle non accertate perchè le leggi degli uomini non accertano mai le responsabilità nel tempo e tanto meno quando i fatti storici sono così vasti, come quelli che sono stati poc'anzi discussi. Nè farò delle ricerche storiche per vedere i precedenti delle milizie nel tempo. La valutazione politica è stata fatta da ogni parte ormai fin dai primi momenti dopo l'insurrezione, attraverso provvedimenti legislativi ed attraverso il pensiero che uomini illustri di ogni parte hanno ritenuto di dare. Una valutazione penale di certi fatti, in certe circostanze, è stata già fatta e mi pare inopportuno ripeterla per il provvedimento in discussione, per il quale il relatore qualche accenno particolare ha già fatto in merito alla questione giuridica. Desidero però sottolineare quel fondo di giustizia che indiscutibilmente esiste nel provvedimento, fondo che è stato ricordato dal senatore Minio, dal relatore e da altre parti. Tralascerò, nella valutazione della milizia, quel paragone che è stato fatto dal relatore tra la milizia del 1922 e quella del 1940, per riferirmi soltanto agli accenni che sono stati fatti, dato che si tratta di un provvedimento che ha carattere economico, a certi versamenti effettuati dagli interessati ai fini del trattamento di quiescenza e questo fatto vedo come fondo di giustizia sul quale poggia un provvedimento che ha perciò un carattere profondamente umano; ho desiderato sottolineare questo carattere del disegno di legge e ripetere che l'iniziativa della Presidenza del Consiglio ha avuto, in modo particolare, presente la certezza di andare incontro ad una esigenza di umanità. Indiscutibilmente si tratta di uno di quei provvedimenti che mirano di fatto alla pacificazione degli animi, quella pacificazione di cui si parla così frequentemente e che dovrebbe essere presente anche nei consessi più alti quando si deve giungere ad una decisione così grave. Se è giusto, infatti, che il Governo abbia fatto questo passo, se sarà saggio da parte del Senato il votarlo, indiscutibilmente, nel momento in cui si compie un atto che tutti riconoscono umano, il ricordare in senso negativo delle situazioni passate può essere forse non opportuno. A mio parere, dirò solo che la forza di un regime democratico, tra l'altro, sta proprio, me lo consenta, onorevole Nasi, nel perdonare là dove vi è da perdonare, perchè non è mai dato il caso di perdonare al di là dei limiti in cui il perdono è necessario.

Il Governo chiede pertanto che, sulla base di queste modeste osservazioni, il Senato voglia dare il suo voto favorevole. Questo voto il Governo ritiene che servirà a rimuovere quegli ulteriori ostacoli perchè nella Patria tutti i cittadini, al di sopra delle passate sofferenze, possano sentirsi ugualmente fratelli. (*Vivi applausi dal centro*).

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI, *Ministro senza portafoglio*. Dichiaro al Senato, in aggiunta alle nobili parole espresse dall'onorevole Scalfaro, che secondo il Governo approvare questo disegno di legge non significa riabilitare sia pure in parte un periodo storico che la grande maggioranza della Nazione ha ormai definitivamente e severamente giudicato; significa solo compiere un atto di comprensiva giustizia e di equità verso coloro che, servendo la milizia, credettero di servire lo Stato.

Un diverso comportamento da parte della democrazia equivarrebbe a una politica di risentimento che non si conviene ad un popolo libero che voglia camminare sulle vie della riconciliazione nazionale. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito nonchè al personale civile assimilato della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-*b*, è concesso, qualora siano stati iscritti alla sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza della predetta milizia per almeno cinque anni se ufficiali o civili assimilati e per almeno tre anni se sottufficiali, il trattamento di pensione o l'indennità *una tantum* indicati negli articoli seguenti. Per i sottufficiali i quali siano stati promossi ufficiali negli anni 1940-43 e pertanto non abbiano potuto maturare il quinquennio, sarà sufficiente il triennio di iscrizione all'Opera. Il trattamento di pensione decorre dal 1° luglio 1952.

Per gli ufficiali e i sottufficiali che, provenienti dalla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale, furono incorporati nelle legioni libiche il periodo di iscrizione alla sezione assegni vitalizi prescritto dal precedente comma è ridotto della durata del servizio prestato nelle anzidette legioni.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali di cui all'articolo 1, che abbiano compiuto almeno 20 anni di servizio pensionabile secondo le disposizioni del successivo articolo 4, hanno diritto al trattamento di pensione.

Il trattamento di pensione è liquidato sullo stipendio o paga iniziali e sugli altri assegni pensionabili in vigore alla data del 1° luglio 1952 per il grado cui l'ufficiale, l'impiegato e il sottufficiale erano assimilati in base alle disposizioni del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1926 n. 473, e successive modificazioni. La liquidazione si effettua con le aliquote stabilite dal decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833, e successive modificazioni, rispettivamente per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei ruoli delle armi dell'Esercito, per gli impiegati civili e per i sottufficiali dell'esercito.

Gli ufficiali, il personale civile assimilato e i sottufficiali provenienti da altra Forza armata o da Amministrazioni civili dello Stato i quali siano titolari di una pensione normale a carico dello Stato, hanno diritto ad una nuova liquidazione della pensione medesima, con il computo dei servizi di cui all'articolo 4, lettera *a*) della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 3.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo, il personale civile assimilato e i sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito che alla data di cessazione dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-*b*, non avevano raggiunta l'anzianità stabilita dal primo comma dell'articolo 2,

hanno diritto ad una indennità *una tantum* pari a una mensilità dello stipendio o della paga iniziale in vigore alla data del 1° luglio 1952, calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

(*È approvato*).

Art. 4.

Sono utili agli effetti degli articoli 2 e 3:

a) il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente prestati nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità fino alla data di cessazione, sempre che valutabili ai sensi delle norme statutarie della sezione assegni vitalizi dell'Opera di previdenza e delle norme organiche della disciolta milizia;

b) il servizio militare prestato in altre Forze armate, purchè sia valutabile in pensione ai sensi delle vigenti norme sulle pensioni militari;

c) il servizio civile valutabile in pensione prestato presso le Amministrazioni dello Stato.

Sui servizi come sopra prestati viene computato un aumento di anni 5 tanto agli effetti del raggiungimento del periodo minimo necessario per acquistare diritto a pensione quanto ai fini della liquidazione della pensione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per il computo degli aumenti di favore, per la riversibilità delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonchè per quanto altro non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari.

È riconosciuto il diritto di riversibilità alla vedova ed ai figli purchè il matrimonio sia anteriore di almeno due anni alla data in cui l'ufficiale, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo in relazione al grado rivestito e purchè il matrimonio stesso sia comunque anteriore al 1° luglio 1952.

(*È approvato*).

Art. 6.

Al personale che presta servizio pensionabile nelle Amministrazioni dello Stato o di Enti parastatali è riconosciuto valido, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale di cui all'articolo 4, lettera *a*).

(*È approvato*).

Art. 7.

Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n 165, è concesso, con decorrenza dal 1° luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 8.

Nel caso di decesso delle persone indicate negli articoli 2, 3 e 7, avvenuto anteriormente al 1° luglio 1952, è liquidato agli aventi diritto il trattamento di quiescenza indiretto. La pensione indiretta decorre dal 1° luglio 1952.

(*È approvato*).

Art. 9.

I graduati e militari di truppa in servizio permanente effettivo della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità, cessati dal servizio per effetto del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-*b*, hanno diritto ad una indennità di cessazione pari ad un cinquantesimo della paga annua vigente alla data del 1° luglio 1952 calcolata ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge, per ogni anno o frazione di anno di servizio utile.

Qualora le persone indicate nel precedente comma siano decedute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di cessazione è corrisposta ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile.

(*È approvato*).

Art. 10.

Le somme eventualmente corrisposte in base all'articolo 3 del decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-*b*, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto 27 gennaio 1944, n. 102, 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, saranno integralmente recuperate sulle pensioni o sulle indennità da liquidare a norma della presente legge, nei confronti dei beneficiari o dei loro aventi causa.

Saranno parimenti recuperate le somme delle quali gli interessati siano debitori verso l'Amministrazione dello Stato a qualsiasi titolo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Per ottenere la liquidazione delle pensioni nonchè delle indennità previste dai precedenti articoli gli interessati debbono farne domanda, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della difesa (Esercito), che provvederà alle liquidazioni.

(*È approvato*).

Art. 12.

Le domande previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, per ottenere la liquidazione del trattamento di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso, possono essere presentate fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le domande in precedenza respinte non potranno essere riproposte.

(*È approvato*).

Art. 13.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

(*È approvato*).

Art. 14.

Sono abrogati l'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 249, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 15.

Alla copertura della spesa di lire 3 miliardi derivante dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1952–53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

Alla spesa di lire 400 milioni relativa all'esercizio finanziario 1953–54 si provvederà a carico del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESTISIMONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESTISIMONE. Voto favorevolmente e questo mio voto vuol essere soprattutto l'omaggio di un combattente a quanti caddero in difesa della Patria. Durante il fascismo con la milizia ebbi soltanto dei rapporti occasionali, ma questi rapporti sul campo di battaglia divennero l'espressione di un cameratismo operante. Questo lo dico non per sentito dire, ma perchè li ho visti io sul campo di battaglia come hanno combattuto...

MINIO. Ma che c'entra il campo di battaglia?

PRESTISIMONE. C'entra, onorevole collega, per coloro che sul campo di battaglia ci sono stati veramente... E qui voglio ricordare i giovani di Bir el Gobi, che nelle più disperate condizioni compirono miracoli di eroismo, e li

compirono soltanto per tenere alto il nome dell'Italia.

Ecco perchè voto favorevolmente. (*Applausi dall'estrema destra*).

MANCINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. In occasione dell'approvazione da parte della maggioranza di questo disegno di legge con l'astensione di questa parte, astensione che è ispirata ad un senso di larga umanità, io penso di interpretare il sentimento e la volontà del Governo e di tutto il Senato dando a questa approvazione il significato della riaffermazione di un impegno solenne e concreto da parte del Governo e del Parlamento di tradurre in provvidenze concrete le iniziative che già sono di fronte al Parlamento a favore delle famiglie dei perseguitati dal fascismo... (*vivi applausi dalla sinistra*), perchè se noi, in regime di democrazia e di libertà conquistata, abbiamo la possibilità di essere generosi, questa generosità non deve farci dimenticare che ci sono centinaia e migliaia di cittadini italiani che ancora soffrono per le persecuzioni, per le vigilanze di cui sono stati vittime durante il regime fascista. È un atto di giustizia in cui si deve riaffermare la volontà democratica della Repubblica italiana. (*Applausi dalla sinistra*).

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Noi voteremo questo disegno di legge nella coscienza di adempiere ad un dovere di giustizia verso cittadini che hanno servito lo Stato sulla base delle leggi allora vigenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia: circa i reati avvenuti nel carcere giudiziario di Palermo, che giustificano tutti i sospetti elevati durante le vicende giudiziarie e politiche intorno alla banda Giuliano (47).

NASI.

Ai Ministri della difesa e del tesoro, per conoscere i motivi per cui non è stato disposto fino ad ora il pagamento della mano d'opera e dell'attrezzatura di cantiere a favore dei cottimisti e dei costruttori delle ex colonie e conoscere altresì i loro intendimenti al riguardo.

Tali costruttori durante l'infausta guerra furono mobilitati ed ebbero ordine dal Genio militare di eseguire opere di difesa. Quindi il danno non può essere indennizzato se non nella copertura del sofferto (48).

MENGHI.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se è a conoscenza che:

1) sedici contadini, assegnatari di terre espropriate dall'onorevole V. S. al barone Barracco in Isola Caporizzuto fra i quali Dimeco Giuseppe, Rodia Pasquale, Sestino Salvatore, Rodia Ercole, su denunzia dell'Opera valorizzazione Sila, sono stati arrestati, processati e condannati perchè accusati di essere andati nel bosco Soverato a raccogliere un poco di legna necessaria al proprio fabbisogno, come avevano sempre fatto nel passato esercitando il diritto di uso civico;

2) buona parte di detto bosco è stata venduta a certo Nicita da Crotone.

Per conoscere, infine, quali provvedimenti intenda prendere perchè la popolazione di Isola Caporizzuto non venga spogliata dal suo diritto di legnare nel bosco Sovereto (227).

SPEZZANO.

Al Ministro della difesa, per conoscere se il progetto di un aeroporto per apparecchi a reazione a poco più di un chilometro da Santo Apollinare in Classe — il più conservato esemplare di basilica paleocristiana in Italia adorno di splendidi mosaici del VI secolo — sia in via di esecuzione nonostante lo scandalo e le proteste di tutto il mondo civile appena venne diffusa tale notizia, e se la Difesa aeronautica non crede di accettare l'offerta fatta dal comune di Ravenna di un terreno a dieci chilometri a nord della città, non soggetto, come quello, al letto pensile dei « fiumi riuniti » che potrebbero, per qualsiasi avaria degli argini, rovesciare le loro acque sui lavori proposti (228).

ZANOTTI BIANCO.

Al Ministro dell'industria e commercio, per sapere quali provvedimenti voglia adottare affinchè sia posta una remora all'eccessivo aumento dei prezzi dei generi di consumo.

Si tende a dare un miglioramento agli stipendi degli impiegati e ad accordare un più conveniente tenore di vita agli operai con il conglobamento dei salari, ma quando essi saranno raggiunti già gli aumentati prezzi di generi di consumo l'avranno riassorbiti.

Con l'applicazione dei deprecati dazi di consumo la ingordigia dei guadagni si è disfrenata, per cui occorre fra l'altro: *a*) varare immediatamente l'annunciato progetto di legge sulla riforma dei mercati generali, di modo che non sia inibito al consumatore di rifornirsi direttamente ad essi; *b*) incrementare le autentiche cooperative di consumo, autorizzandole a vendere a terzi perchè con gli spacci di paragone ostacolino ogni ingiustificata speculazione; *c*) ripristinare la polizia annonaria che efficacemente e permanentemente esplichi le sue funzioni di controllo dei prezzi (229).

MENGHI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi che hanno determinato il silenzio fin'oggi mantenuto sulle indagini condotte a Gragnano circa il grave scandalo che ha profondamente emozionato quella cittadina e tutta la pubblica opinione napoletana, il cui principale responsabile sarebbe l'ex parroco di San Marco, Nicola Ruocco, sospeso « a divinis » dal Vescovo di Castellammare, e quali legami esistano tra l'attività delittuosa venuta in parte alla luce in seguito a questo scandalo ed il contrabbando degli stupefacenti di cui la stampa ha parlato nei primi giorni dell'inchiesta e di cui non si hanno più notizie (230).

VALENZI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se non creda opportuno, previo esame con l'Ispettorato generale della motorizzazione civile, provvedere alla concessione di un congruo numero di autorizzazioni per automezzi di trasporto per conto terzi di portata superiore ai 25 quintali per la provincia di Potenza, ove la deficienza delle ferrovie danneggia in misura rilevante la modesta economia commerciale, ma soprattutto la economia dei lavori pubblici relativamente al trasporto di materiali e materie prime ad essi attinenti (231-*Urgenza*).

MANCINO.

Al Ministro della difesa, per sapere se non ritenga opportuno, aderendo al voto di tutta la cittadinanza di Ravenna e di molte società culturali d'Italia, di riprendere in esame il proposto (e sino ad oggi negato) trasferimento dell'aeroporto dello « Spreta » — dove rappresenta un serio pericolo per la stabilità della millenaria basilica di Sant'Apollinare in Classe e del suo mirabile campanile (spostamenti d'aria con apparecchi a reazione) e dove con il divisato ampliamento verrebbero sottratti all'agricoltura molti ettari di terreno fertilissimo — in area già segnalata da un gruppo di cittadini e di recente offerta dal comune di Ravenna, a circa dieci chilometri a nord della città, in località in prossimità del mare, notoriamente sterile e lontana da abitati (232).

SPALLICCI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti intenda prendere per porre termine alla incresciosa situazione in cui si trovano i membri delle Commissioni degli esami di concorso e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie a causa dei compensi del tutto inadeguati a così gravoso e delicato compito, sia per quanto riguarda le prove orali che le prove scritte, onde far sì che nei futuri concorsi non si ripetano gli inconvenienti lamentati in quelli che stanno per essere ultimati (233-*Urgenza*).

ROFFI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, per sapere se, dopo quanto è già emerso dall'istruttoria e dal pubblico dibattimento nel processo contro il giornalista Muto, soprattutto con riferimento al rapporto dell'Arma dei carabinieri acquisito agli atti del processo stesso, ritenga compatibile con le più elementari esigenze di prestigio e di fiducia inerenti alle pubbliche funzioni, l'ulteriore permanenza del dottor Pavone alla Direzione generale della Pubblica Sicurezza (234)-*Urgenza*).

MANCINELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti siano stati presi contro il questore di Arezzo il quale ha fatto defiggere dalle Forze di polizia in data 3-4 marzo 1954, nella città, il giornale murale a copia plurima della Federazione aretina del Partito socialista italiano « Il Lavoratore », senza che l'Autorità giudiziaria avesse dato corso alla denunzia di preteso vilipendio del Governo con l'ordinare il sequestro del giornale murale stesso; completando ed aggravando poi l'abuso con l'inviare circolare contenente disposizione di defissione e sequestro a tutti i comandi di Polizia della Provincia; ed ha agito quindi in dispregio non soltanto dei princìpi della Costituzione sulla libertà di stampa, ma anche delle vecchie norme, pur non ancora adeguate ai princìpi della Costituzione, della vigente legge sulla stampa (235).

BUSONI.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti abbia adottato, o intenda adottare, per assicurare l'incolumità dei viaggiatori sulla linea ferroviaria concessa Napoli-Cancello-Benevento (Ditta Perrotta).

Infatti il traffico su detta linea, importante arteria di collegamento delle popolazioni del Sannio e dell'Irpinia che vivono nella Valle Caudina, è soggetto da un certo tempo a frequenti ed allarmanti incidenti che mettono a repentaglio la vita dei viaggiatori, e per il sovraccarico giornaliero davvero eccezionale per ogni corsa, e per l'inconsistenza del materiale.

L'ultimo tra gli incidenti si è verificato il 20 febbraio u. s., quando l'automotrice in partenza da Napoli alle ore 17,08 deragliò per la rottura di un asse (348).

CLEMENTE.

Al Ministro dell'industria e commercio, per conoscere: *a*) se è stato provveduto alla nomina del Presidente dell'Ente zolfi italiani, come da assicurazioni date il 12 ottobre 1953 dall'allora Ministro onorevole Malvestiti, in sede di discussione del bilancio dell'industria 1953-54, in risposta alle obiezioni dall'interrogante sollevate; *b*) se risponde a verità quanto pubblicato sul giornale « Il Resto del Carlino » del 28 febbraio ultimo scorso, n. 51, pagina 4, e cioè che il Ministero dell'industria e commercio « ha impartito precise disposizioni all'Ente zolfi italiani per l'esecuzione di una prima fase di lavori di esplorazione dei bacini zolfiferi marchigiano-romagnoli. In particolare, per quanto concerne il territorio della provincia di Pesaro, è prevista la intensificazione dei rilevamenti geologici nelle zone di Perticara, Urbania, Pietrarubbia e Pergola, nonchè la esecuzione di un primo gruppo di quattro sondaggi, di cui due nel bacino di Pergola e due nella provincia di Urbania »; *c*) se le notizie pubblicate da « Il Resto del del Carlino » hanno fondamento, come l'interrogante si augura, si desidera conoscere per quale motivo è stata esclusa la zona di Urbino dalle anzidette disposizioni. Tale esclu-

sione non avrebbe infatti alcun senso per i seguenti motivi: 1° per l'esistenza nella località San Lorenzo in Zolfinelli di una vecchia miniera inattiva, ricca di minerale, in qualsiasi momento coltivabile; 2° che le zone adiacenti alla predetta miniera (Schieti, Pallino, ecc) sono particolarmente indicate per i sondaggi, varie volte promessi dall'Ente zolfi italiani e mai eseguiti, per l'esistenza di minerale rilevata dagli stessi geologi inviati sul posto dall'Amministrazione provinciale di Pesaro.

L'interrogante chiede: che siano confermate le notizie apparse su « Il Resto del Carlino »; che siano estesi alla zona di Urbino gli studi e i sondaggi; che sia precisata la data dell'inizio delle perforazioni e il numero dei geologi e delle sonde che saranno inviate nella suddetta Provincia per l'inizio dei lavori; che sia provveduto al più presto alla nomina di regolare Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani, scelto con criteri democratici, secondo quanto l'interrogante ebbe ad esporre al Senato della Repubblica nella seduta del 12 ottobre 1953 (349).

CAPPELLINI.

Al Ministro della pubblica istruzione: sulla situazione che si è venuta a determinare nella scuola di avviamento al lavoro di Oderzo (Treviso) in seguito a penosi episodi che provocarono, fin dall'inizio dell'anno scolastico, un'inchiesta ministeriale, da mesi ormai conclusa; episodi che attualmente hanno un seguito in sede giudiziaria.

Provvedimenti disciplinari adeguati non possono pertanto essere procrastinati, urgendo stabilire nell'Istituto l'ordine, la disciplina e la serenità d'ambiente profondamente compromessi e per ridare fiducia nella propria scuola al corpo insegnante, alle famiglie, alla cittadinanza tutta.

In modo particolare, si chiede all'onorevole Ministro se non ritenga necessario — stante i rapporti di tensione creatisi fra il Direttore della scuola e gl'insegnanti — adottare immediate misure allo scopo di garantire che le annuali classifiche degli insegnanti siano formulate in un ambiente di piena e serena obiettività (350).

MORO.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non intenda provvedere, occorrendo anche in via legislativa o provocando una interpretazione autentica della norma, a che sia ritenuta superata e vinta la presunzione di cui all'articolo 47 della legge sul registro ogni volta che ci si trovi di fronte ad atti di una amministrazione pubblica.

Una diversa interpretazione e applicazione legata a sottigliezze giuridiche in aperto contrasto con la realtà dei fatti e dei rapporti, tradisce, per la lettera, lo spirito della norma e crea irritazione o odiosità che devono essere prevenute ed evitate (351).

BRASCHI.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, per conoscere se e quando la Cassa mutua aziendale A.T.A.N. di Napoli potrà essere amministrata, come da statuto vigente, dal Consiglio di gestione liberamente eletto. Questo per mettere fine ad un ingiustificabile stato di fatto creato da arbitri di una gestione commissariale che assume, licenzia e promuove *ad libitum* specie personale sanitario consigliato da facenti funzioni di dirigenti sanitari senza sufficiente competenza in merito.

Ciò anche nell'interesse dei mutuati (tutti tranvieri operosi e sanitari di provata capacità) dei quali alcuni primari ospedalieri che attendono da tempo il riconoscimento dei loro diritti (352).

MASTROSIMONE.

Per lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze.

MANCINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINELLI. Signor Presidente, io ho presentato una interrogazione il cui oggetto dà la misura della sua attualità ed improrogabile urgenza. Non c'è bisogno che io mi dilunghi per parlare qui dello sdegno, dell'ansia, dello sbigottimento e della meraviglia attonita della pubblica opinione per i fatti che sono venuti in luce nel processo Muto che si sta svolgendo

dinanzi al tribunale di Roma. Chiedo pertanto al Governo di fissare, possibilmente questa sera stessa, il giorno, che io mi auguro prossimo, imminente, possibilmente domani stesso, in cui la risposta del Governo, vogliamo augurarci, darà soddisfazione all'attesa spasmodica della pubblica opinione e darà speriamo anche un senso di fiducia e di quiete non solo alla nostra parte ma, io credo, anche a molti dell'altra parte che non condividono certamente certe responsabilità ma vogliono separarsene.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad indicare la data in cui potrà rispondere all'interrogazione con carattere di urgenza presentata dal senatore Mancinelli.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Informerò il Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno di quanto ha detto il senatore Mancinelli circa l'interrogazione da lui presentata. Confido che, se non proprio domani, nella prossima settimana il Presidente del Consiglio e Ministro dell'interno sarà in grado di rispondere.

PASTORE OTTAVIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE OTTAVIO. Onorevole Presidente, debbo ricordare che sono state presentate alla Presidenza del Senato interrogazioni ed interpellanze riguardanti avvenimenti che da parecchio tempo scuotono l'opinione pubblica. C'è una interpellanza presentata da me, una interrogazione presentata dal senatore Terracini, una interrogazione presentata dal senatore Palermo ed ancora una interrogazione presentata dal senatore Turchi; sia la interpellanza che le interrogazioni riguardano tutti questi avvenimenti sui quali è inutile che mi dilunghi in modo particolareggiato.

Vorrei pregare la Presidenza del Senato di chiedere al Governo quando esso intenda discuterle, possibilmente tutte insieme, poichè è necessario che il Governo dia una risposta ed è opportuno che il Parlamento possa intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Informerò il Presidente del Consiglio anche della richiesta del senatore Pastore. Il Governo comunicherà al più presto la data in cui sarà in grado di rispondere.

PASTORE OTTAVIO. Onorevole Presidente, io non voglio insistere nel discutere se, ai sensi del Regolamento, non si abbia il diritto di chiedere che sia fissato immediatamente il giorno in cui il Governo debba rispondere. Mi rivolgo però alla Presidenza del Senato perchè faccia presente al Governo la necessità che nella prossima settimana si dedichi una seduta a tale questione.

PRESIDENTE. Onorevole Pastore, il Presidente prende atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, venerdì 12 marzo, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

a) di tre Commissari di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza;

b) di un Commissario di vigilanza al Debito pubblico.

II. Discussione del disegno di legge:

PAPALIA ed altri. — Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione (33).

La seduta è tolta alle ore 19,45.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti